

CLXXXIX.

TORNATA DI LUNEDÌ 13 GIUGNO 1910

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE GIRARDI

INDICE.

Atti vari	Pag. 8362
Comunicazioni della Presidenza (Ringraziamenti)	8311
Disegni di legge (Presentazione):	
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in taluni bilanci (TEDESCO)	8321
Nota di variazioni al bilancio dell'entrata e al bilancio del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-11 (Id.)	8321
Provvedimenti e disposizioni in seguito al terremoto del 7 giugno 1910 (Id.)	8321
Modificazioni al piano regolatore della zona monumentale di Roma (Discussione)	8354
CICCOTTI, relatore	8355
CREDARO, ministro	8355
Interpellanze:	
Income tax sui commercianti italiani non residenti nel Regno Unito:	
ALBASINI-SCROSTI	8322-28
DI SAN GIULIANO, ministro	8325
LUCIANI, sottosegretario di Stato	8328
Seminari italiani:	
FANI, ministro	8335-39
MURRI	8329-38
Mansioni pastorali dei vescovi:	
FANI, ministro	8340-43
MEDA	8339-42
Mancata promozione di un professore universitario:	
CREDARO, ministro	8352
PASQUALINO-VASSALLO	8344-53
RAVA (Fatto personale)	8348-54
Cassa nazionale di previdenza (impiegati di aziende commerciali):	
LEMBO	8356-61
RAINERI, ministro	8360
Interrogazioni:	
Linea Palermo-Termini-Buonfornello (doppio binario):	
AGUGLIA	8312-13
DE SETA, sottosegretario di Stato	8312-13
Istituti nautici:	
CANTARANO	8314
TESO, sottosegretario di Stato	8314-15

Stazione ferroviaria di Napoli:	
CICCOTTI	Pag. 8315
DE SETA, sottosegretario di Stato	8315-16
Società sportive trentine:	
DI SCALEA, sottosegretario di Stato	8317-18
DI SAN GIULIANO, ministro	8318
MONTRESOR	8317
Bonifica di Fondi:	
CANTARANO	8319
DE SETA, sottosegretario di Stato	8319
Clinica delle malattie mentali e nervose di Palermo:	
CASTELLINO	8320
TESO, sottosegretario di Stato	8319
Scoperta di una statua di Augusto in Roma:	
BARNABEI	8321
TESO, sottosegretario di Stato	8320
Erezione di un monumento a Dante in New York:	
CABRINI	8362
DI SCALEA, sottosegretario di Stato	8361
Osservazioni e proposte:	
Inversione dell'ordine del giorno:	
BACCELLI GUIDO	8354
LEMBO	8354
RAINERI, ministro	8354
Relazione (Presentazione):	
Giacimenti minerari nella Colonia Eritrea (Di SAN GIULIANO)	8322
Rinvio d'interrogazioni	8312

La seduta comincia alle 14.5.

CAMERINI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico il seguente telegramma della vedova del compianto senatore Pietro Compagna:

« Prego l'Eccellenza Vostra di accettare i vivissimi ringraziamenti miei e dell'intera famiglia per la commemorazione del mio compianto marito ».

Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole Messedaglia ha chiesto un congedo di giorni 3 per motivi di famiglia.

(È concesso).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Aguglia al ministro dei lavori pubblici « per sapere se egli intenda di dare esecuzione al voto emesso dalla Camera nella seduta del 26 giugno 1906 riguardante la presentazione di un disegno di legge che disciplini la viabilità rurale con la istituzione di appositi consorzi ».

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. D'accordo cogli onorevoli interroganti, chiedo che siano rimesse a mercoledì tanto questa interrogazione quanto quella che segue dell'onorevole Faranda, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se e quando creda di presentare il disegno di legge per la costruzione degli edifici governativi e per altre opere pubbliche nei paesi danneggiati dal terremoto, e per una migliore organizzazione dei servizi tecnici ed amministrativi istituiti in seguito al terremoto stesso ».

PRESIDENTE. Sta bene.

Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, s'intendono ritirate le interrogazioni seguenti:

Paratore, al presidente del Consiglio ed al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se le idee, che il direttore generale delle ferrovie dello Stato, in ordine alla navigazione interna, ha manifestate, in una intervista accordata al corrispondente di un giornale di Genova, rispondano alla politica dei trasporti che il Governo intende seguire »;

Casalini, al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per sapere se non intenda sottoporre sollecitamente all'esame dei Corpi tecnici competenti le modificazioni statutarie votate dall'ultima assemblea dei delegati della Cassa mutua cooperativa per le pensioni, allo scopo di togliere ai numerosissimi soci le attuali preoccupazioni con un giudizio obiettivo e sereno »;

Casalini, al ministro di grazia e giustizia, « per conoscere quali indagini abbia compiuto o intenda compiere per appurare se risponda al vero la notizia raccolta da al-

cuni giornali che, nelle disgrazie giudiziarie, di cui fu vittima un negoziante torinese, non sia stato estraneo l'intervento illegittimo di qualche magistrato ».

Segue l'interrogazione dell'onorevole Aguglia e di altri deputati al ministro dei lavori pubblici « per sapere se intenda di disporre la costruzione di un doppio binario sulla linea Palermo-Termini Imerese-Buonfornello, di assoluta necessità per il regolare servizio delle più importanti linee della Sicilia ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'onorevole Aguglia ed altri colleghi invocano la costruzione del doppio binario sulla linea Palermo-Termini Imerese-Buonfornello o, meglio, Fiume Torto.

Ma gli onorevoli colleghi sanno che molte linee internazionali non sono provviste di doppio binario; ed a queste linee, di importanza grandissima, bisogna provvedere prima delle altre, ma non si può, per mancanza di fondi disponibili.

Ricordo che soli 150 milioni all'anno si possono destinare per l'aumento di materiale mobile e per le costruzioni in conto patrimoniale. Conviene quindi aspettare migliori tempi per provvedere. (*Commenti*).

PRESIDENTE. L'onorevole Aguglia ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

AGUGLIA. Dichiaro nettamente che non posso essere soddisfatto (e me ne duole) della risposta datami dal mio carissimo amico, l'onorevole sottosegretario; il quale non può ignorare la gravità dell'argomento; non può ignorare come, con la costruzione di quel doppio binario, le grandi arterie ferroviarie della Sicilia debbano raggiungere lo sviluppo commerciale al quale hanno diritto. Per la mancanza di questo doppio binario, si hanno a deplorare spesso gravi inconvenienti, tra i quali continui e spesso enormi ritardi, con danni non lievi per i traffici e per i viaggiatori. Ora è logico comprendere come tutto questo deve essere evitato con la costruzione del doppio binario che è desiderato da tutta l'Isola.

Si è per ciò che la mia interrogazione ha l'onore di portare la firma dei rappresentanti di tutte le provincie della Sicilia; e senza distinzione di partiti. L'onorevole sottosegretario deve ben comprendere come si tratti perciò di un interesse vitale, vitalissimo, del tutto siciliano.

So bene che esistono altri lavori gravi, importanti da attuare in altre regioni di

Italia; ma questo non porta che si debba dimenticare un lavoro così urgente e necessario, come è quel doppio binario reclamato, ripeto, dall'intera regione siciliana.

Mi auguro che l'onorevole sottosegretario, meglio pensando a questo grave problema, vorrà, in altra occasione, darmi una migliore risposta.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'onorevole Aguglia, mi permetta di dirlo, s'illude sulla questione finanziaria, poichè è noto che in forza dell'ultima legge non si può superare la somma di cento cinquanta milioni per le spese in conto patrimoniale e per l'acquisto di materiale mobile, e sempre che a questa cifra corrisponda almeno cinque volte l'aumento del traffico.

Ora, di fronte a questa tassativa disposizione di legge, dove si potrebbero prendere i milioni che occorrono per il raddoppio dei binari delle linee ferroviarie di cui s'interessa l'onorevole Aguglia? (*Interruzione del deputato Aguglia — Commenti*).

Egli, che è autorevole membro della Giunta del bilancio, potrà considerare meglio di me l'inconveniente al quale si andrebbe incontro se si promettessero leggermente opere siffatte.

D'altra parte la buona disposizione dell'Amministrazione ferroviaria per quanto riguarda le linee siciliane è dimostrata dal fatto che l'Amministrazione stessa per altri lavori importanti su quelle linee ha già provveduto.

Posso, per esempio, ricordare all'onorevole Aguglia i seguenti: per Ficarazzelli l'ampliamento generale della stazione, approvato nello scorso gennaio e pel quale saranno presto iniziati i lavori; per Bagheria l'ampliamento della stazione, approvato nello scorso gennaio e pel quale sono ora in corso le espropriazioni; per San Nicola la trasformazione della fermata in stazione, per la quale è già ultimato il progetto; per Termini Imerese, noti, onorevole Aguglia, l'impianto di nuovi binari merci, (*Oh! oh! — Si ride*) pel quale i lavori son già quasi ultimati, nonchè un ulteriore ampliamento del servizio merci pel quale sono in corso gli studi; pel Bivio Fiumetorto infine l'impianto di una nuova stazione approvato nello scorso marzo, e pel quale saranno quanto prima esaurite le pratiche di appalto.

Ora, di fronte a necessità che non importano gravi spese, si può essere esigenti, ma di fronte a quattrocentocinquanta milioni, quanti ne occorrerebbero per i raddoppi di binari, c'è da domandarsi dove una tal somma possa trovarsi. Ce lo suggerisca l'onorevole Aguglia e noi saremo pronti a fare tutto quello che è necessario. (*Si ride — Commenti*).

AGUGLIA. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Indichi il fatto personale, onorevole Aguglia.

AGUGLIA. L'onorevole sottosegretario di Stato mi vuol far passare come un interrogante che si occupa soltanto del suo collegio.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non è esatto.

AGUGLIA. Ora la sua risposta prova che io non mi sono occupato adesso del mio collegio, perchè nel mio collegio a tutto quello che era giusto di fare, si è provveduto e ne rivolgo viva lode all'Amministrazione ferroviaria che ha saputo riconoscere i veri bisogni. Io invece insisto su un argomento gravissimo di interesse siciliano; e quindi la sua risposta, onorevole sottosegretario di Stato, me lo permetta, non mostra che il Governo voglia risolvere il problema del quale ci occupiamo.

L'onorevole sottosegretario di Stato domanda a me dove prendere i milioni necessari, ma non è a me che egli deve fare questa domanda, perchè io sono un semplice deputato, ed ho invece il diritto di rivolgerla al Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Aguglia, questo non è più fatto personale.

AGUGLIA. Ma io mi permetto di fare osservare all'onorevole sottosegretario di Stato che per quel doppio binario non ci vogliono tutti i milioni che egli ha detto.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sessanta milioni.

AGUGLIA. Sessanta milioni? No, onorevole sottosegretario, ella si sbaglia. Ad ogni modo, ricorderò questa sua cifra e ne riparleremo a suo tempo, perchè gli altri firmatari ed io ritorneremo su questo gravissimo argomento. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Cantarano al ministro dell'Istruzione pubblica, « per sapere quando intenda presentare al Parlamento il disegno di legge per la riforma degli istituti nautici ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'Istruzione pubblica ha facoltà di rispondere.

TESO, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Con decreto reale 17 marzo 1906 fu istituita una Commissione con l'incarico di compiere gli studi necessari per la riforma degli istituti nautici. La Commissione, esaminato sommariamente l'argomento, nominò una Sottocommissione col mandato di riferire sulla classificazione degli uffici marittimi e sul grado di cultura necessario e sufficiente per il loro esercizio.

Questa Sottocommissione, composta di sette membri presieduta dall'egregio nostro collega onorevole Marcello, si accinse subito all'opera, e dopo lungo lavoro presentò, con la data del 20 novembre scorso, una diffusa relazione, che contiene copiose e importanti notizie e proposte concrete per le riforme da introdursi nell'istruzione nautica.

L'8 marzo si è riunita la Commissione plenaria, e sulla scorta dell'accurato lavoro della Sottocommissione, ha concretate le proposte definitive.

Restano ora da compilare i programmi e le norme per gli insegnamenti e la relazione generale. La Commissione ne ha delegato l'incarico alla presidenza, la quale provvederà ad esaurire questo lavoro, certamente abbastanza lungo, durante il periodo delle vacanze scolastiche.

Appena la Commissione avrà presentate le sue proposte, il Governo preparerà senza altro il disegno di legge da presentarsi alla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Cantarano ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CANTARANO. Da parecchi anni si è lamentata l'antiquata e deficiente organizzazione dei nostri istituti nautici in rapporto al progresso delle discipline attinenti alla navigazione e alle industrie relative, all'aumento ed importanza dei traffici ed al collocamento dei licenziati.

Una riforma s'imponesse, ma il Ministero prima di provvedervi nominò una Commissione reale ed è avvenuto, come di solito, che il lavoro della Commissione ha dilazionato ciò che era molto urgente.

Difatti la Commissione fu istituita nel 1906, ma solo nel novembre del 1909 si seppe del suo lavoro mercè la pubblicazione della relazione della Sottocommissione; ed il ministro, aspettando forse il lavoro della Commissione plenaria, nessun provvedimento si decide a prendere. Così l'insegnamento navale resta quale fu, senza alcun impulso di modernità, ed il paese, che il mar circonda, il mare non sa utilizzare come si conviene

ai tempi nostri. Nè ciò dipende, secondo me, dalla mancanza dello spirito marinaro, come pensa un nostro illustre ammiraglio, ma dipende dalla negligenza nella quale sono tenute le scuole per la marineria commerciale ed industriale. È per questa negligenza che non si evolve l'atavismo dell'antica gente di Genova, Amalfi e Venezia.

Difatti alla Minerva sinora troppo poca parte si fa agl'insegnamenti nautici. Il servizio relativo è confuso nel *mare magnum* della Divisione per le scuole medie, ed è affidato ad un solo modesto impiegato. Questa negligenza è arrivata al punto nell'anno scolastico che sta per finire, da lasciare scoperti insegnamenti importanti nello istituto nautico di Elena, non ostante le reiterate richieste degli enti interessati. È lecito rilevare dunque che più che alla riforma vivificatrice degl'Istituti nautici, ci avviamo alla disgregazione.

Ora io, portando qui la voce del paese, domando al Governo che adotti presto quanto è suggerito nella relazione della Sottocommissione, e cioè:

1° la istituzione di scuole nautiche inferiori che è dovere di civiltà creare nel nostro paese, dove buona parte della popolazione cresce al cospetto del mare; e che potranno servire da semenzaio per gli aspiranti ai gradi superiori;

2° la coordinazione tra gl'insegnamenti tecnici e classici e gl'insegnamenti nautici, rendendo possibili i passaggi dagli uni agli altri con esami d'integrazione, se ve ne fosse bisogno. Potrebbe così diminuire la pleora di scolari nei corsi tecnici, e si ripopolerebbero le aule quasi deserte di alcuni Istituti, distribuendosi meglio per regione la cultura nazionale;

3° la sistemazione organica degl'insegnamenti d'igiene professionale e giuridici, perchè sappia meglio orientarsi colui che tra cielo e mare deve provvedere alla salute e tutela della gente a lui affidata;

4° la facoltà ai licenziati di poter essere ammessi alla scuola superiore navale di Genova, alla regia Accademia navale di Livorno e di passare a carriere affini, come a quella del Commissariato nella regia marina, delle capitanerie di porto, ecc.

Confido quindi che il ministro voglia presentare il disegno di legge per la reclamata riforma, o meglio, data la prossima proroga dei lavori parlamentari, provvedere con un decreto reale, onde nel prossimo anno scolastico il nuovo indirizzo sia attuato pel bene del nostro paese. (*Benissimo!*)

TESO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. L'onorevole Cantarano ha rilevato che una Commissione nominata nel 1906 non ha ancora compiuto il suo lavoro, e soltanto qualche mese fa una Sottocommissione, delegata dalla Commissione, ha presentata la sua relazione. Devo osservare all'onorevole Cantarano che si tratta d'un argomento di grande importanza; la sola relazione della Sottocommissione occupa con gli allegati, 134 pagine di stampa.

Il presente Ministero ne ha presa cognizione nei primi giorni della sua vita ed ha ottenuto dalla Commissione generale l'impegno di presentare la relazione definitiva prima della riapertura delle scuole. Il Governo, a sua volta, conscio dell'importanza dell'argomento, prende l'impegno di presentare il relativo disegno di legge alla ripresa dei lavori parlamentari. Più sollecitamente di così evidentemente non si può fare.

PRESIDENTE. Segue la interrogazione dell'onorevole Ciccotti al ministro dei lavori pubblici « sull'ingiustificata lentezza con cui si procede nell'eseguire il piano di sistemazione della stazione ferroviaria di Napoli ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il progetto di massima dell'ampliamento della stazione di Napoli fu approvato in linea tecnica nel 1905. Trattandosi di un'ampia zona, sulla quale occorre eseguire molteplici lavori d'indole diversa, l'Amministrazione delle ferrovie si è proposta di eseguire i lavori stessi in modo tale che i primi possano agevolare la costruzione degli altri. Per esempio, per quanto riguarda la nuova diramazione per Foggia e Roma, si è creduto di costruirla allo scopo di provvedere facilmente al rilevato dalla parte, nella quale deve sorgere il deposito locomotive.

Per quanto riguarda la lentezza dell'onorevole Ciccotti, posso comunicargli le seguenti notizie: D'urgenza si provvede con opere provvisorie, ma nella sede definitiva, agli scali di piccola velocità e grande velocità, lavori dell'importo complessivo di tre milioni e 400 mila lire, coi quali si è soddisfatto ai più impellenti bisogni del traffico napoletano.

Sono stati già appaltati i lavori seguenti dell'importo complessivo di un milione e

700 mila lire: per la costruzione dei tratti dei nuovi raccordi delle linee di Foggia e di Roma; per lavori di terra, deviazioni di fossi e di strade fra l'attuale stazione e la strada prima del quartiere industriale; per la costruzione del manufatto in muratura al chilometro 237 della nuova deviazione di Eboli.

È pure in corso di esecuzione il tratto del nuovo raccordo della linea d'Eboli, compreso tra la terza strada del quartiere industriale e la strada provinciale del Lagno, dell'importo di lire 466 mila. Sono stati infine già appaltati, e quanto prima saranno iniziati, i lavori per la costruzione del sottovia in corrispondenza della strada 3ª dell'importo di lire 652 mila. Nel tempo finora trascorso, sono state già eseguite le espropriazioni, che da sole importano la spesa di 5 milioni e 100 mila lire per tutto il complesso dei futuri impianti, essendosi voluto fino da ora accaparrare le aree occorrenti. In riassunto, per la costruzione della stazione di Napoli si sono spesi 11 milioni e 445 mila lire, e l'Amministrazione sta cercando di eliminare le grandi difficoltà, che sorgono a causa dello spostamento della ferrovia Circumvesuviana e dell'attraversamento della Napoli-Nola-Bojano. In ogni modo assicuro l'onorevole Ciccotti che per parte del Ministero nulla si trascura per sollecitare l'ampliamento di quell'importante stazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciccotti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CICCOTTI. Non sono un fanatico di lavori pubblici, qualunque sieno e ad ogni costo; ma desidero che si faccia quello che è stato deliberato per legge e che occorre fare nello interesse pubblico.

Dopo ciò, mi dichiarerei soddisfatto, se potessi, ma non posso, perchè le cose non stanno precisamente come ha esposto l'onorevole sottosegretario di Stato: egli le ha esposte in una maniera da una parte molto tendenziosa, dall'altra non perfettamente esatta.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Come le dice la Direzione generale delle ferrovie.

CICCOTTI. Con l'articolo 30 della legge 8 luglio 1904 pel risorgimento di Napoli, constatato che la stazione di Napoli non era al caso di provvedere alle necessità della maggiore città del Regno, e meno avrebbe potuto provvedervi in seguito, quando si fosse dato uno sviluppo alla zona industriale, si deliberò di mettere questa sta-

zione nelle condizioni dovute pel suo funzionamento.

Il 30 maggio 1905 fu fatto un progetto del piano di ampliamento e il 12 settembre 1906 tale progetto fu approvato per quanto concerneva le espropriazioni.

Il 5 agosto 1908 venne redatto un piano di sette milioni di lavori per nuovi rilevati sulle linee Napoli-Roma, Napoli-Foggia, Napoli-Eboli; piano che doveva essere eseguito in dodici anni.

L'autorità competente fece passare intanto sei mesi per dare il suo parere su un progetto già così ampiamente studiato, e dopo sei mesi ridusse le opere del progetto sino ad una spesa di un milione e 600 mila lire.

Questa mia interrogazione, benchè sia svolta soltanto oggi, è stata presentata da qualche tempo, e dovette essere successivamente riprodotta, e per i vari cambiamenti di Governo, e per altre ragioni, ma nel momento in cui la presentavo non solo non si erano appaltati molti lavori, ma di altri che erano stati appaltati si era ordinata la sospensione.

Tirando le somme da ciò che ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato, la posizione è questa: egli, per ingrossare la spesa fatta, ha voluto comprendervi, oltre a ciò che fu fatto secondo il piano di ampliamento della stazione, anche l'impianto della piccola velocità, che non entra nel piano generale dei lavori, piano generale dei lavori progettato per trentasei milioni.

Di questi trentasei milioni, che cosa si era speso quando presentai la mia interrogazione?

Si erano spesi cinque milioni per le espropriazioni, e dei lavori, in realtà, non si era fatto che questo: Per la eruzione del Vesuvio, il torrente Polena era stato ingombrato di cenere e lapilli; e, nel momento in cui una impresa privata cercava di liberarsi di questo materiale, le venne chiesto di concederlo per fare alcuni rilevati. E così si è avuta l'opera risultante di questi trecento mila metri cubi di materiali di rifiuto. Calcolato tutto ciò che è stato speso per lavori (escluse le espropriazioni) fino al momento della prima presentazione dell'interrogazione nel novembre (e molto non si è fatto di poi), si trova che si sono spese presso a poco cinquecentomila lire all'anno, il che vuol dire che, per spendere tutti i trentasei milioni deliberati per l'ampliamento della stazione, occorrerebbero nè più nè meno che settant'anni; e bisogna anche notare che

ha dovuto sopravvenire un avvenimento funesto come l'eruzione del Vesuvio, per determinare, come ho detto, l'esecuzione di una parte dei lavori.

Le condizioni della stazione di Napoli diventano, intanto, ogni giorno più insufficienti per ciò che riguarda il traffico; cosicchè proprio quando più occorre, anche il rifornimento del grano viene gravemente inceppato.

Il traffico nella zona industriale è reso malagevole per mancanza di sottopassaggi, e bisogna eseguire le manovre coi dischi chiusi con pericolo della sicurezza delle persone e dei treni. Mi rivolgo dunque al Governo insistendo perchè esso dia esecuzione alle leggi già approvate e sancite.

Leggo sempre nei giornali notizie di lavori pubblici predisposti dal Governo. Non so se alle parole corrispondano i fatti; ma se così fosse bisognerebbe dire che sia entrato a far parte della Amministrazione il negromante Pietro Barliario, il quale in una notte scelse la strada da Capua a Roma e costruì anche i ponti! (*Si ride*).

Non domando all'Amministrazione l'attività di Pietro Barliario; domando semplicemente che le opere della stazione di Napoli vengano compiute nel periodo che è stato previsto dalla legge; e non mi pare di essere esagerato nel chiedere questo.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'onorevole Ciccotti è stato più tendenzioso di me. Egli ha detto che si sono spese 300,000 lire per i lavori di ampliamento dei magazzini di deposito. (*Interruzione del deputato Ciccotti*). Egli invece avrebbe dovuto dirmi il perchè da parte dell'Amministrazione comunale di Napoli si creano tante difficoltà alla esecuzione dei lavori che sono stati già appaltati.

Non bisogna credere e far credere che l'Amministrazione ferroviaria dello Stato sia una testa di turco contro la quale tutti possano scagliare i loro dardi; ciò finisce coll'essere eccessivo... (*Nuova interruzione del deputato Ciccotti*).

L'onorevole Ciccotti non può negare che si sono spesi oltre cinque milioni per i lavori nella stazione di Napoli, e ciò in soli due anni di lavoro. Del resto confermo che le difficoltà provengono dall'Amministrazione comunale di Napoli.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Sanjust al ministro delle

finanze, « per conoscere come e quando intenda di risolvere la questione della sistemazione e del miglioramento della classe degli aiutanti alle scritture delle saline »; ma, per accordi presi fra l'onorevole Sanjust e l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze, questa interrogazione è rimessa ad altra seduta.

Segue la interrogazione dell'onorevole Montresor al ministro degli affari esteri, « per conoscere i motivi per i quali le autorità austriache hanno proibito a tutte le Società sportive trentine di partecipare a convegni nel Regno, come nel recente caso di Olgiate Olona ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non risulta al Ministero degli affari esteri che le autorità austriache abbiano proibito a tutte le Società sportive trentine di partecipare a convegni sportivi nel Regno e tanto meno poi consta al Ministero che la proibizione sia stata fatta specialmente per il caso di Olgiate Olona.

Il Ministero si è rivolto per informazioni al prefetto di Milano, il quale ha risposto in questi termini: « Solo in questo momento mi fu possibile essere assicurato che ad Olgiate Olona non fu nè sta per essere indetto un convegno sportivo ». Ma avendo il Ministero chiesto successive informazioni, il prefetto stesso ha assicurato il Ministero, nel modo più assoluto, che nel comune di Olgiate Olona non è stato indetto, nè recentemente nè in passato, un convegno sportivo.

Vi sarà forse un errore d'indicazione; e in tal caso io potrò assumere maggiori informazioni per dare all'onorevole Montresor gli schiarimenti che desidera.

PRESIDENTE. L'onorevole Montresor ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MONTRESOR. Vi può essere stato, ed io non lo contesto, un errore fra Olgiate Olona e Olgiate Comasco, perchè in quel giorno vi furono veramente due corse ciclistiche.

Io ho desunto il fatto dal *Corriere della Sera*; e poi dal Trentino ho ricevuto informazioni più precise, dirette, le quali confermavano che il divieto effettivamente vi era stato. Sicchè mi duole assai che l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri non abbia potuto rispondere adeguatamente alla mia interrogazione, che è un po' più complessa. Essa dice infatti: « Per conoscere i motivi per i quali le au-

torità austriache hanno proibito a tutte le Società sportive trentine di partecipare a convegni nel Regno »; e poi aggiunge: « come nel recente caso, ecc. », riferendosi al fatto ultimo specifico al quale mi riportavo.

Intanto, parrà onesto che i deputati, specialmente quelli di confine, con quella dignità che credo nessuno possa loro negare, si occupino di questi fatti e ne informino la pubblica opinione, anche per indurre la nazione alleata a riflettere che non è con questi metodi che si può mantenere quella pace effettiva, che riposa bensì sui protocolli, ma più ancora sopra un beninteso sentimento di reciproca lealtà. Perchè, onorevoli colleghi, nel giro di poche settimane le autorità austriache hanno proibito non solo a tutte le Società trentine di partecipare a convegni o manifestazioni sportive italiane, ma anche hanno vietato ai fratelli del Regno di recarsi in Austria.

In ciò si vede una manifesta e patente lesione del più elementare diritto delle genti! Cito i fatti con la maggiore brevità.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

MONTRESOR. A Olgiate Comasco era indetto un convegno ciclistico al quale doveva anche partecipare l'Unione Sportiva di Trento; ma giunse una lettera di quella società avvertente che non avrebbe potuto intervenire per il divieto espresso dell'Austria.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ma no!

MONTRESOR. Stia tranquillo, onorevole ministro, io non comprometterò i nostri rapporti con l'Austria, che per il primo desidero siano buoni...

PRESIDENTE. Onorevole Montresor, le faccio notare che la sua è una interrogazione, non una interpellanza.

GATTORNO, *ed altri*. Parli! parli!

MONTRESOR. Non farò che ricordare i fatti, e brevissimamente.

PRESIDENTE. Ma, trasformi la sua interrogazione in interpellanza!...

MONTRESOR. Ripeto: io non farò che narrare i fatti, e nel breve tempo che mi è concesso dal regolamento. Fu dunque proibito anche ai congressisti ciclo-sportisti raccolti in Riva, di recarsi con un battello speciale a Salò sul Garda; e perfino al Veloce Club Sportivo Trentino di fare una gita a Verona per assistere all'ultima settimana aviatoria. Alcuni ciclisti, che partirono contro le tassative disposizioni che

ho ricordate prima, andarono fino a Qualizzolo nel Mantovano; ma, quando tornarono, furono processati e condannati a temporaneo arresto. Viceversa, ad alcuni ciclisti ferraresi recatisi per diporto sul Monte Baldo fu vietato di prolungare la gita fino a Riva, dove altri fratelli li attendevano.

Pochi giorni dopo si vietava ad alcuni ciclisti di Como di passare il confine, e non erano che sedici pacifici cittadini, professionisti e industriali, che in forma del tutto privata, e muniti della tessera del *Touring club*, intendevano effettuare una gita. Anzi un giornale austriaco cercava di giustificare quel grave provvedimento, dicendo che quei gitanti volevano partecipare alle feste irredentiste di Riva.

Chi non vede, anche senza fare dell'irredentismo di maniera che a me non piace, come questi episodi non facciano che aumentare le inquietudini e le animosità reciproche, rivelando che l'alleanza si allontana sempre più dai nostri cuori? Noi abbiamo orrore della guerra; ma se i nostri rapporti con l'Austria non ci permettono di dire neanche una parola per non creare una situazione imbarazzante, a che valgono le alleanze? Ricordiamoci che ogni manifestazione contraria alle aspirazioni italiane non farà che alimentare l'irredentismo, il quale invece si calmerebbe con un grande atto di giustizia internazionale, quale è quello dell'autonomia del Trentino, e dell'Università italiana a Trieste. (*Vive approvazioni*).

GATTORNO. Bene! È un italiano che parla! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Dichiaro all'onorevole Montresor, come ebbe a dirgli altra volta, che noi non possiamo entrare a giudicare i fatti interni di altri Stati. È questo un canone che regola le relazioni tra le nazioni civili; per cui non possiamo in nessun modo nè biasimare nè giudicare tali fatti, in nome di quel diritto delle genti che l'onorevole interrogante ha invocato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

DISAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Io non ho altro da aggiungere a quanto ha dichiarato in questo momento il mio amico e collaboratore, onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

I provvedimenti, ai quali ha accennato l'onorevole Montresor, sono di quelli che ciascuno Stato ha il diritto di prendere e nessun altro Stato ha il diritto di giudicare: l'Italia deve quindi astenersi dal pronunciare qualunque giudizio, come deve, ove il caso si presenti, esigere che lo stesso sia dagli altri Stati fatto verso di essa.

Un deputato, lodando l'onorevole Montresor, ha esclamato: « Ecco un italiano ». Italiani siamo tutti. Nessuno qui è inferiore agli altri in fatto di patriottismo, e tutti dobbiamo rallegrarci, pensando che per profonde che possano essere le distinzioni politiche interne tra i membri di questa Camera, li riunisce sempre il patriottismo più fervido, più sincero e più caldo.

Ma il patriottismo deve essere illuminato e deve avere chiara coscienza dei veri interessi della nazione. Ora io, pur rendendo omaggio alle rette intenzioni di coloro che muovono interrogazioni di questo genere, debbo esprimere la mia ferma e patriottica convinzione che manifestazioni come quelle contenute nelle parole pronunziate dall'onorevole interrogante, non giovano ai veri, seri e alti interessi della patria. (*Benissimo!*)

GATTORNO. Io ho detto: « è un italiano che parla », perchè si trattava di un clericale che parlava da italiano!

PRESIDENTE. Onorevole Gattorno, ella non ha facoltà di parlare.

Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, s'intendono ritirate le seguenti interrogazioni:

Cabrini e Rondani, ai ministri delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio, « per sapere: 1° Se ritengano legale che i certificati medici per cause d'infortunio avvenuti all'estero e in danno di italiani siano sottratti alle disposizioni dello articolo 35, testo unico, legge infortuni, 31 gennaio 1904; 2° in caso di risposta affermativa, se non ritengano equo proporre opportuna modificazione a detta legge nel senso di assicurare l'esonero da bollo a tali documenti »;

Cabrini e Rondani, al ministro degli affari esteri, « sullo zelo del rappresentante il Governo italiano in Monreal, specialmente coll'assistenza ad emigranti in casi di liquidazioni »;

Cabrini e Rondani, al ministro degli affari esteri, « per sapere con quale diritto la cancelleria dell'Ambasciata italiana in Vienna percepisca una tassa di due corone per rinnovazione di passaporto »;

Rattone, Di Saluzzo, Montù, Graffagni, al ministro della guerra, « se non creda opportuno di far precedere ai richiami delle classi in congedo, un preavviso di circa un anno individuale ed a epoca fissa, analogamente a quanto si pratica in Francia, a vantaggio dei lavoratori in genere e specialmente degli emigranti temporanei ».

Segue l'interrogazione dell'onorevole Cantarano, al ministro dei lavori pubblici, « sul ritardo alla esecuzione di opere ritenute necessarie alla bonifica di Fondi a Monte San Biagio ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Con la legge del 22 marzo 1900 e con quella successiva del 30 giugno 1909 fu stanziata per la bonifica di Fondi e di Monte San Biagio la somma di un milione e duecento quarantamila lire. Di tal somma si sono spese finora cinquecento ottantamila lire e con i lavori in corso si sono impegnate sui futuri esercizi duecentotrentaseimila lire. Quindi l'onorevole Cantarano non avrebbe dovuto accennare a lentezza nell'esecuzione dei lavori, ma ad acceleramento, perchè questa è la verità.

Per quanto riguarda poi i nuovi lavori, bisogna attendere che gli stanziamenti del bilancio ne consentano l'esecuzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Cantarano ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CANTARANO. L'onorevole sottosegretario di Stato sa che la bonifica di Fondi Monte San Biagio è una delle più antiche e più importanti del Regno.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. E l'abbiamo trattata bene!

CANTARANO. Trattata bene; ma non tanto quanto richiede la sua importanza. Ella, onorevole sottosegretario di Stato, parla dello stanziamento per legge di un milione e 200 mila lire. Ma siamo già a dieci anni dal primo stanziamento; quindi, come vede, in quella bonifica così importante del milione e 240 mila lire se ne spesero soltanto 580,000 in dieci anni, ossia appena 60,000 lire l'anno, somma insufficiente data la grande importanza dell'opera.

È pur vero che si sono assunti impegni per oltre 236,000 mila lire, ma queste graveranno sui bilanci futuri. Ciò significa che, pure essendovi un residuo di lire 424,000, la bonifica si arresterà, nonostante che siano già pronti quattro progetti per la complessiva somma di lire 117,000.

Ciascuno di questi progetti rappresenta

una necessità, e ciascuno ascende ad una media di 45,000 lire. Io confido che per i più urgenti tra questi possano trovarsi i fondi; e per non far perdere tempo alla Camera mi permetterò di trattare la questione direttamente col sottosegretario di Stato nel suo ufficio.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La esamineremo con benevolenza.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno di oggi.

TESO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Se l'onorevole Presidente lo permette, desidererei rispondere subito a due interrogazioni che per ragioni diverse hanno carattere d'urgenza: una dell'onorevole Castellino sulle indagini eseguite nella clinica delle malattie mentali della regia Università di Palermo, l'altra dell'onorevole Barnabei sulla recente scoperta di una statua antica in Roma.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Castellino, insieme con altri deputati, interroga il ministro dell'istruzione pubblica « sulle risultanze delle indagini fatte alla clinica delle malattie mentali e nervose della regia Università di Palermo ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica ha facoltà di rispondere.

TESO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Prima di tutto debbo rilevare che all'Università di Palermo non è stata fatta una inchiesta speciale sulla clinica delle malattie mentali e nervose, ma una indagine generale di carattere amministrativo e disciplinare su tutti i servizi dell'Università.

Premetto questa circostanza che, come comprenderanno l'onorevole Castellino e la Camera, ha il suo significato.

Per quanto riguarda la clinica delle malattie mentali e nervose, devo dichiarare che dalle indagini compiute nulla è risultato che possa tornare comunque a disdoro del professor Colella che n'è il direttore. Risulta anzi che il professor Colella attende al suo ufficio di insegnante e di clinico con grande attività e con notevole profitto degli studenti e della scienza.

Nulla vi è poi a dire che non sia di pieno encomio riguardo alla rispettabilità personale del professor Colella, e le accuse che malevoli anonimi avevano fatte all'e-

gregio insegnante sono risultate prive di ogni fondamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Castellino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CASTELLINO. Prima di tutto tengo a ringraziare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'amabilità che ha avuto nel rispondere sollecitamente alla mia interrogazione, e questo faccio anche a nome dei colleghi Di Trabia, Leonardo Bianchi, Tinozzi, Manna e Roth che si compiacquero di associarsi alla mia interrogazione.

Prendo, con vivissima soddisfazione, atto di queste sue precise e ben categoriche dichiarazioni che debbo alla sua lealtà, e che, son certo, varranno a tranquillizzare completamente l'animo di un distintissimo collega mio, stimato da tutti quanti lo conoscono per uomo integro; di un professore che è decoro dell'Università di Palermo, dove insegna con plauso dei colleghi e degli allievi, e che col suo ingegno e con la sua attività ha contribuito efficacemente allo sviluppo ed al progresso della scienza.

Dopo le sue parole, non posso non deplorare, come non può non farlo ogni onesto uomo, e questo addebito non va alla sua amministrazione, onorevole sottosegretario di Stato, la grande leggerezza con la quale fu ordinata un'inchiesta di questa fatta, la quale fu suggerita, come ella stesso confessò, da una volgare lettera anonima; e quello che è peggio, a quanto pare, fu voluta per intramettanze illecite e disoneste di natura politica.

TESO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Si tratta di un'inchiesta di carattere generale per tutta l'Università di Palermo.

CASTELLINO. Sì, ma mentre le altre inchieste di carattere generale si sono fatte *pro forma*, questa, per le ragioni che ho già denunciato, si è voluto eseguirla con maggiore rigore.

Ad ogni modo anche questo fatto mi giova come una prova di più a testimoniare quanto il presente Ministero deplori ciò che è avvenuto.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione intende pure di rispondere subito all'interrogazione dell'onorevole Barnabei al ministro dell'istruzione pubblica, « per sapere se fu spiegata tutta l'azione necessaria a liberare da ogni pericolo la statua marmorea rappresentante Augusto scoperta in questi giorni sull'angolo di via Labicana con la via Mecenate, statua che non può es-

sere ulteriormente lasciata nel cavo in cui si rinvenne ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

TESO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Il giorno 4 corrente il signor Ruggiero Partini ha denunziata la scoperta di una statua antica avvenuta nel fare un cavo molto profondo nella fabbrica di sua proprietà in costruzione all'angolo di via Labicana con via Mecenate.

La Direzione degli scavi verificò il giorno stesso la scoperta, e riconobbe che la statua era di un personaggio coperto fin sopra la testa da un'ampia toga e rappresentante un pontefice massimo nell'atto di sacrificare. La testa, perfettamente conservata, fu riconosciuta subito per quella dell'imperatore Augusto.

Il signor Partini, conscio dell'importanza della scoperta, fece vive premure presso la Direzione degli scavi perchè il giorno 6 si procedesse alla estrazione della statua, dichiarando che avrebbe messo a disposizione un suo magazzino perchè vi fosse custodita. Anzi richiese che vi assistesse un operaio dell'Amministrazione dello Stato pratico di questi lavori.

Il giorno 6, secondo il convenuto, il direttore, e alcuni funzionari dell'ufficio degli scavi si trovavano sul luogo con l'operaio domandato dal Partini, per procedere ai lavori di estrazione della statua, operazioni non facili, essendo il cavo profondo nove metri, quando il Partini dichiarò che non intendeva più di concedere il magazzino promesso per la custodia, e che aveva pensato di tenere presso di sé la testa della statua che, come l'onorevole Barnabei sa, è smontabile.

Queste condizioni non potevano naturalmente essere accettate dal Governo, che doveva invece disporre perchè la statua fosse custodita e conservata nel modo migliore. Perciò il giorno 7 vennero comunicate al Partini le disposizioni prese dal Ministero che la statua non dovesse essere smembrata e dovesse trasportarsi al Museo nazionale delle Terme a disposizione del Governo e del Partini, conforme alle disposizioni di legge. Intanto il Ministero ha fatto chiudere provvisoriamente il cavo, vi ha ordinato una sorveglianza continua, ed ha provveduto anche ad accertare il valore della statua per quella parte che, a termini dell'articolo 18 della legge sulle an-

tichità e belle arti, può spettare al proprietario del fondo.

Siccome però il Partini ha fatto conoscere privatamente di volere insistere nel suo primo intendimento, così il Ministero ha creduto di salvaguardare in una forma più efficace i propri diritti, e questa mattina ha provveduto al sequestro della statua.

In questo modo il Ministero è ora nella condizione di diritto necessaria per poter rimuovere la statua dal cavo dove si trova e portarla al Museo nazionale, dove sarà conservata fino ad esaurimento delle trattative col signor Partini.

PRESIDENTE. L'onorevole Barnabei ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BARNABELI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la notizia datami alla fine del suo discorso, che cioè il Ministero ha proceduto al sequestro della statua. È questo un provvedimento giusto e necessario, perchè è tempo che non abbiano più a verificarsi i fatti dolorosi che abbiamo dovuto deplorare a proposito della famosa Niobide e di tante altre scoperte avvenute recentemente, nelle quali il Ministero non ha spiegato a tempo quella energica azione che era necessaria.

È infatti strano che i proprietari che trovano una statua pretendano di non rimuoverla se non a condizioni imposte da loro, mentre lo Stato è padrone della metà.

Ma non entro in questa discussione; non sarebbe il momento opportuno.

Sono lieto che il Governo abbia preso una disposizione energica e mi auguro che finalmente si adotti il provvedimento, al quale si dovrà pur venire, come mi diceva poco fa il collega Ciccotti, di dichiarare il sottosuolo proprietà dello Stato. Se non verremo a questo, ci agiteremo sempre intorno all'equivoco e faremo sempre il vantaggio degli speculatori a detrimento degli interessi dello Stato che deve tutelare anche la cultura generale.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le interrogazioni.

Presentazione di disegni di legge e di una relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, ministro del tesoro. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione di 10 milioni e nuova ripartizione di stanziamenti nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-10.

Maggiori assegnazioni per lire 1,710,000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-10.

Maggiori assegnazioni per lire 325,200 a favore di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-10.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-10.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1909-10.

Mi onoro pure di presentare una nota di variazioni allo stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1910-11, ed una nota di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11.

Mi onoro infine di presentare il disegno di legge: Provvedimenti e disposizioni in seguito al terremoto del 7 giugno 1910.

Chiedo che anche quest'ultimo disegno di legge sia trasmesso alla Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione dei seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione di 10 milioni e nuova ripartizione di stanziamenti sulla parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-10.

Maggiori assegnazioni per lire 1,710,000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-10.

Maggiori assegnazioni per lire 325,200 a favore di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-10.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-10.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato

di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1909-10.

Provvedimenti e disposizioni in seguito al terremoto del 7 giugno 1910.

Do pure atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di una nota di variazioni allo stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1910-11, e di una nota di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11.

L'onorevole ministro chiede che anche il disegno di legge: Provvedimenti e disposizioni in seguito al terremoto del 7 giugno 1910, sia trasmesso alla Giunta generale del bilancio. Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così è stabilito).

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione dell'Ufficio geologico del Ministero di agricoltura e commercio, sui giacimenti minerari dell'Eritrea.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione della relazione dell'Ufficio geologico del Ministero di agricoltura e commercio, sui giacimenti minerari dell'Eritrea.

Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Interpellanze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interpellanze.

La prima è dell'onorevole Albasini-Scrosati ai ministri degli affari esteri e dell'agricoltura, industria e commercio, « sull'azione che il Governo intenda svolgere per evitare che ai commercianti italiani, non residenti nel Regno Unito, sia applicato l'*income tax* per i redditi derivanti da commerci esercitati in quello Stato ».

L'onorevole Albasini-Scrosati ha facoltà di svolgere questa interpellanza.

ALBASINI-SCROSATI. La questione, che ho l'onore di sottoporre all'esame del Governo e della Camera, si potrebbe riassumere in questi termini: Ha il Regno Unito il diritto di applicare l'imposta sul reddito (*income tax*), al presunto reddito, che i cittadini italiani ritraggono da vendite fatte in quello Stato di merci fabbricate in Italia? E, se il Regno Unito non ha questo diritto,

non dovrebbe il Governo italiano fare le pratiche opportune, perchè l'applicazione di tale imposta non avvenisse?

Per dire il vero, la questione potrebbe assumere un carattere più generale e riferirsi a tutti gli Stati in riguardo agli stranieri, che vi vendono merci fabbricate all'estero. Credo però conveniente di limitarla per maggior chiarezza al caso speciale del Regno Unito, indicando come essa sia sorta, e quale soluzione s'imponga nell'interesse della giustizia tributaria e del commercio italiano.

Alcuni mesi or sono un autorevole nostro ex-collega, che ora fa parte dell'altro ramo del Parlamento, l'onorevole Gavazzi, richiamava in una lettera al *Corriere della Sera* l'attenzione pubblica sul tentativo fatto recentemente dagli agenti fiscali inglesi di applicare l'*income tax* a ditte aventi sede in Italia, per i profitti derivanti da vendite di prodotti italiani fatte nel Regno Unito. Egli rilevava che gli agenti fiscali britannici avevano intimato a quelle ditte, nelle persone dei loro rappresentanti residenti in Inghilterra, l'invito a dichiarare il reddito, con la minaccia che, in difetto, il reddito sarebbe stato accertato d'ufficio e l'imposta sarebbe stata riscossa a carico degli stessi rappresentanti.

Questo estendersi dell'attività fiscale britannica agli italiani residenti in Inghilterra non deriva certamente dal desiderio di far cosa particolarmente odiosa al nostro paese, ma risponde soltanto ad una tendenza di indole generale; poichè già da tempo il Cancelliere dello Scacchiere aveva diramato agli uffici fiscali l'ordine di applicare nel modo più rigoroso le disposizioni relative all'*income tax*, allo scopo di spingerne al massimo grado la produttività.

Ora è chiaro prima di tutto che questo scopo, il quale fu già raggiunto in proporzioni sensibilissime, non dovrebbe mai essere ottenuto con tassazioni ingiuste, ripugnanti alla natura dell'imposta; e che in secondo luogo la cosa potrebbe assumere una notevole gravità sia in riguardo dell'Inghilterra, sia in riguardo degli altri Stati, dove i nostri connazionali vendono i prodotti fabbricati in Italia.

La Camera vede facilmente che, poichè l'imposta sul reddito esiste già in non pochi tra gli Stati più importanti ed in altri sarà forse tra non molto introdotta, la nostra esportazione, qualora avessero a prevalere i criteri accolti ora dal fisco britannico, sarebbe esposta ad una doppia tassazione,

perchè sarebbe costretta a pagare in Italia l'imposta di ricchezza mobile e a pagare poi nei singoli paesi d'importazione una tassa forse di nome diverso, ma di natura identica o simigliante. Per modo che sarebbe soggetta ad un onere, che assottiglierebbe, e forse annullerebbe ogni guadagno.

Limitandoci comunque al caso speciale dell'Inghilterra, si può intendere la gravità della questione, quando si pensi che il nostro paese ha importato in quello Stato durante l'anno scorso per circa 165 milioni di merci. Certe nostre industrie, le quali attraversano ora un periodo, non precisamente di estrema floridezza, avrebbero dunque a superare un nuovo ostacolo. Tale, per esempio, la sericoltura, alla quale si volgono ora le cure speciali del Governo. Poichè è bene rammentare che in quei 165 milioni di merci, i tessuti e nastri di seta figurano per venticinque milioni circa, ed i cascami e la seta tratta, per nove milioni e mezzo.

La questione mi sembra dunque tale da meritare l'attenzione dei pubblici poteri.

Che poi il fisco britannico sia caduto in errore, non è, a mio modesto avviso, difficile il dimostrare.

Intanto si presentano subito alla mente di tutti noi le difficoltà pratiche e le incongruenze, a cui può dar luogo una così singolare estensione dell'*income tax*. Come potranno gli agenti fiscali inglesi, anche soltanto in via approssimativa, determinare i guadagni che una ditta, avente sede in Italia, trae dalle vendite compiute in Inghilterra? L'importo delle vendite non basta evidentemente per istabilire la misura dei profitti.

Ora, se si comprende che il fisco nazionale, il quale è in grado di sorvegliare direttamente ogni ditta e di avere informazioni precise sullo stato generale e sullo svolgimento delle industrie, con una larga approssimazione riesca a determinare i redditi industriali e commerciali, non si comprende invece come uno Stato straniero possa scervere dalla massa dei profitti di una determinata casa commerciale quella parte che corrisponde alle vendite compiute nell'interno del suo territorio. Accade non infrequentemente che una casa commerciale copra le perdite subite in uno Stato coi guadagni fatti in un altro, e che, malgrado i ripetuti insuccessi, persista nelle sue esportazioni. Quindi il solo fatto delle vendite, anche continuate, non significa esistenza di profitti.

Oltre a ciò, è evidente che, per gli esportatori italiani, sarebbe un grosso guaio l'essere esposti agli assalti anche del fisco straniero; l'essere costretti a fare dichiarazioni e rettifiche; a ricorrere su su, pei diversi gradi di giurisdizione amministrativa, ed anche ad adire le vie giudiziarie. Tutto questo verrebbe ad annullare i loro guadagni, ordinariamente già non molto lauti.

Ma vi è un'altra considerazione, niente affatto da trascurarsi. L'Inghilterra tiene fede al libero scambio; anche recentemente, il suo popolo riaffermò le nobili tradizioni di Cobden e di Bright; e questo fatto non può che rallegrare tutti coloro, i quali pensano che la libertà dei commerci internazionali sia lo strumento più efficace del progresso economico ed il fondamento più solido dei rapporti pacifici fra gli Stati. Però sarebbe da deplorarsi se quel grande paese, pur mantenendo fermo il principio delle esenzioni doganali, avesse ad eluderlo con l'applicare agli stranieri tasse più o meno equivalenti ai dazi d'entrata. Queste tasse sarebbero forse più miti; ma, sotto un certo aspetto, avrebbero un carattere più odioso: perchè sarebbero improntate ad una maggiore elasticità e più largamente soggette all'arbitrio del Governo. Del resto, l'*income tax*, se in altri tempi era contenuto in misura assai bassa, tanto che, nel 1876, arrivava soltanto all'1.20 per cento, ora è andato sempre più elevandosi, e, col famoso bilancio di Lloyd George, supera il 6 per cento: aliquota, davanti alla quale quelle, tanto lamentate, della nostra imposta di ricchezza mobile non fanno più ormai una figura tanto infelice.

Tutte queste ragioni non basterebbero però a legittimare l'opposizione al nuovo fiscalismo britannico, se non militassero a nostro favore i più rigorosi principi giuridici ed anche (e questo ha il suo valore) i precedenti.

La legge inglese colpisce con l'*income tax* tutti i redditi provenienti anche ad uno straniero, residente all'estero, dal commercio esercitato nel Regno Unito.

Sotto il riguardo puramente giuridico, si tratta dunque di vedere se, nel caso in esame, il commercio sia esercitato ed il reddito nasca nel Regno Unito od altrove.

A questo punto conviene rilevare che sono fuori di causa i profitti particolari, personali degli agenti delle case estere, che risiedono in Inghilterra. Evidentemente i profitti che l'agente ritrae dalla propria o-

pera e che intasca a proprio vantaggio esclusivo, sono e devono essere soggetti all'imposta. La questione tocca soltanto coloro che risiedono all'estero.

Ora, per giudicare legittime le pretese del fisco britannico, bisognerebbe credere che i profitti non derivino già da una serie numerosa di atti, che costituiscono l'esercizio dell'industria e del commercio, ma siano il frutto di un atto solo, cioè della vendita, considerata in se stessa, indipendentemente dagli atti, che la precedono, la preparano e la rendono possibile ed utile; ed anche eventualmente da quegli atti, che la seguono e le danno un valore pratico.

Io non voglio diffondermi in disquisizioni giuridiche. Mi pare però che non occorran molte parole per spiegare che i redditi di una azienda sono il risultato e la sintesi di un'azione complessa, la quale implica tutta un'organizzazione industriale e commerciale e si attua nell'impianto dello stabilimento, nell'acquisto delle materie prime, nell'accaparramento della mano d'opera, nella fabbricazione dei prodotti, nella conquista dei mercati e trova il coronamento dei propri sforzi nella vendita, senza che però la vendita sia la ragione unica del profitto; il quale dipende non già dal fatto materiale della vendita, ma da tutto un complesso di ragioni e di cause, che stabiliscono la differenza attiva fra il prezzo di costo ed il prezzo di vendita.

Così il reddito nasce in realtà dove è il centro dell'operosità, dove si raccolgono tutte le file dell'organizzazione, dove il prodotto si crea, dove in sostanza si trasforma il valore antico in un altro e maggiore valore, capace di fornire il profitto.

Questi principi, che io ora ho accennato sommariamente, furono già accolti dalla giurisprudenza italiana, amministrativa e giudiziaria, nella soluzione di un doppio ordine di controversie, che rappresentano come due facce di un medesimo problema. Si disputò dapprima se dovessero essere assoggettati all'imposta di ricchezza mobile gli industriali italiani per la vendita dei propri prodotti, fatta all'estero, e si rispose di sì, perchè si considerò che il reddito sorgerà là dove era avvenuta la fabbricazione del prodotto e che la vendita, se trasforma in moneta il prodotto, non basta da sè per dare vita al prodotto.

Così, per concordi dichiarazioni delle Commissioni amministrative e delle Corti giudiziarie, furono tassati, per esempio, il marsala e le trecce di paglia, e si arrivò

perfino a colpire i redditi, che provengono dai diritti di autore dovuti e corrisposti per l'esecuzione all'estero delle opere musicali di proprietà dell'Opera pia Verdi, che ha sede in Milano, perchè si disse che il luogo di produzione è il luogo, dove esiste l'energia produttrice, dove è l'attività, che viene la causa efficiente dell'utile realmente conseguito.

Il fisco italiano però, contravvenendo ai principi che prima aveva propugnati, e sacrificando la logica alla sua ben nota avidità, pretese di tassare anche i redditi, che le case straniere percepivano da vendite fatte in Italia. Di qui sorsero davanti ai tribunali lunghe contestazioni.

Ne accennerò una, la quale riguarda la vendita fatta al Governo italiano di monete fabbricate in Germania da una ditta tedesca. Più tardi si vollero anche tassare le forniture di cerchi tedeschi fatte alle nostre compagnie ferroviarie. Ma la nostra magistratura condannò le pretese del fisco, affermando che questo non aveva il diritto di colpire fonti di reddito, situate all'estero.

Se dunque i sani principi giuridici furono applicati in Italia e fu posto un freno all'attività esagerata degli agenti fiscali, altrettanto dovrebbe, mi pare, succedere nel Regno Unito. E qui accenno alla ragione principale, per la quale ho presentato la mia interpellanza. Di fronte a queste esorbitanze fiscali, il Governo italiano non ha nessun dovere da compiere? Ecco la questione fondamentale.

Qualcuno potrebbe forse osservare che si tratta di una controversia d'indole interna, alla quale il Governo italiano dovrebbe rimanere estraneo, lasciando che gli interessati si difendano davanti alle Commissioni amministrative e, quando ne sia il caso, davanti ai tribunali britannici. Qualcun altro forse aggiungerà che il Governo italiano potrebbe, alla sua volta, ritorcere, a danno dei cittadini inglesi, i principi, che ora si vanno applicando nel Regno Unito ai cittadini italiani.

Forse, se noi ci mettessimo sulla via delle rappresaglie, lo Stato esposto al maggior pericolo non sarebbe l'Italia; poichè se, come ho accennato precedentemente, il nostro paese importa 165 milioni di lire nel Regno Unito, questo alla sua volta importa in Italia per 490 milioni.

Ma il metodo delle rappresaglie, per molte ragioni ovvie, non sarebbe da consigliarsi, e soprattutto contrasterebbe con quei sen-

timenti di sincera amicizia, che hanno sempre regolato i rapporti tra l'Italia e l'Inghilterra e che anche in occasioni recenti ebbero la più solenne riconsacrazione.

D'altra parte però, il Governo italiano, il quale giustamente è sollecito di tutto quanto riguarda le condizioni degli italiani all'estero, non può dichiararsi estraneo ad una questione, la quale oggi riguarda un numero limitato di persone, ma domani potrebbe acquistare un carattere di notevole gravità, poichè l'attività fiscale è un male contagioso e può facilmente propagarsi agli altri Stati.

Qui poi vi è un precedente che a me pare di somma importanza. Gli agenti fiscali britannici non sono alle prime armi nel tentativo di applicare l'*income tax* alle vendite dei prodotti stranieri compiute in Inghilterra. Circa una ventina di anni or sono essi fecero questo tentativo a carico di Case francesi, che vendevano in Inghilterra lo *Champagne*. Le Case francesi si ribellarono. Le Camere di commercio presentarono numerose rimostranze al Governo francese, invocando il suo intervento in via diplomatica. Il fisco inglese procedette imperturbabile ed arrivò persino a pignorare i mobili appartenenti in proprio agli agenti delle Case estere. Allora però il Governo francese stimò necessario di accogliere i reclami dei suoi connazionali e di sottoporli alla equità del Governo inglese. Il risultato fu ottimo. L'amministrazione finanziaria di Liverpool restituì immediatamente agli agenti delle Case francesi le somme che erano state riscosse a titolo di imposta, e rifiuse anche le spese dell'esecuzione forzata. E il Governo inglese dichiarò formalmente al Governo francese che si sarebbe sospesa la riscossione dell'*income tax* a carico delle Case francesi.

Non è necessario che metta in rilievo il significato di questo successo diplomatico; il quale, a mio modesto avviso, segna la via al Governo italiano. Forse però la questione contiene in sè un insegnamento di maggior valore (ed è questo il punto, al quale intendo soprattutto di venire con la mia interpellanza). La questione può dimostrare la necessità di un'intesa anche in materia fiscale fra i vari Stati, la necessità di regole chiare e pratiche per definire gli obblighi degli industriali e dei commercianti di fronte agli Stati esteri, allo scopo di prevenire oneri eccessivi, doppie tassazioni, guerre fiscali, che non sarebbero meno riprovevoli o meno

dannose delle guerre a base di tariffe daziarie. Già tra la Francia e l'Inghilterra, circa tre anni addietro, fu stabilita una convenzione fiscale in tema di successioni. Ora l'esempio può e deve, a mio credere, fruttare. Ad ogni modo confido che un'azione diplomatica prudente, temperata, ispirata a criteri di equità internazionale, eviti al commercio italiano danni, forse non irrilevanti, e che la sollecitudine del Governo inglese nel fare ragione ai giusti reclami dei nostri connazionali contribuisca a rendere sempre più viva e più cordiale la tradizionale amicizia tra i due Governi e tra i due popoli. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro degli esteri ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Dell'argomento contenuto nella interpellanza dell'onorevole Albasini-Scrosati ebbi già ad occuparmi alcuni mesi or sono quando era ambasciatore a Londra. Nello scorso giugno appunto, in seguito ad un reclamo della rispettabile ditta alla quale l'onorevole Albasini-Scrosati faceva testè allusione, dovetti esaminare la questione e consultare anche un distinto avvocato inglese, che dà spesso i suoi consigli alla Regia Ambasciata e che, avendo trascorso lunghi anni della sua vita in Italia, conosce egualmente bene la lingua e la legislazione dei due paesi.

Disgraziatamente il risultato degli studi che feci allora come ambasciatore con l'aiuto di quell'autorevole legale, mi condussero alla conclusione che ufficialmente il Governo italiano nulla può fare nella questione speciale e che la via più pratica da seguire dalle nostre ditte è di farsi consigliare da un giureconsulto inglese, esperto del dedalo complicato di quella legislazione non codificata e così diversa dalla nostra, se non nel merito delle sue disposizioni, certo nel metodo legislativo, avvezzi come noi siamo all'euritmia, alla chiarezza ed alla precisione delle nostre leggi.

La legge inglese nel 1855 assoggetta all'*income tax*, cioè, all'imposta generale di ricchezza mobile, gli utili derivanti a qualunque individuo, sia suddito o no di Sua Maestà Britannica, comunque esso non risieda nel Regno Unito, e qualunque professione, commercio od occupazione vi eserciti.

Lo spirito di questa disposizione è che si deve tassare il commerciante straniero

per il profitto netto del suo commercio *nel* Regno Unito, ma non per il profitto netto del suo commercio *col* Regno Unito.

Questa distinzione è molto sottile e di difficile applicazione.

La giurisprudenza inglese ha fatto prevalere i due principi seguenti, che leggo dal mio stesso rapporto del 16 settembre ultimo scorso, che, ripeto, come ambasciatore a Londra, diressi al nostro Governo.

I due principi, assodati dalla giurisprudenza inglese, sono i seguenti: se il fabbricante o l'importatore straniero affida la propria rappresentanza ad una casa inglese, la quale mette il proprio nome, s'incarica della consegna della merce, ne riscuote l'ammontare ed assume direttamente la responsabilità dei pagamenti, inviando alla casa speditrice dettagliati conti di vendita, nonchè il netto ricavo, in tal caso la casa inglese viene ad essere colpita dall'imposta di ricchezza mobile sui profitti del commercio, esercitato in proprio nome ed a favore di una ditta straniera.

Se invece la casa fabbricante si limita a trasmettere degli ordini alla casa fabbricante all'estero, ordini ottenuti in base a campioni in sua mano, nel qual caso la merce è spedita direttamente dall'estero non all'agente, ma alla casa inglese compratrice, non solo per riguardo alla consegna, ma anche per ciò, che concerne il pagamento, in tal caso nè l'agente inglese, nè il fabbricante straniero possono essere colpiti dalla imposta di ricchezza mobile, perchè la merce, essendo stata consegnata e pagata all'estero, l'operazione commerciale si deve considerare abbia avuto luogo al di fuori del Regno Unito.

In pratica, per l'applicazione di questi principi, come in tutte le leggi inglesi, è lasciata una grande latitudine al magistrato.

Come è noto, il magistrato inglese ha una latitudine assai maggiore, che non i magistrati dei paesi latini.

Esso ricorda in certo qual modo l'antico editto pretorio. Esso è giudice e in certa misura legislatore insieme.

Sulla giustizia, sulla integrità e sulla indipendenza della magistratura inglese, nessun dubbio è possibile. Nè il Governo inglese, nè alcun'altra persona ha mai tentato da qualche secolo di esercitare la minima influenza sopra un magistrato inglese. La maggior parte dei magistrati attuali appartengono ad un partito politico, opposto al Ministero che ora è al Governo, ma ciò non

esercita sulle loro decisioni la più piccola influenza.

Tanto meno può illudersi di poter mai esercitare una influenza sulle decisioni di questi magistrati un Governo straniero, neanche se il suo ambasciatore fosse amico di questi magistrati.

Quindi l'unica via pratica è quella, a cui io accennavo testè, che fu suggerita dal giurista consultato da me a Londra, che i nostri commercianti si facciano guidare da un legale valente ed esperto per sottrarsi alle fitte maglie delle leggi fiscali, da un legale, il quale conosca tutta quella farragine della legislazione e della giurisprudenza inglese, che possa dire, come faceva dire ad uno dei suoi personaggi il tragico francese: « nourri dans le sérail j'en connais les détours ».

Certamente questa distinzione tra *nel* e *col*, tra profitti tratti da commerci nel Regno Unito, e profitti tratti da commerci col Regno Unito, è distinzione estremamente sottile.

Io ignoro in quali condizioni si sieno verificati i casi ai quali accennava l'onorevole Albasini-Scrosati venti anni fa, e quali argomenti, quali appigli abbia avuto il Governo francese per ottenere che le somme indebitamente pagate venissero restituite a quei negozianti.

Evidentemente se il Governo inglese questo fece, bisogna che i magistrati gli abbiano dato torto, oppure che l'errore dei funzionari fiscali sia stato così chiaro, che esso stesso non abbia creduto neanche necessario adire ai magistrati.

Ma ho potuto, mentre ero a Londra, raccogliere alcune decisioni recenti di magistrati inglesi, e senza leggerne qui le lunghe motivazioni, dirò soltanto che questi magistrati, con perfetta imparzialità, senza tener conto delle diverse nazionalità delle ditte, decisero che la ditta Roederer di Rheims non dovesse pagare, perchè la ditta inglese che la rappresentava prendeva provvigioni, ma i contratti si perfezionavano a Rheims e invece in casi ulteriori han deciso che debbano pagare le ditte Watt, americana, Thurner, di Boston nel Massachusetts, la ditta Bourbon di Bordeaux e Pommer di Rheims.

Come ho detto, la legge inglese è del 1855. Da questa data non è mai stata modificata; l'articolo che ho letto si applica ora, come venti anni fa, nei casi citati dall'onorevole Albasini-Scrosati, come si applicava nel 1855.

Che cosa è mutato? È mutato questo: che il bilancio dell'ultimo esercizio inglese si presentava con un disavanzo di poco inferiore ai 500 milioni di lire italiane, che era stato gravato dalla enorme spesa di 225 milioni annui, per le pensioni sulla vecchiaia, spesa che aumenterà, che era stato gravato dalle spese, e si sapeva che nell'esercizio successivo sarebbero aumentate, per gli armamenti navali.

Molto probabilmente il Cancelliere dello Scacchiere deve aver dato istruzioni ai suoi dipendenti di applicare le leggi, sempre con giustizia, ma con severità, con rigore maggiore di quello che si usava negli anni delle vacche grasse.

Non vi può essere il menomo dubbio, e dopo quattro anni di residenza in Inghilterra e di intima conoscenza della mentalità e delle varie forme della vita di quel paese, posso affermarlo con sicura coscienza, non vi può essere il menomo dubbio che non vi è mai stata nè alcuna intenzione di venir meno ai sentimenti d'amicizia verso l'Italia, nè di far differenza tra commercianti inglesi e stranieri, e tra stranieri di diversa nazionalità.

Il fisco aveva bisogno di riscuotere somme maggiori, ed ha applicato nelle riscossioni rigore e severità maggiori.

Può essere anche certo l'onorevole Albasini-Scrosati che non vi è stata alcuna *arrière-pensée* protezionista.

Il presente cancelliere dello Scacchiere è un liberista convinto e ardente. Il liberismo è stato la principale piattaforma della lotta elettorale. Sul liberismo egli ha pronunziato in due mesi, credo, tre o quattrocento discorsi. In uno di questi discorsi disse persino che i protezionisti operano contro la volontà manifesta di Dio, perchè se Dio avesse voluto il protezionismo, avrebbe dato ad ogni paese tutti i prodotti di cui abbisogna. Siccome invece a ciascun paese ha dato prodotti diversi, egli ha concluso: « è evidente che Dio vuole il liberismo ». (*ilarità*).

Dunque, voler apertamente il liberismo e tentare di eluderlo con l'applicazione della legge, è cosa assolutamente ripugnante all'indole inglese, e si può escludere con assoluta certezza. Non vedo quindi come si possa parlare (e lo stesso onorevole Albasini-Scrosati lo ha escluso) di rappresaglie; poichè l'opportunità o meno di rappresaglie si può discutere quando uno Stato estero applica un regime doganale a scopo protezionista, ma non quando si tratta dell'interpretazione e dell'applicazione di leggi

d'imposta, interpretazione ed applicazione che in ultima analisi poi sono dalle leggi inglesi deferite alla magistratura. Ha citato l'onorevole Albasini-Scrosati l'esempio dell'Italia.

Ora, noi abbiamo in Italia una legge che dispone presso a poco quello stesso che si trova nella legge inglese. E in Italia le leggi d'imposta sono applicate certo con indulgenza non maggiore di quella che si adopera negli altri paesi. Ho sentito più volte degli italiani censurare il nostro Governo; ma mai ho sentito muovere ad esso l'accusa di essere troppo largo e indulgente nell'applicazione delle imposte.

Voci. Questo no davvero! (*ilarità*).

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Nè ad italiani nè a stranieri. Gli articoli 2 e 3 della legge italiana del 24 agosto 1877 colpiscono i redditi mobiliari esistenti nel Regno anche se dipendenti da più vaste aziende residenti all'estero, e se i reddituari regnicoli o stranieri risiedono all'estero.

Il Ministero delle finanze e anche quello dell'agricoltura hanno scritto alcuni mesi or sono su questo argomento al Ministero degli esteri, esponendo il modo secondo il quale essi ritengono che la legge debba applicarsi in Italia, e non incoraggiando il Ministero degli esteri a presentare reclami e lagnanze all'Inghilterra per eccesso di fiscalismo.

Ha citato, è vero, l'onorevole Albasini-Scrosati l'esempio di una o due sentenze di magistrati italiani che hanno dato torto al fisco nostro in controversie anche con stranieri. Io non conoscevo quelle sentenze. Il Ministero delle finanze non ce le aveva comunicate; ma invece ci ha comunicate le sentenze che gli danno ragione e che danno torto a quei commercianti stranieri che si trovano in condizioni analoghe a quelle in cui si trovano in Inghilterra i commercianti italiani.

Ed ha citato appunto l'esempio della ditta Krupp, di Bendsdorf, e di Chabrière Morel e C. di Lione e una sentenza del 5 luglio 1907.

Questa essendo la situazione, che cosa si può fare? È evidente che non si possono fare rimostranze diplomatiche. In via amichevole e privata si può pregare il nostro ambasciatore di ritentare, come feci io allora, di vedere se v'ha modo di moderare lo zelo degli agenti fiscali, si potrà forse anche esaminare l'opportunità o meno di una conferenza internazionale, non limitata

all'Italia e all'Inghilterra, e non limitata a questa questione speciale, ma estesa a tutta la vasta materia dell'applicazione delle imposte a cittadini di varie nazioni.

È un arduo problema; non posso io dire all'onorevole Albasini-Scrosati nè che il Governo prende impegno in questo senso, nè che il Governo rifiuta assolutamente, poichè la sua idea mi era ignota, egli l'ha espressa solo pochi minuti fa. Io non potrei dargli una risposta, se non previ accordi coi ministri competenti, col presidente del Consiglio e coll'intero Gabinetto! Non so se sia proprio l'Italia la nazione più indicata per prendere iniziative di questo genere, poichè, ripeto, non credo che il nostro Governo, sia all'interno sia all'estero, abbia la riputazione di essere eccessivamente largo e mite in fatto d'applicazione d'imposte.

Senza essere profeta, anzi ritenendo che l'ufficio di profeta sia in massima difficile, non temo di fare una eccezione in questo caso, profetando che l'onorevole Albasini-Scrosati non sarà interamente soddisfatto. Spero però che egli vorrà tener conto delle osservazioni che gli ho esposte, e non vorrà dubitare che gl'interessi dei nostri esportatori, come tutti gl'interessi dell'economia nazionale, stanno sommamente a cuore al Governo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, ha facoltà di parlare.

LUCIANI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Anche per quanto si riferisce alla competenza del ministro d'agricoltura, industria e commercio, io avrei da fare delle dichiarazioni sostanzialmente analoghe a quelle esposte con tanta limpidezza e lucidità dall'onorevole ministro degli esteri. Preferisco quindi puramente e semplicemente riferirmi alle medesime.

PRESIDENTE. L'onorevole Albasini-Scrosati ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ALBASINI-SCROSATI. Avevo creduto mio dovere di portare innanzi alla Camera questa questione, e ora credo di poter rilevare come l'onorevole ministro degli esteri ne abbia egli pure riconosciuta la gravità.

Io non vorrò certamente esaminare quale sia l'interpretazione da dare al testo della legge inglese, che l'onorevole ministro ha letto. Egli ha accennato a due principi, che in applicazione di questo testo, sono stati formulati dalla giurisprudenza inglese. Sono

due principi, in cui la Camera avrà potuto ammirare forse una volta di più l'acume dell'intelletto inglese ma non una eccessiva chiarezza. Non è qui il luogo ad ogni modo di addentrarci nell'esame di questioni giuridiche eccessivamente minute: a me importava solo richiamare l'attenzione del Governo e della Camera sopra questo fatto di notevole importanza; il fatto cioè che gli esportatori italiani dovessero essere colpiti da un doppio onere, e cioè dall'imposta di ricchezza mobile e da un'imposta identica all'estero. È questo il fatto, sul quale il Governo dovrebbe meditare, poichè le industrie italiane hanno già troppi ostacoli da superare; e non è da augurarsi che ad ogni istante nuovi ostacoli di indole finanziaria attraversino loro la via e ne impediscano la libera espansione.

L'onorevole ministro degli esteri ha fatto un grande elogio del magistrato inglese e a questo magistrato io rendo il dovuto omaggio. Non ho alcun dubbio sulla sua perfetta rettitudine e sulla sua illuminata coscienza. Ma questa questione non riguarda il magistrato inglese; qui non si tratta di vedere se il Governo inglese o l'italiano possano cercare di esercitare una influenza sulla coscienza del magistrato inglese, per indurlo ad applicare, per ragioni di convenienza, criteri che dal punto di vista strettamente giuridico egli respingerebbe.

Io avrei desiderato che il Governo italiano cercasse di esercitare la sua influenza sul Governo britannico. Queste non sono questioni che senz'altro devono essere rimandate al giudizio della magistratura.

Prima esse debbono essere risolte dagli agenti, che direttamente dipendono dal potere esecutivo; quindi spetta al potere esecutivo di dare quelle disposizioni, che, mentre rispondono alla retta e savia interpretazione della legge, rispondono anche ai principi di equità, ed aggiungo, di convenienza internazionale.

Ho accennato ad un precedente. Il Governo francese credette circa vent'anni addietro di intervenire a tutela degli esportatori francesi.

L'onorevole ministro degli esteri, non ricordando esattamente la cosa, rilevava come egli ignorasse per quali ragioni speciali il Governo francese avesse stimato suo dovere di intervenire. Non credo che vi fossero allora delle ragioni speciali; credo che allora il Governo britannico abbia giudicato suo interesse rendere omaggio non solo alla ragione giuridica, ma anche alla

convenienza di mantenere i migliori rapporti col Governo francese.

Mi auguro che questa stessa ragione di convenienza il Governo inglese senta nei riguardi del Governo italiano.

Non è mutata la legge, diceva l'onorevole ministro degli esteri; è mutata soltanto l'applicazione, perchè è sopravvenuta la ragione di indole finanziaria; la quale ha fatto sì che l'applicazione della legge diventasse più rigorosa che pel passato.

Ora è certamente doloroso che di questa rigida applicazione debbano essere vittime gli stranieri...

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Anche gli inglesi.

ALBASINI-SCROSATI. Anche gli inglesi; ma essi potranno subire una rigida e giusta applicazione della legge. Però secondo il mio modesto avviso l'applicazione che si fa in riguardo agli italiani non corrisponde al testo della legge inglese, non è giusta; quindi l'opportunità, anzi la necessità del reclamo.

L'onorevole ministro ha accennato che l'applicazione delle leggi fiscali non è in Italia eccessivamente mite. Non certo io vorrò contrastare a lui in questa materia. Però, se egli ha creduto di ricordare alcune sentenze che non conosco e che non ho potuto trovare nelle raccolte di giurisprudenza, le quali danno ragione al fisco, non ha contestato che vi fossero altre sentenze, che rappresentano la più retta applicazione della legge sull'imposta di ricchezza mobile, e che sono ugualmente conformi al diritto e favorevoli all'interesse delle ditte straniere.

Lo scopo principale, per cui io ho presentato la mia interpellanza, era di insistere perchè il Governo italiano, non solo facesse uffici presso il Governo britannico allo scopo di ottenere una più mite ed equa applicazione della legge sull'*income tax*, ma anche iniziasse presso i Governi esteri le pratiche necessarie per giungere ad una convenzione, che sanzioni in materia fiscale giuste regole di diritto.

L'onorevole ministro degli esteri non ha creduto di accettare questo mio invito o quanto meno lo ha accettato in una forma tale per cui io, che non sono profeta, come del resto non lo è lui, credo di poter predire che il successo non arriderà ai suoi sforzi.

Egli però ha accennato alla possibilità di studi diretti alla stipulazione di un accordo internazionale...

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Non posso prendere impegni.

ALBASINI-SCROSATI. Ella non prende impegni, ma ha acconsentito allo studio della materia.

Io prendo atto delle dichiarazioni del ministro con la speranza che i suoi studi non siano eccessivamente lunghi e diano risultati fecondi. Però voglio anche augurarmi che egli senta la necessità di una azione più vigorosa presso i Governi stranieri affinché sia in ogni caso eliminato per l'esportazione italiana il pericolo di una doppia tassazione per lo stesso titolo.

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza degli onorevoli Murri e Fera al ministro di grazia e giustizia, « intorno ai criteri con i quali intenda di vigilare i seminari italiani, per l'osservanza delle leggi e la tutela dei diritti dello Stato, per riguardo all'ordinamento ed all'amministrazione di tali enti ».

L'onorevole Murri ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

MURRI. Onorevoli colleghi, l'argomento del quale debbo oggi occuparmi, e me ne occuperò brevemente, è di quelli di cui la Camera italiana ha perduto da qualche tempo l'abitudine di occuparsi, non per mancanza di interesse oggettivo di essi, ma perchè è mancato l'interessamento diretto di questa Camera per molti anni a tutti quelli che sono i problemi ideali della vita, i problemi dello spirito; è mancato l'interessamento politico, che non era mancato alla generazione precedente, per il fatto che la ricostituzione dell'unità italiana rendeva necessaria una lotta con l'istituto ecclesiastico; ed infine è mancata anche la occasione, che poteva venire da un conflitto con le forze clericali, in quanto, sotto il governo di Leone XIII, esse furono tenute a parte dalla nostra vita pubblica.

Parrebbe ora che, col ritorno dei cattolici alla vita pubblica, con la loro larga partecipazione alle lotte politiche, dovesse esser rinato il motivo di occuparsi delle questioni religiose; eppure, almeno per il momento, non è così, perchè i nostri deputati non sono venuti a trovarsi in contatto immediato con i credenti e i cattolici e col clero stesso (che avevano bene diritto di rientrare nella vita pubblica non soltanto, ma di portare anche il loro speciale convincimento religioso nell'esame dei vari argomenti politici); ma, tra il deputato o il candidato e l'elettore cattolico, si è trovato di mezzo lo stesso istituto ecclesiastico, il quale ha accaparrato per suo

conto i voti dei cattolici ed ha imposto al candidato di fare i conti con esso; sicchè il nostro mondo politico ha dovuto non già, portando la sua attenzione sul cattolicesimo e sulle varie correnti che lo agitano e i problemi vitali che sono posti innanzi ad esso, esaminare le varie preoccupazioni, che i cattolici potevano portare nella vita pubblica, ma subire la politica dell'istituto ecclesiastico e quindi abbondare in debolezza verso di esso, piuttosto che tornare sui suoi passi, per riprendere le tradizioni dell'antica politica ecclesiastica.

Tuttavia, se vogliamo ritrovare il filo spezzato di questo interessamento della Camera italiana per tali questioni, se vogliamo risalire alla generazione precedente, alla generazione che tanti problemi spirituali e politici risolse, e soprattutto quello della nostra costituzione nazionale, troviamo subito come questo problema del quale oggi mi occupo, dei seminari, preoccupasse intensamente, dal 1848 al 1875, i principali nostri uomini politici, che allora diressero la vita pubblica e lo Stato italiano, i quali mostrarono di sentire chiaramente che il problema dei seminari era non soltanto problema di una larga portata per la nostra gioventù, ma soprattutto era il problema del clero di domani, dell'ufficio che l'istituto ecclesiastico avrebbe rappresentato nel nostro paese.

Già nel 1861 si affermava, con decreto reale, come i seminari fossero soggetti, per tutto quello che riguardava la tutela superiore dell'ordine pubblico, alla vigilanza del Governo del Re e, particolarmente, del ministro di grazia e giustizia.

Nel 1863 il ministro Pisanelli andava anche più innanzi ed affermava come lo Stato italiano, non soltanto aveva diritto di interessarsi di ciò che riguardava i seminari dal punto di vista della tutela dell'ordine pubblico, ma aveva un altro più grave diritto ed ufficio.

Egli scriveva: « Comunque avesse dovuto il Governo convincersi del bisogno di un forte impulso al progresso degli studi del clero, per raggiungerlo alle condizioni dei tempi, ai bisogni di questa patria ed alla dignità stessa del ministero ecclesiastico, comunque avesse potuto pretendere anche in ciò un maggiore ingerimento, ecc. ».

Questo pensava allora il ministro Pisanelli e pensavano i suoi contemporanei, tutti i suoi colleghi nella vita pubblica: che lo Stato aveva diritto di intervenire in ciò che riguardava l'educazione ecclesiastica,

anche perchè un forte impulso dato al progresso degli studi ecclesiastici « raggiugliasse il clero alle condizioni dei tempi ».

E poi anche nel 1865, il ministro guardasigilli del tempo, onorevole Cortese, e il ministro delle finanze Sella, presentarono un disegno di legge per una radicale riforma dell'istituto ecclesiastico, la quale riguardava soprattutto la soppressione delle diocesi. Si voleva che tante fossero in Italia le diocesi, quanti erano gli arcivescovati e quanti erano i vescovati non soggetti ad alcun metropolitano (e di circa 270 che erano sarebbero divenute soltanto 63). A questa riforma andava parallela l'altra dei seminari ecclesiastici. E si proponeva allora, opportunamente, come mostrò poi tutto lo svolgersi dei fatti, che i seminari si limitassero soltanto all'educazione speciale e professionale di coloro i quali sono direttamente avviati alla carriera ecclesiastica.

Ma subito si delineò dinanzi al legislatore italiano e dinanzi alla Camera, dove autorevoli uomini se ne fecero interpreti, un altro problema. Dovevano i seminari, in quanto essi hanno ed includono anche i corsi di educazione secondaria e in quanto i giovani vi entrano, come voleva il Concilio di Trento, subito dopo che essi hanno imparato a leggere e scrivere, cioè a dire, dopo le elementari, e poi via via, per gli studi ginnasiali e liceali, li avviano alla teologia, dovevano questi seminari essere considerati come istituti privati e, quindi, soggetti alla legge fondamentale che regola le nostre scuole, alla legge Casati, oppure sottratti a qualunque diritto o ingerenza dello Stato? Dal punto di vista della nostra legislazione non è dubbio, come qualcuno ricordò qui, e come consentì anche l'onorevole Meda, non è dubbio che le scuole e i seminari dovessero essere equiparati alle scuole private. E pure non fu questa la massima, la giurisprudenza seguita dal ministro di grazia e giustizia e dal ministro della pubblica istruzione; in quanto si volle e spesso si dichiarò che quegli istituti, se si limitavano ad educare dei chierici interni alla carriera ecclesiastica, erano sottratti a qualunque sorveglianza didattica dello Stato.

Ma anche questa libertà piena concessa alla Chiesa, aveva una eccezione, che io mi permetto di ricordare con le parole stesse, con le quali è formulata dal ministro Scialoja, in una sua circolare del 1872; imponeva allora il ministro agli ispettori scola-

stici che, di anno in anno, essi chiedessero ai vescovi la lista degli insegnanti nei seminari, per vedere se, tra questi, ce ne fosse alcuno indegno dell'ufficio e quindi per prendere i debiti provvedimenti.

Poi ancora nel 1868 e, più tardi, nel 1873, alla Camera furono fatte proposte da autorevoli deputati, perchè si risolvesse la questione più volte esaminata, perchè si proibisse ai seminari di ricevere alunni i quali fossero al di sotto dei diciotto anni, o, meglio, perchè si vietasse di ammettere ai corsi di teologia dei giovani che non avessero conseguito la licenza liceale.

Quale è, o signori, lo scopo di questa desiderata disposizione? Permettetemi di ricordarlo con le parole di un ministro.

Il 10 luglio 1867 il ministro Coppino dichiarava alla Camera: « È pur sempre un grave perturbamento nelle famiglie quando, mancata all'alunno la vocazione, esso esca dal seminario non convenientemente preparato alle diverse professioni laicali ».

E si osservava allora e si è osservato più tardi come circa i nove decimi di coloro che entrano nei nostri seminari non ci entrano già perchè nelle famiglie loro, o in essi stessi, sia vivo e prevalente l'impulso o l'istinto verso la vocazione dello stato ecclesiastico, ma perchè i seminari stessi, per il modo come sono costituiti, per i posti gratuiti che hanno, per le agevolazioni che offrono, permettono di seguire il corso degli studi ad alunni, ai quali ogni corso di studi sarebbe stato altrimenti chiuso.

E quindi si nota giustamente come di quelli che dai seminari passano al sacerdozio la metà almeno non avrebbe affrontato le difficoltà, nobili ed eroiche difficoltà, se volete, del sacerdozio, se alla vigilia di entrare in teologia, di ricevere il subdiaconato, si fossero trovate aperte dinanzi altre vie.

E quindi, onorevoli colleghi, la gravità di questo problema, il quale consiste in questi due punti fondamentali: che vi sono in Italia numerosi giovani, i quali, per difetto di vigilanza dello Stato, perchè lo Stato non ha saputo in tutto questo tempo tutelare quegli alti fini di libertà personale, di libero sviluppo della personalità umana, di educazione (i quali sono certo suoi propri e riguardano tutti coloro che agiscono ed operano nell'ambito dello Stato) si sono trovati in una professione che non era loro consentanea, a portare un peso, nobile ripeto ed eroico, ma che non era fatto per le loro spalle e che essi quindi non potevano che abbassare.

Il secondo gravissimo inconveniente è stato questo, che in Italia abbiamo avuto in realtà una generazione di sacerdoti, come anche una generazione di cattolici, la quale, per difetto di un libero e spontaneo moto dell'animo verso la fede professata, si è venuta trovando sempre più debole innanzi all'imperio ed al dominio dell'istituto ecclesiastico, preoccupato dei suoi interessi e fini gerarchici assai più che della vita religiosa del paese.

Basta paragonare la generazione di cattolici che l'Italia ha avuto nel tempo del risorgimento alla presente generazione per vedere quanto grande sia la differenza.

Trenta, quaranta, cinquant'anni indietro non era ancora vietato ai cattolici di parlare liberamente di molti problemi, non era vietato ad essi di seguire un indirizzo politico diverso da quello che imponesse l'istituto ecclesiastico, non era vietato di partecipare largamente e liberamente ai più larghi e possenti moti della cultura temporanea; e noi sappiamo come largamente e possentemente in quelle generazioni cattoliche di grande animo abbiano contribuito al rinnovamento spirituale e politico del paese. Ma poi, appunto per il difetto di questa sincera vocazione religiosa, appunto per la mancanza di questa libertà con cui gli animi si muovono verso il sacerdozio e verso le loro credenze, ripensate e ripossedute con libero sforzo personale, si è venuta sempre più imponendo la tendenza a non vedere nel ministero ecclesiastico e quindi di rimbalzo in tutta la professione religiosa che la sequela docile dell'ecclesiasticismo e della Chiesa ufficiale, la quale aveva i suoi fini politici, ed a cui, per questi fini politici, conveniva, per quanto era possibile, ritardare e soffocare qualunque libero movimento di critica e di iniziativa.

Cosicchè poco alla volta si è venuti a questo in Italia, che oggi si professa apertamente e si pratica questo principio, che ai cattolici italiani non è permessa nessuna libertà di critica degli atti dei loro superiori, anche se essa sia serena ed ispirata ad un fervido affetto per la religione; che essi debbono docilmente e ciecamente seguire i loro superiori anche quando questi diano comandi economici e politici. E quindi nelle stesse elezioni politiche, vale a dire là dove ha le sue origini e si costituisce la sovranità nazionale, i cattolici non hanno facoltà di intervenire liberamente come cittadini con tutta la loro autonomia e libertà, ma intervengono soltanto in quanto un co-

mando speciale ed espresso dei superiori impone ad essi di votare per questo candidato e vieta ad essi di votare per un altro candidato.

Permettetemi, perchè è cosa molto recente, di ricordare l'ordine diramato dalla curia vescovile di Modena, per mezzo del Comitato diocesano, nell'elezione che ha avuto luogo ieri a Modena: « Il Comitato diocesano di Modena avverte i cattolici che nelle prossime elezioni politiche, per le particolari circostanze locali, sono facoltizzati ad intervenire alle urne votando per il candidato che sarà proposto dalla Associazione elettorale cattolica modenese ». Vale a dire l'autorità ecclesiastica, che aveva imposto il divieto di partecipare alle elezioni a tutti i cattolici, ritira questo divieto, ma lo ritira soltanto perchè essi possano votare per un determinato candidato, continuando a vietare di votare per l'altro candidato. (*Commenti*).

Ora, onorevoli colleghi, è evidente che questa condizione di cose è piena di inconvenienti gravissimi, non soltanto per la Chiesa e per l'istituto ecclesiastico, ma per tutta quanta la vita politica del nostro paese.

Quindi la questione di riformare e riordinare i seminari si imponeva allora, come si impone oggi; tanto che lo stesso pontefice Pio X, appena chiamato al governo della Chiesa, si propose anch'egli di riformare i seminari.

Ed è qui, onorevole ministro, che io richiamo la sua attenzione.

Si vide che in molte diocesi italiane era impossibile di continuare ad avere seminari gracili, ai quali mancavano alunni e che quindi non potevano avere un corso sufficiente di studi. Ed allora si pensò di raccogliere parecchi di questi seminari (proprio quello che il legislatore italiano aveva pensato, ma non aveva saputo fare 30 anni prima) e di fare per ogni regione un seminario, là dove le circostanze lo permettesero, e di raccogliere in questo gli alunni delle varie diocesi. Si pensò di fare dei seminari interdiocesani.

Ora, che cosa deve fare lo Stato dinanzi a questo?

Vi è una precisa disposizione di legge che dice che nuovi seminari non possono essere costituiti o che i vecchi seminari non possono essere riformati, senza un regio *exequatur*. La ricordava già il ministro Scialoja nella sua circolare da me poc'anzi citata, ribadendo appunto le disposizioni

della legge delle guarentigie, che imponeva questo.

Ma poi, o signori, rinasceva sotto questo aspetto la questione di cui ho detto dianzi. Poichè quando dai seminari locali delle singole diocesi si fosse staccata la teologia, e questa fosse concentrata negli istituti interdiocesani, quegli altri istituti, che rimanevano o potevano rimanere nelle varie diocesi, erano poi da considerarsi come seminari?

Ricordate che già per Ruggero Bonghi bastava il fatto che un seminario accettasse degli alunni esterni a frequentare i suoi corsi, perchè esso cessasse di avere quella specie di tacito privilegio, che gli era stato concesso dallo Stato, e rientrasse *ipso facto* sotto le leggi dello Stato riguardanti la pubblica istruzione.

Ora, quando da questi seminari si è staccato il corso teologico, quando essi sono in realtà divenuti convitti ecclesiastici, come si può più sottrarli alle leggi le quali impongono che tutte le scuole private siano vigilate dallo Stato e fissano le condizioni precise alle quali esse debbono obbedire per esistere?

Molto più ritengo esser questo il caso quando avvenga (e desidero essere su questo punto illuminato dall'onorevole ministro) che le rendite di questi enti, in genere molto scarse, vadano ad alimentare il seminario maggiore, rimanendo quindi nei seminari minori i corsi di ginnasio e liceo affidati alla cura e all'iniziativa del vescovo ed alle offerte che egli può raccogliere.

Altro motivo per ritenere che essi non sono più seminari e debbono rientrare sotto le leggi comuni, che regolano le scuole private; che deve intervenire la legge Casati e l'onorevole ministro della pubblica istruzione per farla osservare.

Ma vi è un altro fatto il quale ha complicata la questione. Poichè questa riforma dei seminari che sotto certi aspetti era in realtà suggerita da un'equa valutazione dei bisogni dei tempi, sotto altri aspetti doveva non già correggere i difetti di cui ho parlato, ma in qualche modo intensificarli. Si voleva, cioè, raccogliere gli alunni da preparare al sacerdozio sotto una più ferrea disciplina.

Si voleva rendere maggiore la separazione che si era creata già fra essi ed il mondo circostante; essere più sicuri di impedire che in questi giovani penetrasse la cultura moderna e che essi fossero avvelenati, come si direbbe dall'altra parte, dalla

lenta e sottile penetrazione della critica; che insomma non entrasse nelle loro coscienze un germe il quale facesse temere che più tardi, quei preti, consapevoli e colti, non sarebbero stati in tutto strumenti docili nelle mani dei loro superiori.

Si voleva, ripeto, rendere più piena la separazione di questi alunni dal mondo esterno. Ed infatti, onorevoli signori, s'affacciò subito una tendenza, quella di affidare questi istituti ecclesiastici, che erano i seminari interdiocesani, all'ordine religioso che ha rappresentato per secoli e che anche oggi rappresenta nella Chiesa cattolica questa tendenza di accentrare tutto nella Chiesa, sotto una autorità suprema, assoluta, insindacabile ed irresponsabile, a tutti i cui placiti dovessero i soggetti sottostare passivamente e ciecamente, come cadaveri.

Ed infatti, nel seminario interdiocesano delle provincie pugliesi, il quale è stato istituito a Lecce, in un locale che era prima proprietà dei gesuiti, sono appunto i gesuiti che hanno avuto incarico d'educare la gioventù; e ad essi ufficialmente e direttamente è stato affidato il governo di quel seminario.

Quando si parlava del concentramento dei seminari della Campania, anche allora fu proposto di affidare ai gesuiti il seminario che da questo concentramento si sarebbe ottenuto. E fu appunto allora che io pregai l'onorevole Orlando di occuparsi della cosa (egli era ministro guardasigilli); ed egli infatti trovò l'argomento interessante e tale che fosse dovere del ministro d'intervenire. Fu così che egli promosse l'inchiesta, della quale i risultati stanno nelle mani del presente ministro guardasigilli.

A questo punto, debbo rispondere ad una difficoltà che è certamente nell'animo vostro, onorevoli colleghi. Voi direte: ma perchè insistere ancora in questi vecchi criteri d'intervento dello Stato in ciò che è istituto ecclesiastico e vita interna della Chiesa? Perchè rievocare le leggi italiane che vietano ai gesuiti di esistere collettivamente nel nostro paese, che vietano ad essi, quindi, molto maggiormente, di entrare in istituti conservati che debbono essere sotto la direzione dello Stato, e di assumere la direzione di questi istituti? Poichè conviene ricordare, e fu anche ricordato recentemente dall'onorevole Chiesa nell'ultima discussione sul bilancio di grazia e giustizia, come i gesuiti, in Italia, non solo siano colpiti dalla comune legge che priva

le congregazioni religiose della personalità giuridica, ma siano colpiti da una legge speciale la quale vieta ad essi di esistere come associazione libera.

Questa legge fu fatta prima in Piemonte, nel 1848, e poi fu, via via, estesa a tutti i vecchi Stati che venivano a far parte del nuovo Stato italiano, sino a prima del 1866. Non fu estesa alla Toscana ed alla Lombardia; ma colà vigeva una vecchia legge, del secolo precedente, la quale vietava ai gesuiti di costituirsi in associazione. Non c'è che il Veneto e la provincia romana, dove la legge proibitiva non sia stata promulgata e sia permesso ai gesuiti d'esistere come associazione.

E qui mi sia permesso di citare una circolare dell'onorevole Villa, ministro guardasigilli nel 1880. Diceva il guardasigilli, in una sua circolare del 27 settembre 1880, n. 939-bis (si parlava anche allora di rivoltelli d'oro, che, per la persecuzione delle congregazioni religiose in Francia, trasmigravano in Italia): « Importa ricordare che questo sodalizio non viene soltanto privato della sua personalità civile; ma che, con le disposizioni legislative, pubblicate nelle varie provincie del Regno, si vollero essenzialmente stabilite delle cautele efficaci ad impedire che esso potesse in qualunque modo rivivere. La legge lo colpisce pel carattere speciale dei suoi ordinamenti e delle sue tendenze; e considera circondati di legittima suspizione gli individui che ne fecero parte, finchè non sia interamente spezzato il vincolo di soggezione che li avvince ancora alla regola professionale ».

Quindi essi non hanno facoltà d'esistere nelle provincie meridionali, come in altre, e non possono, molto meno, ricevere in consegna la direzione d'un ente ecclesiastico, conservato dalle leggi eversive, sul quale si deve esercitare la sorveglianza dello Stato.

Ma qui, ripeto, qualcuno di voi chiederà: perchè volete riaffermare queste disposizioni illiberali?

Vi dico sinceramente che io sono fervido fautore della libertà in materia religiosa; io desidero che lo Stato italiano non soltanto non consolidi in qualche modo il privilegio ecclesiastico e i suoi corrispondenti diritti giurisdizionalistici; ma che si trovi modo di concedere una vera libertà a qualunque professione religiosa; che si costituisca un diritto che permetta allo Stato di disinteressarsi interamente di quello che è il pensiero religioso, la credenza dei

cittadini; ma, finchè non si sia venuti a questo, finchè i benefici della libertà non garantiscano noi da quelli che oggi sono gli inconvenienti del privilegio ecclesiastico, noi abbiamo diritto di chiedere che, giacchè un privilegio esiste; giacchè abbiamo una Chiesa di Stato; giacchè a questa Chiesa si permette anche, impunemente e contro la legge, di costituirsi in partito e quindi in partito di privilegio; giacchè, nell'interno della Chiesa, un ordinamento giuridico, ribadito in qualche modo dallo Stato, vincola e trattiene e soffoca tutte le libere iniziative; giacchè tutto questo avviene, abbiamo, dico, il diritto di volere che, in qualche modo, anche quelli che erano i compensi che lo Stato aveva in mano, per impedire, per trattenere almeno, gli inconvenienti di questo privilegio, siano usati.

Passiamo, se si vuole, al regime della libertà; ed io ne sarò il più lieto fra tutti; ma, finchè non ci avvenga di passare a questo regime, ci si consenta di fare appello alle leggi che ancora esistono e che ancora debbono valere per trattenere e temperare il privilegio ecclesiastico vigente in Italia.

Mi affretto verso la fine.

Noi vogliamo, in sostanza, che, non lo Stato, ma la coscienza religiosa, la quale riacquista i suoi diritti e le sue innate e spontanee facoltà, abbia modo d'intervenire a modificare l'istituto ecclesiastico, a modificare i rapporti fra i cattolici e ad adattarli a quelle che sono le condizioni nuove dei tempi.

Si è detto da qualcuno, lo disse, per esempio, l'onorevole Torre nel *Corriere della Sera* (mi duole che l'onorevole Torre non sia presente), che noi, io ad esempio, noi che abbiamo cercato di svolgere nella Chiesa un'azione rinnovatrice, vedendo che quest'azione era fallita, vedendo che noi eravamo messi fuori, abbiamo preteso di rivolgerci allo Stato e di avere dallo Stato, non dico un compenso per la prima azione fallita, ma quasi una specie di rivalsa.

Orbene, io non sto a difendere me stesso (qualunque pensiero di vendetta è interamente alieno dall'animo mio), ma dico soltanto che non è questo il modo di considerare la questione.

Per noi, Chiesa o Stato non sono che strumenti della coscienza umana; per noi quello che vale non è l'istituto esteriore, ma è lo spirito che lo informa, che se ne serve per i progressi della cultura; e quindi importa poco che si tratti, in questo caso,

di Chiesa o di Stato; ci sono delle coscienze che soffrono; ci sono dei giovani che desiderano una più libera ed efficace educazione; ci sono degli uomini i quali trovano anche nello Stato qualche strumento per procurare, secondo i loro convincimenti, che questo avvenga.

E quindi ovvio che noi vogliamo che lo Stato abbia (e che noi vogliamo avere, operando nello Stato, in quanto ciò lo riguarda) una nuova politica ecclesiastica, politica che tenda verso la libertà. E il tendere verso la libertà significa abolire gli antichi privilegi e quindi significa trascinare tutti, volenti o nolenti, sul terreno della libertà.

Due questioni adunque, onorevoli colleghi, mi hanno indotto a sollevare il presente dibattito nella Camera; anzitutto quella che riguarda la inopportuna ed illegale presenza dei gesuiti in alcuni seminari interdiocesani, e poi la questione dei seminari e dei corsi liceali e ginnasiali che sono in essi.

Io aveva presentato un'interpellanza rivolta insieme al ministro dell'istruzione pubblica ed al ministro di grazia e giustizia, ma l'onorevole Credaro ha desiderato che di questo argomento, per la parte che riguarda il suo Ministero, si parlasse quando verrà in discussione il bilancio dell'istruzione pubblica.

Io la risolleverò allora, ponendo in brevissimi termini la questione al ministro, perchè mi risponda; poichè quanto ai principi fondamentali in materia, mi pare di avere sufficientemente, senza abusare della pazienza della Camera, illustrato e svolto il mio pensiero.

E concludo. Onorevole ministro di grazia e giustizia, io non so quando nel nostro paese sarà possibile di riprendere in mano i problemi della politica ecclesiastica. Spero che questo non tarderà molto, perchè ormai da varie parti si comincia a sentire che per troppo tempo noi abbiamo trascurato tutto quello che riguarda i problemi dello spirito e la formazione e la vita delle coscienze, e che quello che si connette con essi, nell'ordinamento dei nostri istituti giuridici e nell'opera educatrice dello Stato, deve essere fra i più delicati uffici di questo e non può esser trascurato senza offendere e ferire in qualche modo l'origine stessa delle attività spirituali del paese.

Ma intanto l'opera vostra immediata, onorevole ministro di grazia e giustizia, sia di buon auspicio per l'avvenire.

Ricordate voi agli italiani come lo Stato

ha il dovere, non soltanto di esercitare una assidua vigilanza su tutti gli istituti che dipendono da esso, ma soprattutto di vigilare che la gioventù italiana sia educata in base a quei fondamentali criteri di rispetto della personalità e della libertà che oggi devono essere da tutti accettati, e che quindi a vecchi e viziosi sistemi educativi non è permesso di segregare parte dei nostri giovani per impedire o rendere difficilissimo ad essi di rientrare domani nella vita libera delle professioni civili e portarli, parte inconsapevoli e parte contro la loro volontà, ad accettare un ufficio che essi sentono non esser per loro. Vi assiste, onorevole ministro, la legge; vi assiste una evidente ragione di Stato.

Noi non domandiamo che sia turbata la libertà, ma sì che siano tratti sul terreno della libertà quelli i quali oggi dei nostri liberi ordinamenti si servono spesso per educare coscienze servili al loro sogno di dominio e di assoluta autorità.

Noi sappiamo che questo sogno di dominio non prevarrà, perchè lo vieta tutto lo spirito della vita contemporanea. Ad ogni modo esso perturba ancora profondamente la vita spirituale del paese, comprime ed umilia il sacerdozio e sparge di vittime doloranti, di poveri giovani delusi ed intristiti, la via del suo insano proposito.

A voi, onorevole ministro guardasigilli, il provvedere. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

FANI, ministro di grazia e giustizia e culti. Onorevoli colleghi! Ringrazio l'onorevole Murri di aver portato in seno all'Assemblea una questione che ha la sua gravità e la sua importanza; e sono in condizione di poter dire che gli uomini maggiori del Parlamento hanno inteso, come egli l'ha intesa, la questione che ora ha discussa.

Egli li ha ricordati e non posso a meno di non ringraziarlo anche a nome della loro memoria onorata.

Studiando questa questione, in seguito alla interpellanza presentata, mi sono persuaso che la tradizione di quella gente non è interamente sparita e non è abbandonata nel Ministero che ho l'onore di rappresentare e che così si sente, come egli ha parlato, a proposito di codesti istituti.

Ed è naturale; sono 288 i seminari in Italia: sono dunque 288 collegi nei quali cresce e si educa una gioventù a cui domani si dovrà domandare l'adempimento dei doveri di cit-

tadino. Può dunque un ministro italiano ritenersi indifferente dinanzi ad un problema come questo? Deve essere questa gioventù, chiusa in questi collegi, lasciata interamente in balia della Chiesa? Deve essere ancora in onore interamente la regola fissata dal Concilio di Trento al capitolo *De reformatione* a proposito di queste adunanze di giovani che venivano affidati interamente al vescovo *pro tempore*?

Ecco l'argomento, ecco il problema che l'onorevole Murri sottopone alla Camera.

Ora io penso che noi abbiamo una legge la quale non può e non deve permetterci di rimanere indifferenti ed incerti.

È una legge antica ormai ma il cui contenuto è sempre moderno, la legge Casati. In questa legge trovo questo articolo che mi pare che nella sua brevità risolva chiaramente la questione:

« Il ministro dell'istruzione pubblica governa l'insegnamento pubblico in tutti i rami e ne promuove l'incremento; sorvegliava al privato a tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico ».

Questi collegi, quantunque, si chiamino seminari, non possono essere definiti come istituti privati ed autorizzare quindi la onesta vigilanza dello Stato per quanto ivi si compie?

Ecco la domanda semplice che rivolgo all'Assemblea e che debbono essersi fatta coloro che vennero ricordati dall'onorevole Murri e cioè gli onorevoli Cortese, Pisanelli e Coppino. Ed è la domanda che ci dobbiamo fare noi per rispondere adeguatamente alla interpellanza che ci è stata rivolta.

Lo so, la dottrina ha considerato in modo diverso codesta vigilanza dello Stato sui seminari ed ha detto: vigilate, sì, ma unicamente nel caso, in cui in questi luoghi si impartisca altresì l'insegnamento secondario; in questo solo caso voi potrete entrare liberamente e non troverete difficoltà alcuna. Ma vi sono degli interessi morali d'ordine superiore, per cui a me pare che una vigilanza ragionevole debba essere in ogni caso e sempre autorizzata e permessa.

L'insegnamento secondario, sebbene dato poveramente ed in misura molto limitata, come diceva dianzi l'onorevole Murri, è dato in tutti i 288 collegi. E, se questa può essere una ragione, per cui allo Stato deve in certe circostanze venire aperta la porta di questi luoghi, mi pare che essa ricorra sempre, perchè in ciascuno di questi collegi viene,

oltre l'insegnamento religioso, impartita la istruzione classica.

Io quindi, francamente, per quanto sia temperatissimo nelle mie opinioni e non voglia, e non debba, andare al di là di quel, che consente la legge, non trovo una ragione adeguata perchè lo Stato debba avere un impedimento assoluto per poter penetrare, occorrendo, e vigilare ed accertarsi di quello, che avviene, nell'ambito della educazione e della istruzione, in questi collegi. Notate un'altra cosa. La questione fu sollevata innanzi alla nostra Corte suprema di Cassazione. Io sono, perchè oramai vecchio, un poco appassionato pei vecchi, e leggo qui in questa decisione, che ora ricorderò a voi, due nomi tra i giudici che la emanarono, i quali davvero non possono dirsi pregiudicati da soverchie tendenze ad un liberalismo compromettente: i nomi di Miraglia e di Tartufari.

Ora essi scrissero nel 28 febbraio 1885 una sentenza, in cui io leggo due preziose considerazioni, che mi sembrano magistrali, se penso al relatore e al presidente di quel collegio. Si faceva la questione appunto se lo Stato poteva, data un'apparenza qualsiasi di insegnamento secondario, penetrare nei collegi, detti seminari. Vi erano gli avvocati, che dicevano: no. Gli avvocati, si capisce, sono sempre disposti a difendere la causa, che è stata affidata al loro ingegno e alla loro coltura.

Ma ve ne erano di quelli, che dicevano: sì. A questi arrise la Cassazione con le due seguenti considerazioni: « che alla sentenza denunziata (perchè la sentenza della Corte d'appello aveva dato ragione agli avvocati, che dicevano: no) non fa ostacolo il riconoscimento della personalità giuridica, dovuta allo Stato, nè il fatto che nel detto seminario di Berceto si dia anche insegnamento secondario, perchè di questo insegnamento hanno pur d'uopo gli ecclesiastici.

« Ma nessun Governo può chiamarsi estraneo a questo insegnamento, sia pur dato a coloro, che si avviano alla ecclesiastica carriera. Siccome quello, che, comunque dato, è destinato principalmente ad informare la mente ed il cuore, non può essere trasandato dagli ecclesiastici per gli obblighi, che loro incombono verso la civiltà e verso la patria.

« Il Governo pertanto mancherebbe al proprio dovere se si chiamasse estraneo, e permettesse che se lo recassero in mano esclusivamente coloro, che alla patria, alla ci-

viltà, alla scienza, alla cultura sono pertinacemente infensi.

« Quindi la necessità di applicare la legge Casati alla istruzione dei seminari è palese, e male a proposito il seminario di Berceto pretende di avere la facoltà di impartire la cultura secondaria, e, nello stesso tempo postergare le salutari norme, che la disciplinano, così sotto l'aspetto morale, come nei riguardi della più alta cultura, intesa a formare la tempra e il carattere delle giovani generazioni.

« Vi sia o non visia la parificazione tra il seminario di Berceto ed i ginnasi, ciò che importa è che la cultura secondaria, comunque data, debba essere sempre sotto la vigilanza del Governo ».

Or dunque, in un caso come questo bastò una apparenza di un insegnamento secondario perchè la Corte di cassazione intervenisse e dicesse: entrate in quel seminario e vedete come la cultura è impartita. Ma non è di questo solo che bisogna occuparsi, quando si tratta dell'intervento dello Stato in questi collegi.

Qui ho un libro prezioso del Dall'Olmo, il quale, sulla questione della ingerenza dello Stato nei seminari afferma che l'intervento dello Stato è giustificato dal diritto che esso ha di imporre condizioni igieniche per i locali, da ragioni morali, in quanto all'indole ed al carattere dei maestri, alla natura degli studi e alle discipline scientifiche, in quanto al doversi compiere gli studi in certo ragionevole tempo e con certe forme.

Ragioni politiche infine, prosegue il citato autore, consigliano questa ingerenza in quanto non si permetta il disprezzo alle leggi e si ingeneri avversione alle patrie istituzioni.

Ora per tutto questo, quando non vi è una ragione, una legge che impongano, che segnino un divieto, il quale chiuda le porte allo Stato nella vigilanza dovuta a questi seminari, io, applicando la legge Casati e quelle ragioni di ordine pubblico, per me evidentissime che ho qui alla meglio e fuggacemente esposte alla Camera dico che spetta allo Stato la vigilanza e la ingerenza, nei debiti modi, sull'insegnamento e sul modo come procedono le cose nei nostri 228 seminari del Regno.

Mi pare che così si debba dire per conservare in modo autentico e fedele quelle tradizioni italiane segnalate dai nomi del Pisanelli, del Cortese e del Coppino, e dianzi ricordate dall'onorevole Murri; sono lieto

quando ricordo quelli che qui sedevano, e lamento che oggi non siano più, e che la Camera sia soltanto onorata dalla loro memoria.

Così io intendo dunque questa questione, e debbo dire, a giustificazione dei ministri miei predecessori, che essi pure questa questione l'hanno intesa così. Infatti ogni volta che se ne è offerta l'occasione essi sono addirittura intervenuti con la loro azione di sindacato, di vigilanza, di ispezione per ciò che riguarda l'andamento dei seminari.

Per esempio, nel 1865 molti vescovi del Mezzogiorno sorsero a protestare contro i nuovi ordinamenti politici, e fu allora che questi vescovi, per dispetto, chiusero i seminari, rifiutando di riaprirli. Le popolazioni insorsero. Il Governo intervenne. E come intervenne? Sequestrò tutte le rendite dei seminari chiusi e le destinò alla istruzione laica. (*Ilarità — Commenti*).

Bastò questa punizione perchè quei vescovi facessero giudizio e i seminari venissero immediatamente riaperti.

Ho poi osservato, studiando proprio i precedenti, che vennero più volte denunciati disordini di gestione, ed il Ministero intervenne, sottoponendo a sequestro le temporalità e sciogliendo del pari le amministrazioni.

Vi fu il caso recente, recentissimo, perchè accaduto, mi pare, nel 1908, del seminario di Troia. Furono denunciati disordini nella gestione, il Ministero sciolse l'amministrazione, e ripose le cose in ordine.

E così non vi è, diremo, atto o contratto della vita civile o patrimoniale di questi 288 enti che per l'articolo 434 del Codice civile non abbiano provocato o richiamato l'intervento del Governo.

Questa non è in sostanza un'azione che tocca proprio l'andamento morale della educazione e dell'istruzione dei giovani: questa è un'azione che riguarda la gestione dei beni.

Ma l'intervento e l'azione del Governo si sono affermati in modo energico in ordine all'andamento morale di questi Istituti, quando è giunto a notizia del Governo che si modificava l'indirizzo degli studi degli Istituti medesimi.

Alludo, a titolo d'onore, alla circolare recente che venne ricordata dianzi dall'onorevole Murri. La circolare è proprio un documento che onora il ministro Scialoja, nel posto del quale, per le vicende parlamentari, sono succeduto.

E lo Scialoja volle accertarsi di quanto c'era di vero, perchè in sostanza egli di-

ceva così: i seminari sono uno degli enti conservati dalle leggi eversive.

I beni che noi abbiamo lasciati a questi enti debbono essere erogati nei fini dei loro rispettivi istituti.

Può il seminario di suo diritto, di sua ragione, di sua iniziativa, mutarli questi fini senza che intervenga in qualche modo quell'ente che è lo Stato che ha lasciato ad essi il godimento di quei beni che rappresentano la vita patrimoniale di questi Enti?

Io non credo, diceva il ministro, che possa l'autorità civile disinteressarsi di un riordinamento simile, che tocca il modo di essere di una categoria di enti conservati dalla nostra legge.

In ogni modo mi sembra indispensabile, concludeva il ministro, conoscere lo stato attuale della riforma e i suoi effetti pratici, nonchè quelle modalità che possono caratterizzarla e che è necessario ben valutare prima di dare un giudizio sulle stesse.

Siccome poi si era fatto supporre che in qualcuno di questi mutamenti e in qualcuna di queste trasformazioni dell'insegnamento o letterario, o teologico o filosofico si fosse introdotta l'associazione dei gesuiti, lo Scialoja domandava nella circolare rivolta ai procuratori generali: quale fosse il numero approssimativo dei seminaristi inviati dalle singole diocesi ai seminari interdioocesani, quale l'ammontare delle rette, a chi si fosse affidata l'istruzione superiore nei seminari interdioocesani o nuovi istituti; ed ove i professori non siano scelti nel clero secolare, a quali congregazioni essi appartenessero.

Posso dire alla Camera che sono oramai venute quasi tutte le risposte dei Procuratori generali ai quali questa importante circolare, questo davvero notevolissimo documento è stato rivolto; e che in una sola di queste circoscrizioni, in una sola delle diocesi pare che l'insegnamento teologico sia stato affidato a membri che avevano fatto parte della Congregazione dei Gesuiti.

Io ho tosto domandato nuove informazioni al Procuratore generale su questa apparizione meramente sporadica, verificatasi in un seminario soltanto.

Non posso non rendermi conto della situazione speciale di questa associazione, e provvederò come di dovere appena mi saranno giunte informazioni, che dicano quale importanza ha questo insegnamento e quali e quante sono le persone in mezzo alle quali questo insegnamento è dato.

Debbo di ciò rendermi conto, e mi pare davvero ragionevole, perchè siccome appunto la sorgente economica per mantenere questi istituti e questi insegnamenti è quella che lo Stato ha conservato con le sue leggi eversive, mi pare che sia molto da riflettere se una parte di questa sostanza conservata debba essere erogata a pagamento di funzioni che vengano adempiute da gente che noi non dobbiamo altrimenti riconoscere.

Ecco come si è condotto il Ministero di grazia e giustizia in questa delicata ed importante questione, e a me pare che le risposte da me date sieno tali da soddisfare l'onorevole Murri e le promesse di quel che intendo fare sieno consentanee alle risposte medesime. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Murri ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MURRI. Ringrazio l'onorevole ministro di grazia e giustizia della sua risposta e soprattutto degli affidamenti che mi ha dato.

Noterò brevemente come è esatto che il Ministero di grazia e giustizia sia qualche volta intervenuto quando si trattava di tutelare l'ordine pubblico nei seminari, ma è anche esatto dire che è mancata sinora qualunque sorveglianza per quello che riguarda l'ordine degli studi; se, come ritengo e come ho il piacere di constatare che l'onorevole ministro ritiene anche, lo Stato ha il diritto e il dovere di sorvegliare i seminari per la parte soprattutto che riguarda gli studi secondari e l'educazione, conviene constatare che esso ha mancato per molto tempo a questo dovere, ed era quindi opportuno che tornassi a ricordarglielo.

E che questa vigilanza sia mancata lo mostra una semplicissima cifra. Nel bilancio dell'istruzione sono assegnate mille lire soltanto per la sorveglianza dei seminari, ed io vorrei sapere come son state in questi ultimi quaranta anni impiegate queste mille lire. (*Parità*).

Voci. Storni, storni.

MURRI. Certo esse sono state stornate per qualche altro uso.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Lo stanziamento manteneva il diritto.

MURRI. Ed io mi auguro che dal diritto mantenuto rinasca il fatto.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Rinascerà, non dubiti, rinascerà!

MURRI. Quanto a quel che riguarda il fatto da cui ho preso le mosse della mia interpellanza, sono anche lieto di prendere atto che l'onorevole ministro abbia consta-

tato gl'inconvenienti e si sia proposto di riparare.

Egli ha ricordato una inchiesta fatta recentemente; mi permetta di rettificare un leggero errore di fatto: l'inchiesta fu promossa dall'onorevole Orlando, quando era ministro di grazia e giustizia, dietro le osservazioni che io mi permisi di fare perchè non soltanto in un luogo, in un seminario interdiocesano, che interessava cioè tutta una provincia ecclesiastica, erano entrati i gesuiti, ma altrove anche si tentava di far lo stesso.

Io spero che l'onorevole ministro vorrà provvedere efficacemente; e noti che non si tratta soltanto di alcuni insegnanti, ma di tutto un istituto affidato all'insegnamento e alla direzione dei gesuiti.

Infine ricorderò all'onorevole ministro, brevissimamente, le due domande precise che io mi ero permesso di fare: anzitutto, nel caso di nuovi concentramenti, intende il ministro guardasigilli tutelare i diritti dello Stato, facendo sì che questi concentramenti non avvengano senza che siano trattati e convenuti col Ministero? In secondo luogo, intende il ministro di occuparsi della nuova situazione fatta ai seminari minori, in quanto essi debbano essere equiparati completamente alle scuole private e rispondere alle condizioni che si fanno a queste circa l'abilitazione degli insegnanti e l'obbligo fatto di seguire i programmi governativi degli studi? Perchè è questo, onorevole ministro, che c'interessa soprattutto. A noi interessa che chi sceglie la via ecclesiastica possa sceglierla con piena libertà di cognizione e al momento che deve entrare per questa via sia in possesso di mezzi per adire altre vie. Domandiamo che non sia permesso agli alunni dei seminari di entrare al corso di teologia senza che abbiano conseguito, se non la licenza liceale, almeno il passaggio dalla seconda alla terza liceale.

E questo per gli alti motivi che ho svolto nella mia interpellanza, i quali riguardano la posizione stessa dell'istituto ecclesiastico nella nostra vita pubblica e quindi la nostra stessa coscienza religiosa, in quanto essa deve acquistare quella libertà di movimenti e di azione che certo contribuirà efficacemente a tutto lo sviluppo dell'educazione pubblica e delle attività spirituali del paese. (*Benissimo!*)

FANI, *ministro di grazia, giustizia e culti*. La prego di affidarsi alle mie dichiarazioni che mi sembrano rassicuranti abbastanza.

MURRI. Ed io la ringrazio di nuovo, onorevole ministro.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interpellanza degli onorevoli Murri e Fera.

Segue l'interpellanza degli onorevoli Meda e Cornaggia, al presidente del Consiglio e al ministro di grazia e giustizia, « per sapere quale sia l'intendimento del Governo in ordine al libero esercizio delle mansioni pastorali per parte dei vescovi; e più precisamente se il Governo ritenga compatibile col diritto pubblico vigente l'attribuzione ai sindaci di poteri discrezionali coi quali possa impedirsi ai vescovi il compimento degli uffici sacri propri del loro ministero ».

L'onorevole Meda ha facoltà di svolgere questa interpellanza.

MEDA. Onorevoli colleghi, la mia è una questione che può sembrare analoga a quella precedentemente svolta, e che in fatto ha con essa qualche analogia; ma che nella sostanza è completamente diversa: quindi nessun pericolo per voi di incorrere nella noia di una ripetizione.

Nella tornata del 27 maggio 1908 l'onorevole Ballarini, che era allora deputato per il collegio di Budrio, interrogava i ministri dell'interno e della grazia e giustizia circa il fatto occorso il 1° maggio 1908 nel comune di Molinella, e cioè circa il divieto opposto dal sindaco di quel comune a che l'arcivescovo di Ravenna, ordinario della diocesi, potesse entrare nel cimitero per compiervi la visita pastorale.

Il ministro dell'interno rispondeva che l'autorità prefettizia attendeva spiegazioni, in quanto che il sindaco aveva addotto, a giustificare il suo atto, ragioni di ordine igienico; e che se fossero queste ragioni risultate un pretesto, si sarebbe stati in presenza di un fatto deplorabile di arbitrio e di intolleranza, per il quale esistono opportune sanzioni nel codice penale.

A sua volta il ministro di grazia e giustizia assicurava di avere richiamata l'attenzione del procuratore generale di Bologna perchè vedesse se nell'atto del sindaco di Molinella fosse materia a procedere penalmente; onde egli doveva astenersi da qualsiasi apprezzamento fino a che l'autorità giudiziaria non si fosse pronunciata. All'interrogante non rimaneva pertanto se non adattarsi alla attesa, non senza energiche dichiarazioni di protesta contro il contegno del sindaco in questione.

Il procuratore generale di Bologna, compiuto l'esame che gli era stato deferito, ri-

scontrò nel fatto gli estremi di reato e promosse l'azione penale. Il sindaco di Molinella fu perciò rinviato a giudizio sotto la imputazione di offesa alla libertà di culto. Condannato dal tribunale di Bologna per questo titolo, egli ricorse in appello e la Corte di Bologna, contro le richieste del pubblico ministero, lo assolse. Avverso la assoluzione della Corte di Bologna ricorse il procuratore generale alla Corte suprema, la quale però rigettò il ricorso.

In sostanza fu creduto che esistendo nel regolamento di igiene del comune di Molinella, come credo esista ancora, un articolo per il quale nessuno può entrare nel cimitero senza permesso del sindaco, tranne l'ufficiale sanitario ed i medici condotti in servizio necroscopico, così l'atto del sindaco in confronto all'arcivescovo di Ravenna non poteva dirsi arbitrario; che esso era anzi legale, e che quindi veniva meno la base della imputazione.

È dunque oggi cosa giudicata che il sindaco di Molinella vietando all'arcivescovo di Ravenna di entrare nel cimitero per compiervi la visita pastorale, non ha commesso reato; ed io, mi inchino alla cosa giudicata, come faccio sempre anche quando sono convinto che essa non sia la verità.

Ma se la questione è finita nei riguardi speciali del caso di Molinella, rimane aperta come questione generale; ed è questione di natura politica, sulla quale sono troppi in Italia gli interessati a conoscere il pensiero del Governo perchè la mia istanza al presidente del Consiglio ed al ministro guardasigilli non meriti da parte loro la maggiore considerazione: oggi il primo non è presente, ma lo suppongo virtualmente rappresentato dal secondo.

Come è mio costume, mi limiterò a rilievi brevissimi e porrò la questione nei suoi termini più semplici.

È principio indiscusso che in Italia il culto cattolico, a prescindere dalla condizione particolare fattagli dal primo articolo dello Statuto, è libero nei confini delle leggi, dalle quali soltanto può derivargli in via di fatto, come per esempio dalla legge di pubblica sicurezza, qualche limitazione.

Ma dire libertà di culto è quanto dire libertà dei suoi ministri di esercitare le funzioni inerenti al culto stesso.

Così per ricondurci alla questione in esame, non sarebbe libero il culto se i vescovi non avessero piena facoltà di compiere uno degli uffici essenziali del loro ministero, quale è la visita pastorale.

Il Governo non ignora, come non l'ignorano certo tutti i colleghi, che periodicamente i vescovi, secondo è loro prescritto dai canoni, si recano nelle singole parrocchie sottoposte alla loro giurisdizione per visitare gli edifici, gli istituti, le cose sacre di ogni genere, nella veste di pastori spirituali; e appunto uno degli atti più caratteristici della visita del vescovo in mezzo alle popolazioni è il recarsi ch'egli fa nel luogo, ove riposano i morti per benedirli e suffragarli.

Non mi intratterrò a dire quanto questo rito sia pietoso, confortante, educativo, quanto esso sia non solo religioso ma civile: non voglio fare del sentimento ma del ragionamento; e noto come qui la tesi si riduca a questo; che, poichè il culto cattolico è libero, e libero è l'esercizio da parte dei suoi ministri, e quindi dei vescovi, delle funzioni inerenti al culto, e poichè una delle mansioni essenziali della visita pastorale, a norma dei canoni riconosciuti come facenti parte del diritto pubblico ammesso in Italia, è la benedizione nel cimitero, non poteva il sindaco di Molinella, indipendentemente dalla reponsabilità penale, vietare all'arcivescovo di Ravenna di accedere al cimitero di un comune della diocesi.

Si sono invocati, nelle polemiche seguite a questo fatto, due titoli per giustificare la odiosa limitazione intervenuta; e cioè la legge che conferisce ai comuni la gestione cimiteriale, ed il principio vigente nel diritto amministrativo moderno per cui è sancita l'assoluta laicità dei cimiteri. Ma nè dall'uno nè dall'altro di questi due titoli può derivare il divieto al vescovo di visitare, come vescovo, i cimiteri.

Non dal primo, perchè la supremazia comunale non può certo estendersi a sopprimere i diritti prevalenti.

Come l'autorità politica e l'autorità giudiziaria non potrebbero essere impedita dal sindaco, qualunque siano i poteri discrezionali ch'egli abbia fatto inserire in un regolamento, dall'accedere al cimitero per esercitarvi le loro mansioni, così non si può ammettere che il vescovo trovi ostacolo all'esercizio di un diritto inerente al suo ufficio, nell'ostilità dell'Amministrazione comunale o del suo capo: sarebbe come dire che il culto cattolico è libero se ed in quanto nei singoli comuni questa libertà sia ammessa dai partiti imperanti.

Quanto poi alla laicità dei cimiteri, essa significa che il cimitero è aperto a tutti, cattolici od acattolici, credenti o non cre-

enti; ma non significa già che ai singoli cittadini sia vietato di considerare per loro conto sacre le zolle in cui riposano le salme dei loro cari, di collocarvi i simboli corrispondenti alla loro fede, di pregare secondo questa fede stessa; laicità insomma è abolizione di ogni coazione confessionale, non già imposizione di una coazione anticonfessionale: quindi liberi i cittadini cattolici di volere che le tombe loro siano benedette dal vescovo loro.

Io non dubito che il Governo vorrà dirmi che così esso interpreta ed intende, e che tale è lo spirito delle nostre leggi; tanto più che almeno di fronte alla morte, dovrebbero tacere le avversioni di parte, per far luogo alla religione dei sepolcri che ha radici così profonde nel cuore di ogni uomo ben nato, e che ogni popolo considera come un fattore di civiltà: onde il paese sappia che i casi isolati verificatisi, siano o non reati, rappresentano delle offese allo spirito del nostro diritto pubblico.

So che mi si potrà dire che ai vescovi che fossero colpiti da simili divieti è aperta la via di farli annullare in sede amministrativa; ma ciò praticamente non serve; quando l'annullamento arriva esso è inefficace, e nemmeno evita il ripetersi del divieto, perchè l'annullamento non colpisce che l'atto denunziato, e non si estende ad impedire che l'illegalità si ripeta, salvo la magra soddisfazione di nuovamente denunciarla; e così sino all'infinito.

Io confido, pertanto che le dichiarazioni del Governo saranno tali da avere esse l'efficacia di apprendere a tutti l'obbligo del rispetto effettivo alla libertà di culto; e di manifestare il suo fermo proposito ch'essa non sia menomata dall'uso di poteri discrezionali; i quali, se possono qualche volta trovare giustificazione in particolari esigenze o contingenze di ordine pubblico, non sono nè ammissibili, nè tollerabili quando siano l'espressione di pregiudiziali partigiane e di ostilità preconcepite.

PODRECCA. Adesso invocate la libertà!

MEDA. Me lo dirà il guardasigilli, se vuole, non lei!

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia e culti ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

FANI, ministro di grazia, giustizia e culti. Io non credo che l'onorevole Meda abbia ragione di dire violati i principi che sono il contenuto della sua interpellanza, perchè io comincio col riconoscere con lui, e potrebbe quindi subito dichiararsi soddisfatto,

che il vescovo non debba trovare ostacolo nell'esercizio di un diritto inerente al suo ufficio (sono sue parole) nell'eventuale ostilità locale di una amministrazione comunale o del suo capo.

Riconosco che egli ha ragione quando afferma che laicità dei cimiteri significa essere questo luogo sacro ai trapassati, aperto a tutti, cattolici o acattolici, credenti o non credenti, ciascuno dei quali tributa ai suoi cari quel culto nel modo che crede e col mezzo, del sacerdote della propria fede. L'accordo su questo, trattandosi di una applicazione di un principio di libertà al quale sento che anche l'onorevole Meda è devoto (*Commenti*) non potrebbe essere maggiore.

Ma io credo altresì che non sia il caso di muovere da quello che è accaduto a Molinella il primo maggio 1908 per dire violato l'uno o l'altro dei due principî segnalati. Il tempo ha fatto, come fa sempre, la giustizia dovuta all'avvenimento ricordato. Ed è bene che la Camera abbia, per dare il suo giudizio su quello che costituisce argomento dell'interpellanza, innanzi a sè il ricordo breve di quello che accadde a Molinella.

Il primo maggio è giornata, su per giù, per tutti i paesi di agitazioni e di eventuali possibili contrasti. Ora in quella giornata il vescovo di Ravenna intendeva procedere, così risulta dai documenti che leggo, alla visita del camposanto di Molinella. I camposanti, per la legge dello Stato, sono, per ciò che riguarda la polizia, di attribuzione esclusiva dei sindaci, i quali possono dare tutti quei regolamenti che, in conformità della legge e di questa responsabilità, essi credono necessari per il conseguimento dei fini della polizia medesima.

Il regolamento del camposanto di Molinella prescrive, e da molto tempo prima che il fatto deplorato avvenisse, che nessuno può introdursi nel camposanto senza permesso scritto del capo del Comune, tranne gli addetti, l'ufficiale sanitario e i medici per il servizio necroscopico. (*Commenti — Interruzioni al centro*).

Pare che il sindaco di Molinella o chi per lui, all'udire che il vescovo di Ravenna intendeva andare con quella solennità ed in quel giorno in quel luogo, temesse che potessero accadere dei disordini, ed allora, col mezzo della persona incaricata della custodia del camposanto, negò al vescovo il permesso per visitare quel luogo.

Di qui il processo; ma il processo, dopo la condanna del tribunale, ha finito per

dare completa ragione al sindaco. (*Commenti*).

E non con una assoluzione pura e semplice, per non provata reità, ma per inesistenza di reato. Ed io prima di rispondere alla interpellanza che l'onorevole Meda mi ha rivolto, mi sono data cura di andare a leggere quello che ha scritto la Corte Suprema nella decisione, con la quale ha respinto il ricorso del procuratore generale della Corte di Bologna contro la sentenza di quella Corte d'appello, che aveva assolto il sindaco per inesistenza di reato. E la Cassazione, che è composta di gente su per giù di principii conservatori (almeno credo che sia così, (*Si ride*) ha risposto in questo modo:

« Ritenuto che, per il regolamento di igiene del comune di Molinella che è conforme alle disposizioni di legge sulla sanità pubblica ed improntato a criterî di stretta laicità, la polizia del cimitero spetta esclusivamente al sindaco; che è vietato l'ingresso in quel camposanto, senza permesso del sindaco, fuori della ricorrenza dei morti, e che i custodi ivi addetti dovranno impedire l'accesso al cimitero a chiunque non presenti il permesso dell'autorità, eccezione fatta per l'ufficiale sanitario e per i medici del comune per il servizio necroscopico; ciò posto, se il sindaco Massarelli ha creduto di negare l'accesso al vescovo per motivi d'igiene e di pubblica sicurezza, il detto sindaco avrebbe potuto, se mai, rispondere del suo operato in via amministrativa, ma non si sarebbe reso colpevole di reato.

« D'altronde, non avendo, ad avviso della Cassazione, il vescovo, di fronte alle leggi dello Stato, maggior diritto di qualunque cittadino (*Commenti*), l'esecuzione dei suoi incarichi spirituali da svolgersi nel cimitero deve ritenersi subordinata al permesso del sindaco, trattandosi di suffragare l'anima dei defunti nel cimitero e non in una chiesa ». (*Benissimo! all'estrema sinistra*).

Così ha detto la Cassazione. Ora io, francamente, ho domandato a me stesso, se era il caso, di fronte ad una decisione come questa e ad una risoluzione giudiziale, che ormai è cosa giudicata, di insistere sulla interpellanza.

Dove è stata violata la libertà del vescovo per ciò che riguarda la esecuzione dei suoi doveri spirituali e per ciò che riguarda l'esercizio del suo diritto inerente all'ufficio nelle eventuali visite pastorali e via dicendo?

Dove è stata violata la facoltà di potere nel camposanto invocare Iddio, perchè protegga quelli che sono trapassati e li abbia nelle sue grazie?

Dove è stato violato tutto questo? Mi pare che dovremmo tutti sottoporci alle leggi che per una ragione di ordine pubblico sono dettate.

E se il sindaco aveva disposto che in quel giorno, per evitare eventuali disordini, il vescovo non entrasse nel cimitero, poteva il vescovo ribellarsi ed insorgere, contravvenendo ad una disposizione regolamentare dettata in conformità delle leggi? A me pare di no.

Per cui non credo proprio di aggiungere altro nel rispondere a questa interpellanza.

Il diritto del vescovo alla visita non può dirsi violato se per motivi d'ordine superiore, o di igiene, o di pubblica tranquillità, il sindaco, giovandosi di una legge, credè di non concedere al vescovo, e a tutta la gente che naturalmente lo avrebbe accompagnato, l'ingresso.

L'autorità giudiziaria ha riconosciuto che il sindaco era nel suo pieno diritto di opporsi in quel modo; e la pronuncia del magistrato ha oramai l'autorità del giudicato.

Restando, dunque, fermi i principî sui quali il collega Meda ha fatto consistere la sua interpellanza, è inviolato il diritto pel vescovo, è rispettato l'adempimento che egli fa nel pregare pace ai trapassati; ma deve essere anche rispettata l'ordinanza sindacale, che per una ragione di ordine pubblico aveva disposto in quel modo.

Inchiamoci tutti alla legge e all'autorità della cosa giudicata e non chiediamo di più. (*Vivissime approvazioni a sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Meda ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MEDA. Io, mentre ringrazio l'onorevole ministro guardasigilli, che è stato cortese nella ampiezza della risposta, devo notare che non ha risposto affatto alla mia interpellanza.

Io non ho fatto la questione del caso di Molinella: perchè ho detto che, su di esso, era intervenuta una sentenza, e che si trattava di cosa giudicata. Del resto, mi spiace che l'onorevole ministro non abbia assunto intorno a quel caso le informazioni che gli conveniva avere presenti per parlarne con cognizione.

FANI, ministro di grazia e giustizia e culti. La sentenza!

MEDA. Creda: egli ha detto qui cose che non sono affatto vere. (*Rumori dall'estrema sinistra*). Per esempio, nessuno ha mai parlato del primo maggio; e mai il sindaco Massarenti ha detto che egli aveva vietato la visita, perchè era il primo maggio; ha sempre detto, nelle risposte al prefetto che c'erano ragioni d'igiene: forse perchè si trattava del mese di maggio; il quale nella legge sanitaria è uno di quelli in cui sono proibite le esumazioni! Quando poi comparve in tribunale, disse che le ragioni igieniche passavano in seconda linea, e che egli aveva vietato quel che aveva vietato, perchè, sindaco socialista, capo d'una maggioranza anticattolica, credeva che tale fosse il suo dovere ed il suo diritto.

Mai poi è intervenuto quello che il ministro ha detto: che l'arcivescovo cioè si sia avviato, e tanto meno processionalmente, al cimitero per entrarvi.

L'arcivescovo non si è affatto mosso dal posto dove era; ha soltanto fatta mandare una lettera al sindaco, per dirgli: guardi, il giorno tale, io vengo a Molinella; tra i miei uffici c'è anche quello di benedire le salme dei cattolici nel cimitero; ufficio che, del resto, egli aveva compiuto in tutti i comuni; quindi la prego ad avere la bontà di disporre perchè io possa entrare. Il sindaco, se non erro, non rispose niente. A nuove istanze ha detto: io non concedo: e allora l'arcivescovo si è guardato bene dal fare un passo verso il cimitero. Dunque non c'era nessun turbamento dell'ordine pubblico che occorresse reprimere. Tutto ciò risulta non dalle mie affermazioni, ma dagli atti parlamentari, e cioè dal resoconto della tornata 27 maggio 1908, in cui la questione di fatto fu ampiamente svolta in occasione della interrogazione dell'onorevole Ballarini. E mi spiace che le dichiarazioni rese oggi dal guardasigilli rimangano in perfetta antitesi con quelle che furono fatte allora dal ministro dell'interno e dal ministro guardasigilli per il tramite dei rispettivi sottosegretari.

Questo, per la questione particolare. Ma io ho fatto una questione generale: lasciamo stare il reato: tanti fatti non sono reati; ma non per questo sono legittimi; tanti fatti possono non andar soggetti a sanzioni penali; ma non per questo sono tali che rispondano allo spirito del diritto pubblico vigente.

Onde la tesi posta da me qui era diversa affatto da quella posta al tribunale e alla Corte d'appello di Bologna e poi alla Corte

suprema. Là si è fatta questa questione: perchè sussista il reato d'offesa al culto occorrono due elementi: uno materiale e l'altro morale: l'elemento materiale, cioè un atto arbitrario; l'elemento morale, cioè l'intenzione d'offendere il culto: il tribunale di Bologna ha ritenuto esistere l'atto arbitrario, perchè nessun regolamento può mai disporre più della legge, e contro la legge; ha pure ritenuta sussistente l'intenzione dolosa nel sindaco (il quale del resto l'aveva dichiarata) di recare offesa al culto cattolico. D'opinione diversa sono state la Corte di Bologna e la Cassazione di Roma le quali, prescindendo dal ricercare se ci fosse nel sindaco l'intenzione di offendere, hanno escluso che ci fosse la materialità dell'atto illegale, data l'esistenza di un regolamento che contiene l'articolo per cui il sindaco poteva negare quello che ha negato. Di tutto ciò io non mi occupo: a me preme di sapere se il Governo creda conforme al diritto pubblico nostro l'ammettere che sia prevalente un potere discrezionale sotto pretesto di motivi d'igiene, di polizia...

Voci dall'estrema sinistra. Sicuro!

MEDA. ...sopra un diritto il quale è inerente all'esercizio di determinate funzioni d'un culto dichiarato libero, perchè io non credo che un culto sia libero, quando non ci sia libertà d'esercitare le funzioni inerenti a questo culto da parte dei ministri del culto stesso. Ecco la questione che io ho sollevato e sulla quale insisto.

Mi spiace poi, onorevole ministro, di doverle ricordare che io ho esposto oggi tesi più miti e tranquille, ed anche, dal punto di vista del ragionamento giuridico, più liberali di quelle che non abbia scritto, nel suo dottissimo e forte ricorso alla Corte di cassazione il procuratore generale del Re presso la Corte di Bologna; in quel ricorso, la questione è risolta: e che poi la Cassazione, occupandosi del fatto materiale, non abbia creduto di modificare il giudizio di merito, è un altro affare. Ma che ora la questione, esulata dal campo penale e passata sul terreno del diritto pubblico, non dico neppure ecclesiastico, ma amministrativo, non sussista, è troppo, onorevole ministro, il contestarlo.

Per queste ragioni, ella comprende, che nonostante tutto il mio vivo desiderio di esser sempre deferente verso tutti i colleghi, ed in ispecie verso quelli che siedono al banco dei ministri, io non mi posso dichiarare soddisfatto; che anzi mi debbo dichiarare insoddisfatto.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e culti.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e culti.* Io credo che nella questione di diritto, chiamiamola così, l'onorevole Meda non abbia ragione. Quando la legge dispone che la polizia dei cimiteri spetta al sindaco, e quando la legge dice che il sindaco dovrà vigilare che nei cimiteri siano osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, così generali, come locali, che regolano la materia, e dovrà prescrivere tutte le misure speciali e d'urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica; quando in base a queste disposizioni il sindaco di Molinella, anzi il comune di Molinella, vota un regolamento in cui dice: in conformità di questa legge, io vieto l'ingresso agli estranei e a chiunque, senza un permesso speciale, tranne per la ricorrenza dei morti, e tranne agli ufficiali sanitari, può dirsi sul serio violato in tutto questo il diritto del vescovo che pretende, nonostante il divieto, di voler entrare a pregare nel cimitero? Assolutamente no!

BIZZOZERO. Ma è assurdo il regolamento! A questa stregua si potrebbe anche impedire ai sacerdoti di accompagnare il cadavere!

FANI, *ministro di grazia e giustizia e culti.* In questi casi l'ingresso non è vietato.

BIZZOZERO. No, ci vorrà anche per loro il permesso scritto!

PRESIDENTE. Non interrompano. Onorevole ministro, prosegua.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e culti.* Se voi credete illegale, incostituzionale, codesto regolamento, chiedetene la riforma, o fatene dichiarare la inefficacia nei modi di legge; ricorrendo cioè alla superiore autorità amministrativa; ma non avete diritto, onorevoli colleghi, di dire che il sindaco, eseguendo il regolamento, che ha forza di legge, non fosse in diritto di vietare l'ingresso, se gli pareva che questo offendesse l'ordine pubblico ed offendesse ragioni di pubblica igiene. A me pare che bisogna ragionare così. (*Commenti — Approvazioni*).

Per ciò che riguarda il primo maggio, è un fatto vero che il permesso si chiese il primo maggio. Può essere benissimo che negli apprezzamenti del sindaco ci fosse che in quel giorno la visita di molta gente col vescovo potesse offrire occasione o disordini. E perchè, io domando, il primo maggio? perchè proprio in quella giornata?

MEDA. Il primo maggio è la data della lettera. Egli doveva andare il tre maggio.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. No, si è detto il primo maggio. Per ciò che riguarda il modo come il vescovo si è recato sul luogo, non so se il vescovo andasse in *pompa magna* o come si presentasse; fatto sta che ho trovato degli appunti in questo senso. Ma se questo non è vero, ciò non toglie niente alla materialità del fatto, cioè che il vescovo bisognava che si rassegnasse al divieto che il sindaco aveva scritto in un regolamento, che aveva la sua forza di legge, perchè non era stato nei debiti modi da nessuno denunziato.

A me pare che bisogna ragionare così. E per questo che, per quanto ossequio io abbia ai principii dai quali ella, onorevole Meda, è mosso, credo che per questa volta debba ritenersi che questi principii non sono stati violati. (*Commenti animati in vario senso — Approvazioni a sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interpellanza dell'onorevole Meda.

Viene ora l'interpellanza dell'onorevole Pasqualino-Vassallo al ministro dell'istruzione pubblica, « sulla mancata promozione del professore Edoardo Cimbali ad ordinario di diritto internazionale nella regia Università di Sassari ».

L'onorevole Pasqualino-Vassallo ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

PASQUALINO-VASSALLO. Onorevoli colleghi! Quando presentai questa interpellanza, ministro dell'istruzione pubblica era l'onorevole Rava, al quale era appunto diretta; ma il fatto che al banco del Governo sieda un altro ministro nulla toglie all'importanza di essa; e sono del resto lieto di vedere seduto al suo posto di deputato l'onorevole Rava, il quale potrà, eventualmente, contraddire le mie affermazioni.

Il caso del professore Edoardo Cimbali è veramente strano ed eccezionale: il Cimbali, già fino dal 1897, concorse alla cattedra di diritto internazionale nell'Università di Siena e dalla Commissione nominata dal ministro a giudicare del concorso fu dichiarato ineleggibile.

Questa dichiarazione di ineleggibilità del Cimbali parve e fu giudicata da tutti gli uomini competenti, e specialmente dai cultori del diritto internazionale, una vera iniquità, derivata da intolleranza accademica; ed assertore autorevole ed ascoltato di essa fu qui il nostro compianto collega Carlo Del Balzo, che da questi banchi mosse rimostreanze al

ministro dell'istruzione pubblica d'allora, l'onorevole Guido Baccelli, per avere questi, dopo nominato straordinario nell'Università di Macerata il Cimbali, malgrado e nonostante la dichiarazione di ineleggibilità pronunciata dalla Commissione per il concorso di Siena, revocato, a distanza di soli otto giorni, il proprio decreto.

L'onorevole Del Balzo, narrando i casi del Cimbali, documentò con la testimonianza di insigni internazionalisti (a capo dei quali era il Pradier-Fodéré, uno scienziato illustre e compianto, onore della scienza giuridica francese) che la dichiarazione di ineleggibilità del Cimbali procedeva da uno spirito di intolleranza accademica da parte degli avversari del Cimbali stesso, colpevole agli occhi loro di insegnare una scienza del diritto internazionale che non era precisamente quella che si insegna dalla scienza ufficiale.

E l'onorevole Baccelli, pure dichiarando che al ministro non era consentito di prendere alcun provvedimento dopo quel verdetto, riconosceva in certa guisa, almeno implicitamente, che il Cimbali era vittima di una esosa intolleranza e disse queste mirabili parole: « Forse il Cimbali ha ragione! È bene difendere la gioventù dalla intolleranza delle scuole ».

Nè diversamente egli rispose ad un'altra interpellanza, rivoltagli nel Senato del Regno dall'illustre senatore Cardarelli, che accennò, come aveva fatto il Del Balzo, al provvedimento, preso dal ministro della istruzione, nei riguardi del Cimbali. Pareva, onorevoli colleghi, che una nuova era dovesse aprirsi nella carriera scientifica del professor Cimbali, e che quindi innanzi egli dovesse essere giudicato con maggiore serenità di quella, che i colleghi ed avversari suoi avevano avuto nel giudicare il concorso per la cattedra di Siena.

Se non che, apertosi un altro concorso per la cattedra nella Università di Macerata, il ministro della istruzione nominò una Commissione, composta di quei medesimi professori universitari, che avevano già dichiarato il Cimbali non idoneo alla cattedra di Siena.

Era naturale, onorevoli colleghi, voi lo intendete perfettamente, che se quei medesimi professori avessero dovuto pronunciare un giudizio su i titoli accademici del Cimbali, non diverso sarebbe stato il giudizio stesso, dal momento che erano le medesime persone. Onde il Cimbali, che intuì il gravissimo pericolo, al quale il provvedi-

mento lo esponeva, con un libro intitolato « Per la libertà della scienza e per la morale accademica » che sollevò nel Paese viva emozione, insorse contro la nomina di quei suoi giudici, ed ottenne che il ministro del tempo, rendendo omaggio ai voti, che scienziati e pubblicisti di ogni parte avevano emessi perchè il giudizio da pronunciare sui titoli del Cimbali, fosse informato a spirito di equità, mutasse la Commissione, chiamando a farne parte elementi diversi da quelli, che avevano composto la severissima Commissione di Siena. Così avvenne che il Cimbali, giudicato da uomini equanimi, ottenne la eleggibilità prima nel concorso di Macerata, poi nell'anno seguente nel concorso per la cattedra vacante nella Università di Palermo in seguito a che fu nominato straordinario nella Università di Sassari. Ormai egli aveva conquistato, e per sempre, un posto nell'insegnamento ufficiale. Da quel giorno comiciò per lui una nuova istoria. L'uomo, il cui insegnamento era stato screditato dagli avversari del suo sistema, l'uomo, che era stato definito, non già come un ardito novatore del diritto internazionale, ma come dilettante di una scienza, che era tutto fuorchè diritto internazionale, poté così conquistare le sue spalline, entrando a bandiera spiegata nell'insegnamento universitario.

Se non che i suoi nemici, vale a dire coloro che lo avevano fino a quel momento bersagliato, che gli avevano lungamente contesa la cattedra, coloro che lo combattevano con esempio di intolleranza del resto non nuovo negli annali accademici del nostro paese, e ne avevano lungamente contrastato il valore, lo aspettavano al varco della promozione ad ordinario, e della dichiarazione di stabilità. Perchè la Camera sa che i professori straordinari, dopo tre anni di non interrotto insegnamento, hanno diritto alla stabilità, ed altresì ad ottenere la promozione ad ordinari. Ora qui appunto i numerosi avversari scientifici del Cimbali lo attendevano, ed infatti il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, folto appunto di questi suoi nemici, cominciò dapprima a fare dell'ostruzionismo ritardando oltre ogni segno di prudenza il provvedimento che esso doveva emanare e l'apertura del giudizio di promozione.

Avvenne questo fatto che è sintomaticissimo e che rivela lo stato d'animo dei membri di quel supremo Consesso. Ho già detto che per ottenere la dichiarazione di stabilità occorre dimostrare di avere tre

anni di ininterrotto insegnamento, ed il Cimbali mandò al Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, per mezzo del ministro, le tre prolusioni pronunziate alla regia Università di Sassari, che stavano a dimostrare che egli appunto aveva fornito quell'insegnamento.

Ma il Consiglio superiore, con un provvedimento nuovo negli annali universitari, non pago delle prolusioni, volle conoscere, prima di provvedere definitivamente, se il professor Cimbali non si fosse per avventura limitato a leggere all'Università quelle tre prolusioni; e volle perciò vedere i registri del suo insegnamento nei quali, per una disposizione regolamentare, i singoli professori debbono segnare gli argomenti delle lezioni. Procedimento, però al quale pochissimi insegnanti universitari ubbidiscono...

Una voce a sinistra. È la legge che lo vuole.

PASQUALINO-VASSALLO. ... diguiscò, se per avventura il Cimbali avesse dimenticato di segnare (ed era forse quello che aspettavano i membri del Consiglio superiore) i temi di quelle lezioni, molto probabilmente il Consiglio della pubblica istruzione non avrebbe neppure pronunziato il suo parere intorno alla domandata stabilità.

Fortunatamente il Cimbali, che sapeva da quali elementi doveva essere giudicato, non aveva dimenticato di segnare nei registri del suo insegnamento i temi delle lezioni... (*Interruzione a bassa voce del ministro dell'istruzione pubblica*) Ho accennato già che vi è un articolo del regolamento che lo disponeva, onorevole ministro. Ed il Consiglio superiore fu così, suo malgrado, costretto a dichiarare la stabilità del Cimbali e l'apertura del giudizio di promozione.

Ad ogni modo, questa era la prima volta che il Consiglio superiore della pubblica istruzione teneva un contegno simile di fronte ad un professore universitario.

Or questo procedimento del Consiglio superiore non solo era meno rispettoso e meno deferente verso il professor Cimbali, ma lo era tanto meno verso la Facoltà della Regia Università di Sassari, che in solenni documenti, in solenni deliberazioni, aveva attestato non solo la continuità dell'insegnamento del Cimbali, ma la sua utilità per i giovani di quell'Ateneo.

Questo fatto ho voluto accennare per rendere palese alla Camera come nei rapporti del professore Cimbali, il Consiglio

superiore non abbia agito con quella equità con la quale quel Consesso ha l'abitudine di condursi di fronte agli altri insegnanti italiani.

Viene il momento in cui il ministro chiede alle Facoltà di proporgli i nomi dei professori coi quali egli deve comporre la Commissione che deve esaminare i titoli del Cimbali: ebbene, onorevoli colleghi, i professori che il ministro sceglie, tra quelli che vengono proposti dalla Facoltà, rifiutano tutti di far parte della Commissione; ed è stato necessario un espediente perchè il ministro potesse riuscire a comporla...

RAVA. ...E fu un atto di cortesia mia verso il Cimbali...

PASQUALINO-VASSALLO ...Sì, sì. Lo riconosco! Perchè infatti i colleghi del Cimbali non volevano nè promuoverlo nè combatterlo.

Volevano che egli rimanesse straordinario vita natural durante. Questo era il loro proposito; ed io sono lieto di rendere omaggio al coraggio del ministro, l'onorevole Rava, il quale, convintosi ormai che verso il Cimbali si faceva dell'ostruzionismo, compose ad ogni modo la Commissione che doveva giudicarlo.

Qui forse sarebbe stato più conveniente, me lo permetta l'onorevole Rava, che egli avesse applicato al Cimbali l'articolo 69. Egli mi dirà che non ha creduto di doverlo fare partecipando della opinione di coloro che credono che un novatore, specialmente in materia di diritto internazionale, non possa godere...

RAVA. Io non potevo farlo, trattandosi di promozione!...

PASQUALINO-VASSALLO. Sì, sì. Intendo la sua obiezione... non possa godere dei benefici derivanti dall'articolo 69.

Probabilmente egli avrà anche giudicato che in materia di promozione da straordinario a ordinario non potesse il ministro applicare l'articolo 69. Vede l'onorevole Rava come io sia assolutamente obiettivo nel giudicare la sua stessa condotta. Ma io prego lui e prego la Camera di considerare che se egli, l'onorevole Rava, avesse applicato al Cimbali l'articolo 69, non gli avrebbe dato che la cattedra che già gli spettava per effetto della pronunciata stabilità...

RAVA. Ma non potevo!...

PASQUALINO-VASSALLO. ...non la reputazione perchè, modesta quanto più la si voglia immaginare, questa reputazione il Cimbali l'aveva già. Quindi si trattava di risolvere con un equo provvedimento da pren-

dere sotto la sua responsabilità, un'annosa questione che esponeva un giovane scienziato, noto del pari in Italia e all'estero per l'arditezza del suo pensiero innovatore, ad una campagna di diffamazione. Il ministro invece si limitò a nominare la Commissione; ma come la compose? La compose con uomini con alcuni dei quali il Cimbali era in aperto conflitto scientifico e sulla cui serenità era perciò difficile fare qualche assegnamento. E allora questo povero Cimbali, il quale per la seconda volta si vede esposto al pericolo di essere giudicato da uomini poco sereni, si rivolge ancora all'autorità del ministro e gli dimostra che la Commissione che egli ha nominato è forse anche meno della precedente disposta a fargli giustizia.

L'onorevole Rava ricorderà la lettera aperta, che a questo proposito ebbe a rivolgergli il candidato, e ricorderà altresì che la Commissione da lui nominata emise questa sentenza: essere i titoli del Cimbali privi d'ogni valore scientifico, ma, in considerazione del suo insegnamento e per ragioni di giustizia, che la Commissione si guarda bene dal dire in che cosa consistano, essere doverosa la sua promozione. Era una via d'uscita e parve un sollievo. Ma su questa deliberazione doveva interloquire il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, che abbiamo veduto come siasi comportato verso il Cimbali nella prima fase del giudizio di promozione.

Il Consiglio superiore, col pretesto che la decisione della Commissione giudicatrice era nella sua motivazione contraddittoria inquantochè, mentre da un lato dichiarava privi di valore scientifico i titoli del professor Cimbali, dall'altro, per ragioni di giustizia, ne proponeva la nomina a ordinario, annullò la decisione della Commissione.

Qui io prevedo la risposta che darà l'onorevole Credaro e probabilmente anche l'onorevole Rava: diranno che di fronte al parere contrario al Cimbali del Consiglio superiore, anzi di fronte all'annullamento della decisione della Commissione aggiudicatrice pronunciato dal Consiglio superiore, il ministro non aveva nulla da fare.

Invece, onorevoli colleghi, se il ministro avesse voluto, avrebbe potuto nominare senz'altro il Cimbali ordinario in base al parere della Commissione che tale aveva proposto che fosse dichiarato. Perchè, e tutti lo sanno e meglio di tutti gli onorevoli Credaro e Rava, il ministro dell'istruzione non è menomamente vincolato al pa-

rere del Consiglio superiore e può benissimo secondare il voto d'una Commissione esaminatrice, anche quando da esso sia poi discorde il parere del Consiglio superiore.

E tutti, compreso l'onorevole Rava, avrebbero opinato che così giudicando il ministro avrebbe fatto bene, perchè l'onorevole Rava in altre occasioni ha pure dimostrato di non preoccuparsi troppo delle opinioni, dei giudizi, delle decisioni del Consiglio superiore.

Ed io voglio ricordare all'onorevole Rava e alla Camera quel che egli, con molto coraggio, fece a proposito della cattedra d'economia politica dell'Università di Genova, dove il ministro, onorevoli colleghi, nominò professore ordinario...

RAVA. Straordinario.

PASQUALINO-VASSALLO. ...straordinario l'Arias, nonostante che il Consiglio superiore avesse annullato il verdetto della Commissione che l'aveva dichiarato eleggibile, ultimo nella graduatoria.

Quindi l'onorevole Rava rispetto ai pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione, può appena vantarsi di professare un ragionevole ossequio, tanto è vero che nel caso Arias aveva nominato uno che era stato, è vero, dichiarato eleggibile, ma in forza del giudizio di una Commissione, che poi il Consiglio superiore della pubblica istruzione aveva annullato.

Non gli è lecito perciò dirmi a proposito del caso Cimbali che ostasse alla nomina il parere del Consiglio superiore, perchè direbbe cosa che non persuaderebbe nessuno della giustizia e della equità del ministro in questa congiuntura.

Senonchè la Facoltà della regia Università di Sassari, che conosceva e stimava il professore Cimbali, che era assertrice autorevole del proficuo insegnamento che egli impartiva ai giovani, e gli stessi giovani di quella Università, che nel loro maestro amato vedevano ormai perseguitata una dottrina veramente liberale, insistettero ancora presso il ministro perchè prendesse un provvedimento che reintegrasse il Cimbali nel suo diritto così evidentemente misconosciuto.

E qui avviene che il ministro rimanda gli atti al Consiglio superiore per un riesame della questione e il Consiglio superiore li restituisce da capo al ministro rifiutando di esaminarli.

Una terza volta il ministro rimanda gli atti al Consiglio superiore e finalmente il Consiglio superiore per uscire d'imbarazzo

propone che sia nominata una seconda Commissione che esamini i titoli del Cimbali.

La seconda Commissione viene nominata ma anche questa volta con elementi....

RAVA. Con professori ordinari di Università!

PASQUALINO-VASSALLO. Sia pure! Ma con professori i quali avevano già giudicato i titoli del Cimbali e che avevano già dichiarato nel concorso di Siena come i suoi titoli fossero sprovvisti d'ogni valore scientifico.

Era naturale che il Cimbali insorgesse contro la nomina di questi suoi esaminatori. E allora, valendosi di un articolo del regolamento universitario, ne propose la ricusazione.

Che cosa fece l'onorevole Rava di fronte a questa formale protesta del giudicabile, il quale, adottando una disposizione di diritto comune, faceva osservare al ministro che egli non poteva essere giudicato serenamente da coloro stessi che lo avevano già giudicato sfavorevolmente? L'onorevole Rava si limitò a contestare...

RAVA. È la legge che vuole così, ed io dovevo fare così!

PASQUALINO-VASSALLO. Non le faccio carico di questo; ma ella avrebbe dovuto prendere qualche altro provvedimento...

RAVA. Chiedo di parlare per fatto personale.

PASQUALINO-VASSALLO. ...e non lo prese; ma si limitò a scrivere al Cimbali che non era sufficiente ragione per impedire a questi professori di giudicare, il fatto che essi avevano giudicato un'altra volta, come se non fosse di ragione comune che il giudice, al giudizio del quale è sottoposto un caso già giudicato, non deve essere il medesimo che ha giudicato la prima volta.

Se vi è qualche cosa di strano in questo è che l'onorevole Rava, così valoroso ed eminente giurista, non abbia compreso che il reclamo del Cimbali era degno di pieno accoglimento.

Che cosa avvenne? Avvenne quello che doveva avvenire, che cioè coloro che avevano pronunziato un giudizio sfavorevole al Cimbali, tornarono quel giudizio a pronunziare.

PALA. Era la copia conforme, naturalmente!

PASQUALINO-VASSALLO. Tornarono a dire che il Cimbali era mancante dei ti-

toli che dimostrassero la sua idoneità e capacità ad insegnare diritto internazionale.

Così la seconda Commissione speculata dal Consiglio superiore ed eletta dal ministro (riconosco molto volentieri che l'onorevole Rava avesse il proposito probabilmente di venire in aiuto al Cimbali) ribadì il giudizio della prima Commissione, peggiorandolo, perchè, come la Camera ha udito, mentre la prima aveva cercato di salvare capra e cavoli affermando nella parte razionale della sua decisione che al Cimbali mancavano i titoli scientifici e nella parte dispositiva dichiarando che per giustizia doveva essere promosso, la seconda invece andò al di là e disse che poichè i titoli del professore Cimbali mancavano di valore scientifico egli non poteva esser promosso ad ordinario.

Qui è la responsabilità del ministro la quale consiste, secondo me, in questo, che egli o doveva accogliere la domanda di ricusazione del Cimbali, fondata sul testo dell'articolo 109 del regolamento universitario, soprattutto fondata su principi di ragione non essendo ammissibile che lo stesso giudice pronunzi due volte sulla stessa causa, o, se questo non voleva fare, doveva provvedere nominando senz'altro il Cimbali ordinario, in base al voto della prima Commissione. E ne aveva facoltà.

A parte l'articolo 69 della legge Casati, egli aveva la possibilità di accogliere il primo giudizio della Commissione. Perchè non lo ha fatto? Perchè ha dimostrato questo reverenziale timore verso i deliberati del Consiglio superiore, che invece fu *rationabile obsequium* nel caso del professore Arias? Perchè l'onorevole Rava, con quello spirito di equità, che tutti in questa Camera gli riconoscono, non ha voluto riparare alla manifesta ingiustizia del Consiglio superiore, accogliendo la proposta della prima Commissione che aveva esaminato i titoli del Cimbali?

Poteva farlo e tanto meglio in quanto che anche egli è valoroso cultore di materie giuridiche e poteva quindi emettere sui titoli scientifici presentati dal Cimbali, un giudizio sereno ed equo.

Io dovrei ora, onorevoli colleghi, intrattenervi sui meriti scientifici del professore Cimbali ma mi è agevole comprendere che non è questo il luogo nel quale un esame simile possa farsi. Però io aspetto il giudizio dell'onorevole ministro e anche dell'onorevole Rava, sul conto di un insegnante che non è il primo venuto nella scienza del

diritto internazionale; che ha al suo attivo più di venti volumi, dedicati sia al diritto internazionale pubblico sia al diritto internazionale privato, e al quale uomini di altissimo valore scientifico come il Pradier-Fodéré, il Gabba, il Brusa, il Sergi, lo Schiattarella, il Nordau, il Novichow, hanno riconosciuto l'altissimo pensiero.

Il Cimbali se ha un torto, è di aver troppa ragione, poichè egli ha sostituito, nel suo insegnamento, un diritto internazionale sostanziato e materiato di idee moderne a quel diritto internazionale, tradizionale, che è fondato sulla glorificazione della guerra, che il Cimbali ha invece parificato ad un qualunque delitto di omicidio comune.

È dunque, onorevoli colleghi, concludendo, la intolleranza accademica che ha avuto ragione del sentimento di giustizia, ed è per questo che io, non già perchè sollecito delle ragioni materiali del professor Cimbali, ma perchè la questione, che si impernia sul suo nome, è questione di vera libertà e di vera democrazia, ho sentito il dovere di portarla alla Camera.

L'onorevole ministro Credaro, che, prima di essere ministro, conobbe la questione Cimbali ed ebbe per lui parole di larga simpatia e di esplicito consenso nella sua nobile rivendicazione, vorrà riconoscere che il Cimbali ha diritto ad invocare finalmente provvedimenti di equità e di giustizia. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per fatto personale l'onorevole Rava.

Ne ha facoltà.

RAVA. L'onorevole Pasqualino-Vassallo mi ha citato molte volte, attribuendomi anche certe intenzioni che non ho mai avuto come ministro. Ecco la ragione del fatto personale. Per quanto il tono amichevole e cortese del suo discorso (e lo ringrazio) non mi obblighi a fare osservazioni verso di lui, il contenuto mi spinge tuttavia a dire qualche cosa, tanto più che la sua interpellanza pareva fosse diretta, più che all'attuale ministro, a me. E fu difatti rivolta a me mesi sono e non fu mia colpa, certo, se non potè a suo tempo essere svolta. Io ero pronto a rispondere e al mio posto.

L'onorevole Pasqualino-Vassallo ha detto molto felicemente, cominciando, che il caso Cimbali è uno dei più strani ed eccezionali che sia mai avvenuto nelle cose universitarie.

Il Cimbali concorse a Siena nel 1897 e fu dichiarato ineleggibile dalla Commissione giudicatrice. Tuttavia fu dal ministro Baccelli — oggi si è detto — nominato professore straordinario, nel 1897, a Macerata, ma poi

il Baccelli stesso subito credette bene revocare il suo decreto. Poteva allora, prima cioè della legge del 1904, il ministro della pubblica istruzione nominare degli straordinari senza concorso. La legge Casati lo consente.

Ignoro le ragioni, per le quali il ministro Baccelli revocò il suo decreto. E la questione fu portata allora subito alla Camera dal compianto amico Carlo Del Balzo.

Non ricordo la discussione del 1899, non ebbi occasione di leggerla, non vidi le carte. È cosa di parecchi anni or sono; quando io diventai ministro il Cimbali era già straordinario in carica.

So che il Cimbali è un insegnante volenteroso, che si dedica alla scuola, che fa regolarmente i suoi corsi, che è operoso, che svolge, o crede di svolgere idee nuove assai ardite nel diritto internazionale e non avevo alcuna ragione per non essere simpaticamente prevenuto verso di lui.

Questo dichiaro, perchè fu questo il sentimento che ha sempre ispirato la mia opera di ministro della pubblica istruzione. Lasciamo, adunque, la prima nomina subito revocata, e veniamo ai fatti esposti dall'onorevole Pasqualino-Vassallo.

Dopo Siena si aprì un concorso a Macerata, e il Cimbali si presenta e poi si ritira perchè c'è la stessa Commissione che aveva già giudicato il concorso di Siena. Modificata la Commissione fu dichiarato eleggibile.

L'onorevole Vassallo, che non è forse molto addentro nel labirinto delle nostre leggi universitarie, oggi, parlando, si lasciò sfuggire spesso affermazioni inesatte sulla procedura dei concorsi. Dice: il ministro nominò la Commissione, il ministro elesse o chiamò i giudici; ecc.

No, onorevole Vassallo, tutti sanno che, nei concorsi universitari, i giudici sono eletti a schede segrete da tutti i professori di Università, i quali, per solito, propongono i più autorevoli rappresentanti della materia, e, specialmente, gli insegnanti ordinari nelle Università.

Il ministro deve - dice il regolamento - sceglierne cinque tra i primi otto proposti. Lo spoglio delle schede vien fatto dalla Giunta del Consiglio Superiore e si pubblicano le votazioni nel *Bollettino*. Per conseguenza nel nostro sistema tutte le volte che uno studioso si presenta a un concorso per qualche materia, bisogna che si rassegni ad avere per giudici gli insegnanti illustri della stessa materia.

L'onorevole Baccelli che è qui presente, e mi ascolta, è sempre giudice, ad esempio, nei concorsi di clinica medica, come l'onorevole Credaro è sempre giudice nei concorsi di pedagogia, e ciò perchè i colleghi li stimano e perchè sono competenti e perchè il ministro certo non li esclude.

Il professore Cimbali si ritira, perchè non gli piacciono i giudici e, fin da allora, domanda l'applicazione dell'articolo 69. Ma in seguito è dichiarato eleggibile; ed è dichiarato eleggibile anche al concorso di diritto internazionale a Palermo.

Dopo ciò il Cimbali, non certo perseguitato, è nominato per virtù di quella eleggibilità straordinario nell'Università di Sassari (1903), Università simpatica dove si lavora e studia molto volentieri, perchè nelle Università dove ci sono pochi studenti (ho cominciato anch'io all'Università di Siena e me ne onoro) si possono agevolmente preparare studi e lavori per essere poi promossi o bene quotati nei concorsi successivi.

Dopo tre anni (secondo la legge del 1904), - e sanno gli onorevoli colleghi di quanto sia ora ridotta la potestà del ministro in materia universitaria, - il Cimbali può avere la stabilità e la chiede. Io allora fui chiamato alle fatiche della Minerva.

I nemici lo aspettavano al varco, dice l'onorevole Pasqualino-Vassallo. Ma perchè? E quali nemici? Lo avevano dichiarato eleggibile!

In tutti i concorsi si hanno queste ansie e queste gare, perchè sono vari i concorrenti, vari gli aspiranti, e tutti sorvegliano perchè un posto occupato stabilmente è un posto tolto alle aspirazioni di tutti.

L'onorevole Vassallo fa una critica molto vivace al Consiglio superiore della pubblica istruzione. Non consento con lui. Queste critiche furono fatte anche altre volte; io sempre dal banco dei ministri risposi e dissi il bene che fa il Consiglio superiore, data la legge e date le sue funzioni.

Ma è la chiesa chiusa, dice l'onorevole Vassallo. Ebbene, sono io, proprio io che ho riformato il Consiglio superiore, l'anno scorso, introducendovi quell'elemento elettivo della Camera (sono lieto, per esempio, che vi siano entrati egregi colleghi, e primo il mio carissimo amico, l'onorevole Ciuffelli) perchè, lo dimostra bene Spencer, è fatto naturale il pregiudizio accademico o di classe. Ora questa parte elettiva, io penso, può rompere eventuali pregiudizi...

CICCOTTI. È una bellissima cosa quella vostra riforma! (*Si ride*).

RAVA. Lo spero bene. Ed ormai tanti se ne sono persuasi, e me lo scrivono lealmente!

L'onorevole Vassallo dice che al Consiglio superiore, per passione, hanno fatto la guerra al Cimbali per evitargli la stabilità. No, non hanno fatto la guerra. L'onorevole Vassallo ha ricordato molte cose: e cioè che gli fecero indugiare gli atti, e che l'obbligarono a dimostrare il numero delle lezioni fatte: che gli usarono un trattamento che parve quasi crudele. Veda, io non ricordo ora a memoria tutte le migliaia di atti e di carte che ho letto quando ero al Ministero dell'istruzione, ma questo bene ricordo: il Cimbali, alla fine di un corso, fece una lezione solenne ai suoi studenti, la chiamò *prolusione e la stampò*.

Credo di ricordare bene i fatti, ma potrò errare in qualche nome o data. Al Consiglio superiore, quando videro che la *prolusione* era di maggio, dubitarono che non ci fosse prima stato il corso, e vollero esaminare i registri. Per fortuna i registri erano in regola — allora erano tenuti per regolamento; ora per la legge che è stata approvata nel 1909 — e il professore Cimbali potè dimostrare che malgrado avesse chiamato *prolusione* una lezione speciale, aveva fatto tutte le lezioni. E risultarono così compiuti i tre anni, ed io ebbi la soddisfazione di poter presentare alla firma di Sua Maestà il decreto che lo rendeva stabile a norma di legge. E mi adoperai per riuscire.

Dunque qui, onorevole Vassallo, il suo amico Cimbali fu aiutato e difeso alacramente quando divenni io ministro; e con la scorta, di quei documenti che furono richiesti e con insistenza e sollecitudine ricercati a sua difesa, potè ottenere la stabilità. Ciò nel 1907.

Dopo la stabilità, viene la questione della promozione a ordinario, e qui veramente cominciano le dolenti note. Io iniziai subito gli atti. Bisognava nominare la Commissione giudicatrice! L'onorevole Vassallo, dice che il ministro la nomina. No, il ministro ha fatto la circolare alle Facoltà, come le farà il mio amico onorevole Credaro e come le ha fatte l'onorevole Baccelli, perchè a schede segrete i professori proponessero i membri della Commissione giudicatrice. E i membri indicati sono di solito i professori più autorevoli della materia, il Gabba, il Fusinato, il Catelani, e l'Olivi, il Fiore, l'Anzellotti, ed il ministro sceglie di solito i primi proposti. Ma per questo benedetto

concorso Cimbali, i giudici si affrettavano subito a ricusare; ed allora il ministro si valse della autorità e delle sue buone relazioni personali per pregare non solo i primi eletti, ma anche gli ultimi eletti, anche quelli che ebbero pochi voti ma che sono pure ordinari delle Università, perchè assumessero l'ufficio di commissario per risolvere una buona volta e umanamente questa questione.

Così riescii nel gennaio 1908, se non erro, ad ottenere che la Commissione fosse costituita. E se il mio amico e carissimo collaboratore onorevole Ciuffelli volesse farsi dare, nel suo nuovo ufficio, l'elenco dei telegrammi che io ho spedito allora per pregare tutti i professori di diritto internazionale ad accettare e venire a formare la Commissione, vi sarebbe forse motivo ad un reclamo contro il Ministero dell'istruzione per il troppo lavoro dato allora al servizio telegrafico! La Commissione si radunò, esaminò i molti volumi e venne « unanime » a quella conclusione che i colleghi hanno sentito dall'onorevole Vassallo, e cioè « che i lavori del Cimbali sono assolutamente privi di ogni contenuto e valore scientifico ». E deliberò con tre voti contro due che « siccome ha lavorato deve essere promosso, e che avendo la stabilità, sarebbe crudele negargli la promozione, la quale si riduce poi al solo aumento di stipendio ». Il ministro sentì con dispiacere tale giudizio, perchè ne capì le conseguenze. Andata la cosa, come la legge vuole, al Consiglio superiore, questo, nel febbraio 1908 rilevò la contraddizione tra le premesse e la conclusione e — unanime — propose l'annullamento di questo concorso, riscontrandovi un criterio errato e una contraddizione. Prescindendo dal caso Cimbali, io spero che non solo l'onorevole Vassallo, ma tutti i colleghi consentiranno che, quando si tratta di nominare ordinario un professore, di dare cioè il massimo posto nell'insegnamento superiore del nostro paese, occorre che la base del giudizio sia un po' più ferma di quello che non fosse, sia pure per ragioni speciali, quella che ho ricordato. Quella forma di giudizio della Commissione sarà stata magari ispirata ad umanità, ma fu tale che si prestò alla critica del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

CICCOTTI. Ma perchè non li avete denunciati, per vendetta della logica?

RAVA. Ma chi fa tale denuncia per i giudizi dei concorsi?

Dunque, il Consiglio superiore propose unanime che non si accettassero quelle con-

clusioni. E qui comincia il dissidio con l'onorevole Vassallo, perchè sin qui, nell'esposizione dei fatti, egli è stato esatto, va di accordo con me, ha esposto fedelmente le procedure.

L'onorevole Vassallo dice: dovevate nominarlo ordinario per l'articolo 69, perchè voi già altri ne avete così fatti. Onorevole Vassallo, altri ne ho fatti, ma secondo la legge, e con le proposte delle Facoltà e il voto del Consiglio superiore...

PASQUALINO-VASSALLO. Sì, quello di Arias.

RAVA. Le risponderò anche su questo. Non è un ordinario, nè si applicò l'articolo 69; ben altra cosa è.

Ma nel caso Cimbali, dopo aperta la procedura della promozione, dopo che la Commissione ha giudicato e ha presentata la relazione che viene pubblicata, e dopo il giudizio unanime del Consiglio superiore, andare contro, o non aspettare, la conclusione del giudizio; cambiar tardi strada e nominare ordinario per promozione in base all'articolo 69 un professore universitario... è procedura che non ho mai seguita e che non desidero nemmeno che sia seguita dai futuri ministri, nell'interesse degli studi superiori del paese.

L'onorevole Pasqualino Vassallo ha citato il caso Arias; ma questo è ben altro caso. Pel professor Arias si trattava di un concorso per la cattedra di economia politica a Genova, e per professore straordinario. La Commissione composta di Loria, Pantaleoni, Graziani, Janaccone, Valenti, se non erro, certo dei più illustri economisti d'Italia, propose una terna, in cui era anche l'Arias. Per una questione di procedura, si noti, il Consiglio superiore credette di approvare i primi due e non il terzo, cioè l'Arias. Io nominai a Genova i primi due proposti, che non accettarono il posto, ed allora, come prescrive la legge, invitai il terzo, l'Arias. E pubblicai le ragioni nel *Bollettino* insieme alla relazione dei giudici.

Qui non si tratta, nè di articolo 69, nè di concorso per ordinario, nè la Commissione tecnica aveva giudicato non idoneo quel candidato. La Commissione presieduta dal Loria aveva detto che l'Arias era capacissimo e lo mise nella terna.

Però io nel dubbio (siccome in queste questioni di nomine è anche più amara la vita alla Minerva, perchè si sa come ogni atto sia controllato, travisato, denunziato, criticato, ecc.), volli andare al Consiglio di

Stato per parere, e il Consiglio rispose che « il ministro non solo può, ma deve, nominare l'Arias » perchè questi presentatosi al concorso è stato incluso nella terna. Allora io nominai l'Arias e nessuno credo abbia ricorso al Consiglio di Stato.

PASQUALINO-VASSALLO. Sì.

RAVA. Sarà. Vedremo. Ma dopo che il Consiglio di Stato, prima sezione, ha detto che il ministro non solo può, ma deve nominare l'Arias, io non so che sorte potrà avere il ricorso. La Corte registrò il decreto che, si noti, è per un anno, e occorre per la conferma il parere della Facoltà dopo la prova del corso di lezioni. È la legge.

Dunque io non potevo nominare ordinario quando la Commissione aveva già deciso sulla promozione, applicando l'articolo 69, il professore Cimbali. E ciò non per mancanza di stima o di rispetto per le opere del Cimbali — il ministro non è tecnico — ma perchè io non mi sentivo, dopo il parere unanime del Consiglio superiore, di fare questa novità, cioè la promozione improvvisa di uno straordinario per l'articolo 69.

E penso che difficilmente i miei colleghi, che saliranno al Ministero della pubblica istruzione, lo faranno. Sentirebbero le proteste! Allora dopo un nuovo voto della Facoltà e coll'assenso del candidato, intendiamoci bene, pensai di ritornar alla prova con altra Commissione. E di nuovo invitai le Facoltà a formare le schede segrete per indicare i componenti della Commissione giudicatrice per la cattedra di Torino rimasta vacante dopo la nomina di Fusinato a consigliere di Stato.

Aperte le schede segrete dalla Giunta del Consiglio superiore, si trovarono gli stessi nomi, Anzillotti Buzzati, Fiore, Oliva, Rannelletti, nomi già citati che sono quelli di autorevoli insegnanti di diritto internazionale nelle Università italiane. A questa Commissione doveva andar anche la nuova domanda di promozione a ordinario del professore Cimbali. Fiore e Olivi, parmi, non accettarono e furono sostituiti con l'illustre senatore Gabba e col Laghi.

Ma il professore Cimbali ricorse al ministro, in base all'articolo 128 del regolamento universitario, per ricusare i giudici. Ora l'onorevole Pasqualino-Vassallo non può certamente credere che il ministro possa subito ricusare i giudici.

Prima di tutto, che servizio si rendeva al candidato col ricusare i giudici? Non si esplica più il concorso, perchè, se si ricusano

tutti, chi deve giudicarlo? Nessuno. Avrà la soddisfazione di avere ricusati i giudici, ma avrà il dolore di non ottenere la promozione. Chi vuole la promozione e ricusa i giudici, mi pare che segua una strada che non gli fa raggiungere la meta. Quindi io comunicai ai due egregi membri indicati la ricusazione avanzata da parte del professore Cimbali.

Ma bisogna qui dire che non era sgradita troppo la ricusazione perchè i proposti erano più contenti di non accettare l'ufficio di giudici, anzichè di accettarlo. Così evitavano tante polemiche. Dispiaceva loro tanto di rifiutare quanto di accettare. Non volevano saperne - lo dissi già - di questa questione. E due o tre si dimisero, e venne sostituito l'illustre Gabba, nome alto nella scienza.

PASQUALINO-VASSALLO. Si è ottenuto lo stesso l'effetto.

RAVA. A norma del regolamento universitario, fu comunicata copia del ricorso del Cimbali ai due ricusati. Però, dopo le risposte da essi date che dimostravano la loro piena serenità e che io comunicai al candidato, si riuscì a costituire la Commissione, ed il candidato Cimbali desistè dalla sua opposizione e si contentò della Commissione.

Io non ho le carte presenti, ma ho il ricordo vivo di questo fatto, perchè, con mia soddisfazione, speravo di por fine ad un lungo contrasto.

Invece la Commissione - che per due quinti era diversa dalla precedente che giudicò il Cimbali - unanime rifiutò la promozione dopo aver esaminato le opere del candidato Cimbali.

Ora, onorevole Pasqualino-Vassallo, come si può procedere alla nomina per l'articolo 69 di un ordinario, con questo giudizio unanime dato da una Commissione tecnica, in cui lo stesso candidato riconosceva i giudici valevoli? Che cosa sarebbe l'articolo 69 così usato? Tutto fu regolare nella procedura; anzi fu con premura condotta.

E non basta.

L'onorevole Pasqualino-Vassallo ha detto bene nel suo discorso che questo è il concorso più straordinario d'Italia! L'ultimo atto infatti fu che un bel giorno mi arrivò un telegramma dal popolo di Bronte, riunito in un comizio solenne e presieduto da un magistrato, e il telegramma, pur facendomi un complimento (perchè il telegramma rivolto a me fu gentile) mi sollecitava dopo il comizio, di nominare ordinario il professore Cimbali. (*Viva ilarità*).

Onorevoli colleghi, ecco un'altra procedura che io non mi sentirei diseguire. (*Interruzione del deputato Pasqualino-Vassallo*).

Mi permetta!... Cito fatti. Io sono ormai veterano nell'insegnamento, e credo poter fare un voto cioè che tutte queste vie straordinarie e questi mezzi e queste aspre proteste per dirigere l'azione del ministro ed eccitarla o frenarla non giovano al candidato. C'è la via delle leggi aperta a tutti.

Ora, poichè credo che il Cimbali sia un uomo di valore, poichè tale è giudicato da uomini egregi, io auguro serenamente che egli scriva una volta, un bel volume nella scienza del diritto internazionale, nel quale l'Italia da Alberico Gentili in poi, ha tanti nobili campioni; e sono sicuro che, per l'alto rispetto e per la stima che ho dei colleghi universitari, che saranno giudici e non ebbero intolleranza scientifica mai, egli passerà al posto d'ordinario; ma con le polemiche, coi voti dei comizi, non si farà (e mi dispiace) che inasprire una questione che, per la via maestra, si risolverebbe facilmente.

CREDARO. *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io mi trovo in una posizione molto fortunata (*Si ride*). Ringrazio l'onorevole Rava d'aver così ben difeso il ministro dell'istruzione.

RAVA. Non l'ho fatto apposta.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non posso però lasciare senza una parola di disapprovazione alcune frasi che sono sfuggite dalla bocca del mio amico Pasqualino-Vassallo, pur apprezzando altamente il sentimento che l'ha mosso in questa interpellanza.

Egli ha parlato ripetutamente d'intolleranza accademica, ed ha detto che il Consiglio superiore è folto di nemici del professor Cimbali; che questi nemici l'aspettavano al varco della promozione ad ordinario. Queste parole sono gravi, onorevole Pasqualino-Vassallo. Lei scambia per intolleranza accademica ciò che è divergenza di dottrina e d'opinioni scientifiche.

La questione è stata posta nei suoi veri termini dall'onorevole Guido Baccelli, nella seduta del 27 febbraio 1899. E, poichè io sono un ammiratore della perspicuità classica dell'onorevole Baccelli, ripeto le sue parole.

Rispondendo all'onorevole Carlo Del Balzo, che aveva fatto un'interpellanza la quale

aveva la stessa contenenza di quella dell'onorevole Pasqualino-Vassallo, egli disse:

« L'onorevole Del Balzo con molto cuore ha portato in quest'aula una questione la quale sembra a me non vi si potesse portare; perchè è questione giudicata da corpi tecnici ».

« Egli ha in questo modo riparato oggi con l'affetto suo all'insuccesso del professor Cimbali, narrando a noi i meriti che ha questo giovane, e mettendolo sotto la simpatica vista d'un ribelle, se la sua ribellione valesse pure a far progredire la scienza. Ma, onorevole Del Balzo, la sua questione è tale, che mi mette nell'assoluta impossibilità di operare... »

Nessun ministro potrebbe promuovere un professore, per quanto celebre in Italia e fuori, contro i pareri d'una Commissione tecnica, legalmente nominata, e contro il parere, quasi unanime od unanime, se non del Consiglio superiore. Questo sarebbe un atto di scorrettezza amministrativa.

PASQUALINO-VASSALLO. L'ha già fatto l'onorevole Rava!

RAVA. Le ripeto di no!

PASQUALINO-VASSALLO. Pel caso Arias. (*Interruzioni*).

CRE DARO, ministro dell'istruzione pubblica. Detto questo, io dichiaro all'onorevole Pasqualino-Vassallo che sarei molto lieto di poter firmare il decreto di nomina ad ordinario del professore Cimbali; ma è necessario che si inizino *ex novo* gli atti, che i titoli di lui siano sottoposti al giudizio di una Commissione e che l'operato della Commissione sia approvato dal Consiglio superiore. Fuori di queste vie il ministro non può essere utile al professor Cimbali e non può fare cosa gradita all'onorevole Pasqualino-Vassallo, come io vorrei con tutto il cuore.

PRESIDENTE. L'onorevole Pasqualino Vassallo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PASQUALINO-VASSALLO. La Camera intende ben facilmente come io non possa, anche avendone la migliore volontà, dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

In fondo egli, pur rivolgendomi delle parole cortesi e cordiali, ispirategli dalla sua buona amicizia e per le quali gli sono grato, ha però ribadito il concetto che fuori del Consiglio superiore non vi è salute e che un ministro non si può permettere di nominare ordinario un professore senza il parere favorevole del Consiglio su-

periore. Ora l'onorevole Credaro può benissimo invocare questo principio, e noi abbiamo il dovere di credere che gli l'osserverà e lo rispetterà.

Ma in quanto all'onorevole Rava (me lo permetta l'illustre mio amico personale) egli non ha il diritto di invocare lo scudo del Consiglio superiore, perchè io ho già avuto l'onore di dimostrare alla Camera che in qualche occasione egli ha agito sotto la sua responsabilità e con assoluta indipendenza dai pareri di quello.

Il caso Arias io lo conosco perfettamente in tutti i suoi particolari; cosicchè l'onorevole Rava non ha potuto contraddire nessuna delle mie odierne affermazioni al riguardo. Il caso Arias è eloquentissimo.

Infatti, onorevoli colleghi, è vero che l'Arias era stato dichiarato eleggibile terzo nella graduatoria della Commissione, ma è altresì vero, ed è un particolare che l'onorevole Rava ha dimenticato, che in un successivo concorso, in quello per la cattedra di Sassari (noti questo la Camera) la Commissione giudicatrice aveva ad unanimità, onorevole Rava, dichiarato ineleggibile lo Arias. Dimodochè ella, quando nominò l'Arias, si trovava con un voto del Consiglio superiore che aveva annullato la graduatoria in cui l'Arias era compreso, e col giudizio sfavorevole di un'altra Commissione, la quale, ad unanimità, lo aveva dichiarato ineleggibile.

RAVA. Fu il Consiglio di Stato a dire che avevo la facoltà di nominarlo.

PASQUALINO-VASSALLO. No, onorevole Rava, il Consiglio di Stato si è pronunciato dopo sulla questione di procedura, ma non sulla sostanza. (*Interruzione del deputato Rava*).

Ora ella, onorevole Rava, ha applicato criteri di larghezza, di estrema larghezza al caso Arias, ed io ho il diritto di chiederle perchè non ha applicati questi stessi criteri anche al caso Cimbali.

RAVA. Chiedo di parlare per fatto personale.

PASQUALINO-VASSALLO. Se ella era convinto, come ha detto, che il Cimbali sia un valoroso insegnante; se ella, come ha detto, è simpaticamente disposto verso il suo insegnamento e verso il metodo che egli adopera, non s'intende perchè quanto ha fatto per l'Arias non abbia creduto di farlo per il Cimbali.

Io non posso poi lasciare senza una risposta quello che ha detto l'onorevole Rava

rispetto al modo di comporre le Commissioni giudicatrici.

L'ex-ministro della istruzione pubblica, probabilmente contando sulla ignoranza mia per ciò che riflette gli ordinamenti della scuola universitaria, ha detto che il ministro non nomina egli i membri della Commissione, ma che egli li accetta tali e quali vengono proposti dalle Facoltà, senza aver la possibilità di mutarli.

Or bene, è noto a me ed è noto alla Camera che appunto il metodo di cui il ministro si serve è quello di interrogare le singole Facoltà per averne delle proposte; ma è altresì noto a me ed alla Camera che il ministro può scegliere tra i membri indicati dalle Facoltà; ed a questo proposito voglio ricordare all'onorevole Rava un caso nel quale egli, con libero ardimento, ha respinto da una Commissione un certo professor De Lollis che pure gli era stato proposto dalla Facoltà; ed ho qui un documento stampato nei giornali, cioè una lettera dello stesso professor De Lollis che si duole appunto di essere stato respinto dalla Commissione nonostante che la Facoltà lo avesse al ministro proposto.

Non è dunque esatto, onorevole Rava, che il ministro sia costretto ad accogliere nelle Commissioni quei professori che gli vengono proposti dalle Facoltà, perchè il ministro può scegliere; e così, come l'onorevole Rava ha escluso da una certa Commissione il professor De Lollis, poteva fare lo stesso nel caso Cimbali dopo che il Cimbali gli aveva indicato che dei cinque membri della seconda Commissione due avevano fatto parte di quella prima che aveva emesso l'inquo lodo che gli è ben noto. E dopo ciò non ho altro da dire. (*Approvazioni a sinistra*).

RAVA. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Debbo parlare ancora perchè me ne fa invito diretto l'onorevole Pasqualino-Vassallo.

Egli ha ripetuto che il caso Arias e il caso Cimbali sono uguali; ma così non è, perchè per il caso Arias si trattava della prima nomina a straordinario; l'Arias, dopo nominato straordinario, avrebbe dovuto far lezione tre anni, per diventar *stabile*, e dopo cinque anni chiedere la promozione ad ordinario; mentre per il Cimbali, che era straordinario, si trattava della nomina ad ordinario; egli aveva già fatto tre anni di straordinario, aveva avuta da me la sta-

bilità e doveva diventare ordinario. (*Interruzioni del deputato Ciccotti*).

Si voleva invece una promozione ad ordinario da farsi per l'articolo 69, contro il voto unanime della Commissione giudicatrice e del Consiglio superiore, ed io non mi sono sentito di farla... (*Interruzioni del deputato Ciccotti*).

Ma, onorevole Ciccotti, faccia anche lei un'interpellanza e ragioneremo.

Il caso Arias era perfettamente diverso perchè si trattava, non della nomina definitiva ad ordinario, ma della prima nomina a straordinario, ed era proposto dalla Commissione; e siccome avevo dei dubbi sulla interpretazione della legge, interrogai il Consiglio di Stato, il quale mi rispose con queste precise parole: non solo il ministro può fare la nomina, ma deve farla! E dopo questo autorevole parere del Consiglio di Stato, che è istituito appunto per interpretare le leggi, firmai il decreto di nomina a Genova. E solo dopo tre anni egli potrà diventar stabile se riesce bene alla prova.

Non ho altro da aggiungere. (*Commenti interruzioni del deputato Ciccotti*).

Proposta di inversione dell'ordine del giorno.

BACCELLI GUIDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guido Baccelli.

BACCELLI GUIDO. L'onorevole Lembo e l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio con squisita cortesia, persuasi dell'urgenza, cedono il turno al numero tre dell'ordine del giorno, che riguarda una legge, che spero passerà quasi indiscussa.

PRESIDENTE. Onorevole Lembo, consente nella inversione, proposta dall'onorevole Baccelli?

LEMBO. Consento.

PRESIDENTE. E lei, onorevole ministro?

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Consento pure.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al piano regolatore della Zona monumentale di Roma stabilito con le leggi 18 dicembre 1898, n. 309 e 11 luglio 1907, numero 302.

PRESIDENTE. Allora, invertendo l'ordine del giorno, procediamo alla discussione del disegno di legge: Modificazioni al piano regolatore della zona monumentale di Ro-

ma stabilito con le leggi 18 dicembre 1908, n. 509 e 11 luglio 1907, n. 502.

Si dia lettura del disegno di legge.

RIENZI, *segretario*, legge il disegno di legge (V. *Stampato* n. 424-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La Commissione ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a presentare, entro quest'anno, un disegno di legge che intenda alla regolare esplorazione archeologica del sottosuolo compreso nella zona monumentale, provvedendo intanto rigorosamente a che, con i lavori in corso, non venga in nessuna maniera compromessa la raccomandata esplorazione ».

Lo accetta, onorevole ministro?

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Lo accetto a condizione che sia così concepito: « La Camera confida che il Governo presenterà un disegno di legge, che intenda ecc. ».

In altre parole, prego la Commissione di adoperare la parola « confida » invece che la parola « invita » e di togliere la restrizione di tempo, portata dalle parole « entro quest'anno », perchè non sarebbe possibile preparare un disegno di legge di tanta importanza in così breve tempo.

Io debbo poi dar lode all'onorevole Ciccotti per la sua relazione, nella quale ha saputo disporre la sua grande cultura scientifica in questa materia con gli intendimenti politici e patriottici, che tutti abbiamo nel cuore.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro della pubblica istruzione accetta l'ordine del giorno, proposto dalla Commissione, purchè così modificato: « La Camera confida che il Governo presenterà un disegno di legge ».

La Commissione accetta queste modificazioni proposte dall'onorevole ministro?

CICCOTTI, *relatore*. Interpreto il sentimento della Commissione in gran parte assente, perchè, come la Camera vede, della Commissione non siamo che in tre.

È dichiarato nella relazione che non abbiamo nè i poteri, nè il modo di sostituirci al Governo per quanto concerne la esecuzione di ciò, che a noi pur pare doveroso da parte dello Stato. È evidente che

noi non possiamo provocare un voto della Camera per determinare l'esecuzione in tempo rigorosamente determinato di ciò, che abbiamo creduto di proporre, se il ministro, che deve assumerne la responsabilità pel tempo e per la spesa, non consente. Dobbiamo quindi accettare la modificazione, proposta dall'onorevole ministro, confidando davvero che egli, dacchè ha voluto elogiare le intenzioni e l'opera della Commissione, saprà anche far di tutto per compiere la cosa, che più sta a cuore alla Commissione: vedere eseguito quello, che la Commissione ha indicato come alto e necessario compito della Nazione e del Governo. Accetto quindi che non si tenga conto del termine, perchè resta il ministro giudice della possibilità del Governo tanto tecnica, che finanziaria.

Accetto del pari che alla parola « invita » si sostituisca la parola « confida », dichiarando beninteso che non si tratta di fiducia politica (*Siride*) ma solamente di una fiducia morale nell'opera, che, coerentemente alle sue dichiarazioni, il ministro vorrà spiegare.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole ministro accetta l'ordine dal giorno, proposto dalla Commissione, e questa a sua volta accetta l'emendamento, proposto dall'onorevole ministro, pongo a partito l'ordine del giorno modificato, che rileggo:

« La Camera confida che il Governo presenterà un disegno di legge che intenda alla regolare esplorazione archeologica del sottosuolo compreso nella zona monumentale, provvedendo intanto rigorosamente a che, con i lavori in corso, non venga in nessuna maniera compromessa la raccomandata esplorazione ».

(È approvato).

Procederemo ora alla discussione degli articoli.

L'onorevole ministro dell'istruzione accetta che la discussione si faccia sul disegno di legge della Commissione?

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto il disegno di legge della Commissione, che ha rimediato anche ad una grave lacuna del disegno di legge ministeriale.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Il perimetro della zona monumentale di Roma, delimitato dalle leggi 18 dicembre

1898, n. 509 ed 11 luglio 1907, n. 502, viene esteso, agli effetti delle leggi stesse, in modo da comprendere anche i quattro appezzamenti di terreno segnati in rosso nell'annesso tipo, e distinti rispettivamente con le lettere A, B, C, D.

(È approvato).

Art. 2.

Nella espropriazione dei fondi compresi negli appezzamenti predetti saranno applicate le norme contenute nell'articolo 18 della legge 11 luglio 1907, n. 502, comprese quelle degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli, ivi richiamati, in base ai quali le indennità di espropriazione saranno liquidate. Al pagamento di queste indennità si provvederà con gli stanziamenti concessi dall'articolo 20 della legge 11 luglio 1907, n. 502.

(È approvato).

Art. 3.

Nella espropriazione dei fondi e stabili compresi nel perimetro della zona monumentale a norma di questa e delle leggi precedenti, il prefetto potrà autorizzare la occupazione temporanea, nei modi e con le norme di cui negli articoli 71, 72 e 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

(È approvato).

Art. 4.

Tutte le facoltà consentite dall'articolo 17 della legge 11 luglio 1907, n. 502, specialmente per quanto riguarda il vincolo considerato dall'ultimo capoverso di tale articolo, sono protrate di un triennio, cioè sino al 22 luglio 1913.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Si riprende lo svolgimento delle interpellanze.

PRESIDENTE. Tornando ora allo svolgimento delle interpellanze, viene quella dell'onorevole Lembo al ministro di agricoltura, industria e commercio « per sapere

se e quando intenda presentare un disegno di legge a fine di estendere il beneficio, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1907 sulla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia ed invalidità degli operai, anche agl'impiegati di aziende commerciali, industriali e private retribuiti con stipendi entro date misure da determinarsi col progetto istesso ».

L'onorevole Lembo ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

LEMMO. Onorevoli colleghi, dirò con la maggiore concisione, e come l'ora consente, quali sono le ragioni, che sorreggono la mia interpellanza. D'altronde, il tema non comporta nè sfoggio di dottrina, nè sciupo di rettorica, nè lusso di considerazioni.

Basta, io credo, proporre il quesito nella sua semplicità e tenere presente i motivi ed i fini, ai quali si sono ispirati i diversi provvedimenti, che compongono la nostra legislazione sociale, per risolverlo agevolmente e per rilevare tutta l'importanza dell'argomento, sul quale richiamo la Camera.

Lo Stato, conscio della sua vera ed alta missione, con un intenso e costante lavoro legislativo, che nell'Assemblea Nazionale trovò sempre concordia d'intenti, di propositi, di deliberazioni, ha creduto, per ragioni di equità e di tranquillità sociale, essere suo dovere quello di assicurare il pane nei giorni, in cui l'età inoltrata ne rende inabili al lavoro, a tutte quelle classi di cittadini, alle quali la modesta mercede appena valga a soddisfare le strette esigenze quotidiane.

Così, lo Stato provvede ai suoi dipendenti, agl'impiegati dei comuni e delle provincie, agli ufficiali giudiziari, al personale delle cancellerie, ai funzionari degli archivi notarili, agl'insegnanti, così provvede a diverse altre classi di cittadini, coronando quest'opera legislativa con l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai. Ora, onorevole ministro, è mio intendimento richiamare il pensiero e le cure del Governo su di un'altra classe di cittadini, lavoratori anch'essi, qual'è quella degli impiegati delle aziende private, i quali tanto contribuiscono con la loro opera all'incremento morale ed economico della nazione, e per i quali nulla ancora ha fatto lo Stato, mentre ingiusto ed incivile è rimandare un provvedimento, che è imposto da ragioni di umanità e di equità sociale.

Certo, fu un'opera saggia, provvida, di doverosa giustizia, l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la

vecchiaia degli operai; ma quella legge, pur muovendo da principi di alta giustizia ed evidente convenienza sociale, non guardò nè risolse il problema in tutta la sua ampiezza. Quella legge fece, sarei per dire, quasi una politica di classe, in quanto, mentre avrebbe dovuto comprendere tutti gli umili, i diseredati della fortuna, gli stessi poveri esercenti professionisti liberi, quanti insomma dal loro ufficio o dalla loro professione non traggono più del salario di un operaio comune, non contemplò tutte le classi dei lavoratori, ma apportando erronee limitazioni, restrinse il beneficio di legge ai soli operai manuali. E questo fu un errore, e, più che un errore, l'affermazione di un principio, che non risponde nè a giustizia nè alla realtà delle cose!

Ma, ogni critica qui sarebbe fuori posto; ne menerebbe per le lunghe e forse allontanerebbe da noi quei provvedimenti urgenti, che io credo di poter oggi invocare dall'autorità del Governo.

All'errore di avere escluso quelle classi di lavoratori, che, come gli operai, non si trovano in grado di potersi costituire un vitalizio, perchè il frutto del loro lavoro può appena bastare alle incalzanti necessità della vita, giorno per giorno, loro non permettendo di accumulare una qualsiasi riserva per l'avvenire, occorre in un qualsiasi modo apporre riparo.

Onorevole ministro, a questa numerosa e benemerita classe d'impiegati privati, che pure con l'opera sua assidua, costante, indefessa, concorre allo sviluppo delle energie della Nazione e all'incremento delle sue ricchezze, le più elementari ragioni di umanità e di politica sociale, esigono che si dia la sicurezza di poter chiudere la loro stanca giornata senza la preoccupante inquietudine della fame e della miseria.

Anche essi, io penso, quando le forze li mettono in grado di poter spendere tutta l'opera loro e tutta la loro attività, hanno bisogno di quella fede, che pure è tanto necessaria a superare le tempeste della vita, e che solo può rendere gli uomini liberi e sereni nell'adempimento dei loro doveri.

Ricordo il monito di un grande statista, il quale diceva: « Provvedere ai deboli ed ai bisognosi, per parte dello Stato più che un dovere di umanità è un dovere verso sè stesso. Lo Stato, secondo la sua moderna concezione, non è soltanto una istituzione necessaria, ma una istituzione benefica. Le classi nullatenenti debbono essere condotte a concepire lo Stato come un'istituzione,

fatta non soltanto per proteggere le classi benestanti, ma per essere utile ai loro interessi e ai loro bisogni ».

L'idea moderna dello Stato è di promuovere direttamente, con apposite istituzioni e coi mezzi, di cui può disporre, il benessere di tutti i suoi concittadini, ma specialmente di quelli che nella lotta per la esistenza hanno maggior bisogno di protezione e maggiore necessità di aiuto e di sostegno. Provvedendo agli umili, è in certo qual modo provvedere anche alla sicurezza dello Stato ed alla tranquillità non di una determinata classe, ma di tutte le altre classi sociali. La Società tanto più potrà progredire quanto minore sarà il numero dei diseredati dalla fortuna.

Questi detriti della lotta per l'esistenza sono non rare volte d'inciampo al regolare funzionamento del grande congegno sociale. Opera saggia di governanti è quella adunque di apprestare i rimedi opportuni per lenire le miserie, che si rendono più pietose e minacciose, quando sopraggiunge la vecchiaia a chiudere una vita di stentato lavoro: e se a tanto si può giungere, incoraggiando non soltanto il *proletariato lavoratore*, ma anche il proletariato intellettuale, sulla via del risparmio, di guisa che tutti codesti operai della mano e del pensiero possano da sè provvedere alla loro tarda età nel periodo in cui essi, più non producendo, diventano davvero una passività nel bilancio della vita sociale, la Società ne ritrarrebbe vantaggi molteplici e non lievi!

Il problema del risparmio è un problema d'alta politica, intimamente legato alla moralità, alla vita economica, alle condizioni di sviluppo di un popolo.

A differenza di altre Nazioni, noi non ci siamo dati ancora alcun pensiero di tutta questa classe d'impiegati privati, che dal loro incessante e quotidiano lavoro traggono appena come sbarcare miseramente il lunario.

Altre Nazioni, invece, hanno istituite apposite Casse di previdenza col concorso di titolari delle ditte: il che mi pare logico e giusto perchè, come scrive un grande economista, le perdite delle forze, cagionate dal lavoro, dovrebbero essere a carico della produzione, dell'impresa, così come vi sono i danni degli stabilimenti e del capitale di esercizio e rientrare così nella quota di ammortamento. Ma se una Cassa apposita, col concorso dei proprietari delle aziende, per un complesso di fattori, che qui non è il caso di stare a

dire, non fosse possibile o dovesse dar luogo a mille difficoltà, si faccia dell'articolo 13 della legge sulla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai una più larga applicazione. Ecco il tema della mia interpellanza. Chè se la mia parola potrà trovare benevolo ascolto presso il Governo ed il Governo vorrà accogliere il voto, che ne viene da tutte le Associazioni commerciali e industriali, presentando al riguardo un disegno di legge, che dovrebbe altresì determinare la misura degli stipendi meritevoli del beneficio, alla Camera potrebbe forse presentarsi così propizia occasione per un ritocco anche più largo alla legge sulla Cassa nazionale di previdenza, facendo sì che essa meglio risponda ai nuovi bisogni e si appoggi su basi, se non più solide, meno restrittive.

Ma, rientrando nei limiti della interpellanza, dirò che nulla si oppone all'estensione del beneficio dell'articolo 13 della legge succennata, a cui la interpellanza istessa si riferisce: che anzi, così facendo, il Governo non compirebbe soltanto opera di doverosa giustizia, ma farebbe benanche cosa, che meglio risponde alle finalità di quella legge.

Uomini eminenti ed insigni economisti sin da quando sorse il proposito d'istituire la Cassa di previdenza per gli operai, fecero voto, perchè non soltanto i lavoratori manuali fossero ammessi a godere di quel beneficio, dimostrando la necessità che esso invece si fosse esteso a quanti al lavoro manuale sostituiscono quello dell'intelletto.

Il ministro dell'interno, alla Camera belga, nella seduta del 13 dicembre 1849 rilevava: « Nelle classi lavoratrici si sogliono quasi sempre annoverare quelli che vivono soltanto del lavoro delle proprie braccia; ma ve ne sono ben altri. Al di sopra delle classi povere, soccorse dagli uffici di beneficenza, si trovano classi numerose e rispettabili, che ondeggiavano quasi tra la miseria e una certa indipendenza sociale, e che molto importa trattenere non solo in questo stato ma anche di rilevare ».

Gli impiegati privati sono anch'essi veri e propri lavoratori.

Dubitarne ancora non è serio. Purtroppo essi sono tali, e non è retorica, ma è una dolorosa constatazione di fatto il dire che talvolta la loro condizione, specie dove la industria è ancora povera e nascente, dove i commerci non ancora fioriscono e dove le paghe sono modeste, la loro condizione, dico, non è migliore di quella dei lavoratori

manuali. La loro è una condizione anche più grave ed allarmante, quando si consideri che di fronte alla esiguità dello stipendio si oppongono maggiori esigenze, dovute al diverso grado sociale in contrasto ai maggiori bisogni! E non devo dire di più!

Anche questa classe d'impiegati, dunque, ha diritto di vedere assicurata la loro vecchiaia ed il proprio avvenire, dopo aver speso i migliori anni della loro vita fra mille incertezze ed inquietudini, in un lavoro, che non è meno duro e penoso di quello della spola e del martello, da cui altri trasero agi e ricchezze e che a loro non ha dato che il solo pane giornaliero!

Economisti ed amici della classe operaia, fra i quali lo stesso onorevole Luzzatti, lamentarono e lamentano gli scarsi frutti, che dà la Cassa nazionale di previdenza per gli operai a differenza del sistema di assicurazione obbligatoria della Germania, che è divenuta una vera e potente organizzazione di credito statale.

La relazione ministeriale e le discussioni parlamentari sul progetto di modificazione alle leggi 28 luglio 1901 e 13 marzo 1904 rilevano e deplorano questo assenteismo delle classi operaie, che di una così santa e benefica istituzione pur mostrano di non curarsi e per niente si giovano.

Esiguo è il numero degli operai iscritti di fronte a quello previsto. La Cassa, per la quale si faceva una previsione di circa 12 milioni d'iscritti, ne contava nel 1906 appena 216 mila, mentre in Germania, ove fu adottato il principio della iscrizione obbligatoria, il patrimonio della Cassa era in quell'epoca di un miliardo e 980 milioni!

Per verità è da augurarsi che anche da noi al sistema della iscrizione facoltativa si sostituisca quello dell'obbligatorietà; ma, lasciando stare ogni disputa intorno ai sistemi, perchè ci allontanerebbe dal punto in esame, la estensione dell'invocato beneficio al proletariato intellettuale potrà risolversi benanche a vantaggio della istituzione.

Dal momento che la classe, per la quale venne istituita la Cassa, o per ignoranza, o per un'altra serie di fatti, che qui non mette conto di rilevare, non pensa ad assicurarsi il pane per la vecchiaia, e vi sono invece altri umili lavoratori, non meno bisognosi degli operai che, pensosi più dell'avvenire che solleciti del presente, chiedono che loro si aprano le porte della Cassa nazionale, ogni ripulsa da parte dello Stato

sarebbe inconcepibile, tirannica, odiosa! Se forse la teoria del *carpe diem* allontana dalla Cassa gli operai manuali, i quali forse preferiscono diminuire il pane ai propri figliuoli per regalare, per esempio, una parte delle loro fatiche al giuoco del lotto, che è piaga del nostro beato Regno, complice vergognoso lo Stato, ed altri invece preferisce il risparmio onesto, che valga loro ad assicurare tranquillo il tramonto della vita, perchè lo Stato deve mostrarsi zelante degli uni e per nulla preoccupato degli altri?

La estensione d'altronde della Cassa nazionale di previdenza fu costante pensiero degli uomini di Governo.

L'onorevole Luzzatti ben disse che esso è un campo da poco messo a coltura, e che di frequente avrà bisogno di essere curato e nutrito per crescere, fiorire e dare frutti cospicui.

E quando furono approvati i nuovi oneri, che lo Stato si assunse con la concessione alla Cassa dei 12 milioni, l'onorevole Giolitti rilevava: « io sono convinto che non passeranno nemmeno cinque anni senza che il Governo usi ancora maggiore larghezza per questa Cassa, che è un istituto di primissimo ordine, cui tutti sono interessati, e il giorno in cui il Governo troverà opportuno e necessario di aumentare i benefici, che si fanno con questa legge, esso sarà sicuro di trovare l'unanimità della Camera ».

Con l'ultima legge, che modificava quelle del 1901 e del 1904, si dette alla Cassa un ordinamento anche più largo, che favorisce il maggior numero di iscrizioni: furono chiamati a farne parte i sodalizi operai: si tolsero dei limiti di età, che costituivano degli inutili inceppamenti: furono accresciute le sue risorse: si determinarono i fondi per l'invalidità e vecchiaia degli operai. In pari tempo furono aperti i ruoli per l'assicurazione popolare, promuovendosi un'utile forma di previdenza individuale, che assumerà col tempo notevole importanza e produrrà i suoi benefici anche alle classi popolari meno indigenti.

Ora è il momento che il Governo si decida di integrare tali innovazioni con la riforma, di cui è obbietto la mia interpellanza.

Nella relazione al Senato si rilevava come perchè la Cassa potesse svolgere un'azione feconda di beni, bisognava coltivare la speranza dell'aumento del patrimonio e delle rendite nonchè dello sperabile accrescimento degli iscritti.

L'ora non consente che io debba tediare più a lungo la Camera, e mi affretto alla conclusione.

Certo è che al principio che la Cassa dovesse servire esclusivamente per gli operai manuali fu in qualche modo derogato col regio decreto del 22 dicembre 1901, col quale fu autorizzata ad esercitare assicurazioni popolari di rendite vitalizie.

E nel disegno di legge, approvato dalla Camera il 22 novembre 1906, fu anzi ritenuto necessario di dettare alcune norme per questa forma di assicurazione: fra le altre quella di ammettere il passaggio *ipso iure* dal ruolo delle assicurazioni operaie al ruolo delle assicurazioni popolari, o viceversa, per i casi, nei quali per mutamento della loro condizione sociale, quelli che, essendo operai nel momento della loro iscrizione, non possono più considerarsi tali, e quelli invece iscritti nelle assicurazioni popolari acquistano le condizioni per le iscrizioni dei ruoli operai.

Ora se tutti gli sforzi del Governo tendono ad aumentare il numero degli iscritti e tutti lamentano che tali speranze non si realizzano nella misura concepita, è logico accogliere i voti degli impiegati delle aziende private, le cui condizioni, come dissi, non sono più floride e liete di quelle degli operai manuali!

Se dunque non vi possono essere difficoltà ad ammettere nuovi iscritti, quali ragioni potrebbero ostacolare la iscrizione degli impiegati privati?

Lo Stato, con l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza, volle venire in aiuto del proletariato lavoratore, che, dopo avere logorata la sua esistenza, si vede costretto nei tardi anni della vecchiaia o della precoce invalidità a chiedere ricovero in un asilo od a sollecitare comunque la carità pubblica.

Ma dissi già che è illogico ed antisociale restringere il concetto del proletariato ai soli lavoratori delle braccia, quando nella categoria degli umili impiegati si ravvisano le condizioni dei veri e propri proletari.

Operai ed impiegati sono tutti salariati; è il salario, che li accomuna e li stringe ad uno stesso carro: e gli uni e gli altri concorrono ad una funzione sociale, abbenchè con diversa modalità e sotto una diversa forma di attività.

E conchiudo.

Un filosofo dei nostri tempi ha detto, che la filosofia del dolore e la rassegnazione cristiana non trovano più posto nella so-

cietà nostra. Ed è vero. I mali e le piaghe sociali vogliono ed esigono rimedi sociali.

Onorevole ministro, una classe benemerita di cittadini soffre ed aspetta. Li rassicuri oggi una solenne promessa del Governo.

- La causa è buona, è santa. Ella si avrà il plauso della Camera e del Paese.

Ed ora, fiducioso, io attendo la sua autorevole parola! (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

RAINERI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. L'onorevole Lembo chiede che, con speciale provvedimento, venga esteso il beneficio, di cui all'articolo 13 della legge sulla Cassa nazionale di previdenza, anche agli impiegati commerciali, industriali e privati, retribuiti con stipendi, entro date misure da determinarsi.

Avverto in primo luogo che, a norma dell'articolo 13, il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale ha già esteso la facoltà che quell'articolo consente, « ai commessi di negozio (questa è la formula precisa) quando attendano alla vendita dei generi nel negozio smerciati ed ai commessi di studio, quando attendano ai lavori di pura copia e di scritturazione e siano pagati a cottimo o a giornata ».

Quindi la Cassa nazionale, consentaneamente a quanto permette l'articolo 13 della legge, iscrive già una categoria di quelle persone, a cui, con tanto affetto ed intelligenza, ha dedicato il pensiero e la mente di legislatore il nostro collega onorevole Lembo. Come constatazione debbo però portare a notizia sua e della Camera che i commessi di negozio e di studio, finora iscritti alla Cassa, non raggiungono neppure il migliaio. Ma l'onorevole Lembo richiama oggi l'attenzione del Governo su tutta la classe degli impiegati di aziende commerciali e industriali. E qui egli patrocina piuttosto una modificazione della legge vigente, che la creazione di una legge speciale, come c'è, ad esempio, in Austria.

L'onorevole Lembo, che è un dotto, mi dispensa dal dargli particolari su questa legge austriaca, la quale contempla le categorie di impiegati privati, con stipendi vari di notevole importanza, e determina la ripartizione dell'onere per l'assicurazione di vecchiaia di questi impiegati, fra i padroni da un lato e i singoli impiegati dall'altro, nella proporzione di due terzi a carico dei

primi e di un terzo a carico dei secondi per gli stipendi più bassi; mentre l'onere è diviso a metà fra gli uni e gli altri per gli stipendi un po' più elevati, restando interamente a carico degli impiegati quando il loro stipendio è superiore a 7,200 corone.

Mi dispenso, onorevole Lembo, di parlare pure dell'esempio di ciò che si fa in altri paesi che più di noi sono innanzi in questa materia ed anche nel Belgio, che pure avendo adottato per le pensioni operaie un sistema analogo al nostro, considera pure, entro certi limiti, gli impiegati privati. Io non ho bisogno di dire all'onorevole Lembo che la sua tesi mi è grandemente simpatica, non solo, ma corrispondente alla convinzione mia e al desiderio che passi si debbono fare in questo ramo delle assicurazioni sociali, e pei casi che egli ha sottoposto oggi alla discussione della Camera. Bisogna però avvertire che la nostra Cassa nazionale di previdenza, come è oggi definita, deve servire a coloro che prestano l'opera manuale e non potrebbe apprestarsi a inscrivere le varie categorie degli impiegati privati, se non a patto d'introdurre nella propria organizzazione variazioni che ne altererebbero la fisionomia e la portata.

La considerazione che faccio io in questo momento è questa: il problema è di quelli che debbono essere posti allo studio e sotto questo riguardo dichiaro che il Governo, ed a me spetta nel Governo la responsabilità di promuovere questi studi, il Governo porrà pure questo problema accanto a quegli altri moltissimi che meritano di essere meditati. Ma ella onorevole Lembo, che ha assistito e che assiste con tanta diligenza ai lavori parlamentari, e che era presente quando durante la discussione sul bilancio di agricoltura si trattò di argomenti che riguardavano le assicurazioni sociali, avrà notato quale poderoso problema ci sia posto innanzi, quello dell'obbligatorietà dell'assicurazione delle pensioni di invalidità e vecchiaia fra gli operai, obbligatorietà a cui ella ha accennato nei riguardi degli impiegati privati.

Consenta quindi, onorevole Lembo, che io le dica che il problema da lei posto avrà tutte le cure di studio del Governo come qualunque altro problema che alle assicurazioni sociali si riferisca. La benemerita classe, di cui ella oggi si è fatto patrocinatore, ha diritto che il Governo pensi pure ad essa in questo campo, ed io, e mi consenta che io sia breve, perchè l'ora è tarda, l'assicuro che la maggiore considerazione

sarà data alle idee esposte nella sua interpellanza. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Lembo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LEMBO. Io sono grato all'onorevole ministro delle sue assicurazioni, lieto che egli abbia riconosciuto la legittimità dei voti di una classe numerosa e benemerita. Confido pertanto nelle sue promesse.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le interpellanze iscritte nell'ordine del giorno.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Essendo esaurito per oggi l'ordine del giorno, si dia lettura delle interrogazioni.

RIENZI, segretario, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle finanze per sapere se e quali provvedimenti intenda adottare per impedire che i vini deboli, alcoolizzati in franchigia in Sardegna, siano introdotti nel continente ed in Sicilia con grave danno dei vini siciliani.

« Milana, De Felice-Giuffrida ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici per conoscere se estendano ai paesi del mandamento di Laviano i soccorsi ed i provvedimenti legislativi indispensabili in conseguenza dell'ultimo terremoto.

« Beniamino Spirito ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sulle violazioni che avvengono in Bologna della legge e del regolamento sul lavoro notturno nell'industria della panificazione, invano denunciate parecchie volte all'autorità politica e all'Ispettorato del lavoro.

« Bentini ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi perchè dica per quali ragioni non intenda provvedere alla istituzione di un ufficio postale a Falconara Alta.

« Bocconi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sulle ragioni che fanno ancora procrastinare l'appalto dei lavori di costruzione della strada inter-

provinciale n. 172 (Agerola-Amalfi) e dichiarare il perchè del ritardo frapposto ad espletare gli ulteriori adempimenti.

« De Cesare ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del tesoro e dell'istruzione pubblica per sapere se non credano conveniente di far conservare in una pinacoteca nazionale i due ritratti che trovansi nella sala d'aspetto del Ministero del tesoro, sostituendoli con quelli dei nostri sovrani.

« Leali ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio circa le cause che determinano tanto ritardo nella presentazione dell'organico per il personale delle cantine sperimentali e dei regi vivai.

« Buccelli ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Chiedo all'onorevole Presidente di poter rispondere subito alla interrogazione, che è iscritta a pagina 23 dell'ordine del giorno, rivolta dall'onorevole Cabrini al presidente del Consiglio, « per conoscere le decisioni prese e i propositi dei ministri in merito alla richiesta di fondi per la erezione di un monumento a Dante Alighieri in New York; iniziativa severamente condannata da una parte di quella colonia italiana ».

L'onorevole presidente del Consiglio mi ha appunto delegato a rispondere.

PRESIDENTE. Parli, parli pure, onorevole sottosegretario di Stato.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Risponderò all'interrogazione dell'onorevole Cabrini con una breve dichiarazione. Il Governo non può aderire alla iniziativa per il monumento a Dante Alighieri, che deve sorgere a New York. E la mia dichiarazione viene ad essere confortata da due ordini di considerazioni. Prima considerazione: il Governo ritiene che per elevare il morale di quelle organizzazioni coloniali è necessario che anzichè con manifestazioni apparenti ed esteriori di glorificazioni di purissime glorie italiane, sia prima necessario di rinforzare quelle organizzazioni di beneficenza, di pietà e di filan-

tropia che dimostrano la volontà di rialzare dinanzi agli occhi degli americani e dei paesi dove le nostre colonie fioriscono, quel sentimento di solidarietà sociale che è il primo elemento di forza dinanzi al mondo civile contemporaneo.

Ora io ritengo che l'esaurire le energie volenterose finanziarie delle nostre colonie per monumenti, sia anche dedicati a purissime ed altissime glorie del popolo italiano, sia un compito subordinato a quello di un'organizzazione efficace e perseverante di opere di pietà e di solidarietà sociale, le quali dimostrino un evoluto senso di coscienza collettiva nelle nostre colonie.

Seconda considerazione. Quando sul nome altissimo di Dante Alighieri, purissima gloria immortale del genio italiano, sorge un'iniziativa, è doveroso che questa iniziativa abbia l'assenso concorde della colonia, la quale deve esprimere, con quella manifestazione, l'unanime espressione di un altissimo ideale. Quando invece la iniziativa dà luogo a dissensi ed a discordie, l'opera del Governo deve astenersi da qualunque manifestazione, poichè il Governo d'Italia deve intervenire a confortare le iniziative delle colonie, solo ispirandosi al grande obiettivo dell'armonia e della concordia di quelle popolazioni lavoratrici, che compongono quelle feconde colonie di oltre Atlantico.

Invece è pervenuta a noi l'eco di dissensi e di discordie. Noi crediamo (ed io posso dichiararlo in nome collettivo del Governo) quindi che l'altissimo simbolo, che deve realizzarsi nel monumento all'immortale poeta, non possa nascere in mezzo alle discordie; poichè questo simbolo non deve essere altro che l'espressione dell'unanime ed eterna ammirazione della coscienza italiana. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Cabrini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CABRINI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la risposta e per le dichiarazioni, le quali muovono da sentimenti ed esprimono propositi perfettamente corrispondenti a quelli che ebbi l'onore di accennare l'altro giorno nel chiedere all'onorevole presidente del Consiglio, che egli volesse dare sollecita risposta a questa interrogazione.

E mi auguro che questo sia il sintomo ed il documento di una orientazione che valga non soltanto a determinare la condotta del Governo, per ciò che riguarda la particolare iniziativa di New York, ma che

sia l'espressione di una orientazione, alla quale voglia uniformare la propria condotta il Governo, in confronto di altre eventuali iniziative del genere per le nostre colonie; e, cioè, si cerchi di non trasportare il *mal della pietra* dalla patria nelle colonie e che, quando il Governo si decide a consentire in una di queste iniziative, abbia prima a garantirsi che l'iniziativa viene confortata dal consenso unanime della colonia.

Per debito di lealtà debbo però fare una dichiarazione. Nella mia interrogazione si parla di propositi dei ministri in merito alla richiesta di fondi.

Ora io sono caduto in un errore e rettifico la frase inesatta. Sapevo e so che è pervenuto ai diversi membri del Governo ed allo stesso presidente del Consiglio un invito ad aderire alla manifestazione per la erezione di un monumento a Dante in New York. So che qualche onorevole ministro ha interpretato quella lettera di invito, oltrechè come invito ad aderire moralmente, anche ad aderire materialmente.

L'equivoco fu chiarito, poichè, leggendo quella lettera, i ministri si sono convinti trattarsi di una richiesta di adesione puramente morale e non finanziaria. Ora, poichè a me era stato assicurato trattarsi di una richiesta di un concorso pecuniario, ne parlai nella mia interrogazione. Ora, poichè mi risulta che l'invito era puramente morale, tengo a rettificare questa parte del testo della mia interrogazione.

Presentazione di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Pais-Serra insieme con altri deputati ha presentato una proposta di legge che sarà trasmessa agli Uffici perchè ne autorizzino, se credano, la lettura.

La seduta termina alle ore 19.20.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Orlando Salvatore per estendere la legge 28 giugno 1885 ai superstiti della spedizione di Rosolino Pilo a Giovanni Corrao.

3. *Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:*

Modificazioni al piano regolatore della Zona monumentale di Roma stabilito con le leggi 18 dicembre 1898, n. 509, e 11 luglio 1907, n. 502 (424).

4. *Discussione del disegno di legge:*

Aggregazione di alcune zone del territorio del comune di Fiesole al comune di Firenze (422).

5. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911 (291, 292-bis e ter).

Discussione dei disegni di legge:

6. Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911 (283, 283-bis e ter).

7. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911 (286, 286-bis e ter).

8. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911 (284, 284-bis).

9. Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione, e tasse sui contratti di Borsa (168).

10. Modificazioni alla legge del 13 novembre 1887, n. 5028, sulla risoluzione delle controversie doganali (174).

11. Istituzione di una scuola tecnica in Pavullo (137).

12. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari (138).

13. Adozione del « carato metrico » del peso di 200 milligrammi come unità di massa nel commercio delle perle fine e delle pietre preziose (127).

14. Riforma della legge 7 luglio 1907, n. 526, sulle piccole società cooperative agricole e sulle piccole associazioni agricole di mutua assicurazione (125).

15. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Cornaggia per contravvenzione (139).

16. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Torlonia per contravvenzione (111).

17. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Magno Magni per il reato di vendita di voto in concordato (197).

18. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Maraini Emilio per contravvenzione (148).

19. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Brandolin per intervento come padrino in duello (112).

20. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Candiani per contravvenzione all'articolo 67 del regolamento di polizia stradale (235).

21. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Casalegno, per ingiurie e minacce continuate e per oltraggio a pubblico ufficiale (229).

22. Riduzione della tariffa telegrafica interna (95).

23. Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali (301).

24. Indennità ai deputati e incompatibilità parlamentari (121, 122, 140).

25. Aumento degli stipendi minimi agli agenti subalterni dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (251).

26. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di San Giovanni in Persiceto, Castelfranco d'Emilia, Crevalcore e del ricovero di Sant'Agata Bolognese (394).

27. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Forlimpopoli, Coriano, Mercato Saraceno, Montescudo, Sarsina, Cesenatico e Savignano di Romagna; dei ricoveri di mendicizia di Bertinoro Gatteo, Sogliano al Rubicone, Longiano, Poggio Berni, Sant'Arcangelo di Romagna, S. Mauro di Romagna; e degli asili infantili di Montiano e Gambettola (411).

28. Lotteria a beneficio dell'Asilo nazionale per gli orfani dei marinai in Firenze (404).

29. Tombola telegrafica a favore degli ospedali riuniti di Montepulciano (405).

30. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Bibbiena, Poppi e Pieve S. Stefano (409).

31. Provvedimenti riguardanti l'emigrazione (243).

32. Modificazione all'articolo 656 del Codice di procedura penale (333).

33. Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonifiche (3, 3-bis).
34. Costituzione in comune della frazione di Bompensiere (Montedoro) (156).
35. Lotteria a favore degli ospedali di Girgenti e del comune di Santo Stefano Quisquina (299).
36. Tombola telegrafica a favore dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta (419).
37. Tombola a favore degli ospedali riuniti di S. Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato (426).
38. Tombola a favore del Laboratorio romano della Società nazionale « Margherita » di patronato per i ciechi (430).
39. Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e S. Marcello Pistoiese (432).
40. Tombola telegrafica a beneficio del ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta (393).
41. Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale (253).
42. Conversione in legge del regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909 che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda (219).
43. Modificazioni all'organico del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi (416).
44. Autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 503, che dichiara monumento nazionale i beni di Garibaldi in Caprera (428).
45. Abolizione dei vincoli per la circolazione degli oli minerali nella zona doganale di vigilanza (356).
46. Tombola a beneficio dell'ospedale di San Lorenzo in Colle Val d'Elsa (436).
47. Tombola a favore degli ospedali di Cecina e Piombino (435).
48. Per gli studi di perfezionamento degli uditori giudiziari (354).
49. Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito (465).
50. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Leali per ingiurie, minacce e lesioni colpose (162).
51. Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 307, contenente provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari (469).
52. Aggregazione al mandamento di Albenga del comune di Casanova Lerone e di due frazioni del comune di Vellejo (221).
53. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*
Riordinamento delle scuole italiane all'estero (240).
- Discussione dei disegni di legge:*
54. Modificazione alla circoscrizione territoriale delle preture della città di Torino (87).
55. Disposizioni varie per la Cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse (397).
56. Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale sussidiario degli Uffici del registro e di quelli delle ipoteche alle Assicurazioni popolari istituite presso la Cassa nazionale di previdenza degli operai (454).
57. Avanzamento del personale civile tecnico della Regia marina (378).
58. Costituzione in Comune autonomo della frazione di Chiuppano (163).
59. Disposizioni sulle ferie giudiziarie (225).
60. Concessione della carta di libera circolazione sulle Ferrovie dello Stato agli ex-deputati che abbiano almeno cinque legislature (501).
61. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Rimini e di Montiano (Rimini) e del ricovero di mendicizia per i vecchi di Verrucchio (Rimini) (503).
62. Specialisti tecnici civili da assumersi temporaneamente in servizio dall'amministrazione militare per lavorazioni nelle costruzioni di artiglieria e del genio (340).
63. Modificazioni agli articoli 225, 228 e 269 della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, sulla composizione e le adunanze del Consiglio provinciale (425).
64. Conversione in legge del Regio Decreto 13 gennaio 1910, n. 73, col quale sono considerati come maestri rurali, fino a contraria disposizione, agli effetti dell'indennità di disagiata residenza, di cui all'articolo 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, tutti i maestri dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (442).
65. Modificazione dell'articolo 2 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli (504).
66. Correzione di un errore di stampa incorso nella tabella B annessa alla legge

5 luglio 1908, n. 400 che approvò i ruoli organici del personale dei Laboratori chimici delle Gabelle (451).

67. Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari (464).

68. Maggiore assegnazione al capitolo 143 del bilancio delle poste e dei telegrafi (parte straordinaria) per l'esercizio 1909-10 (468).

69. Pensioni ed indennità agli operai della Zecca (472).

70. Conversione in legge del Regio Decreto 30 gennaio 1910, n. 80, per l'istituzione di Borse di studio nelle Università ed Istituti rispettivi per i giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto (514).

Seguito della discussione sui disegni di legge:

71. Provvedimenti per le industrie marittime nei rapporti con la economia nazionale (336).

72. Modificazione all'articolo 88 della legge elettorale politica (387).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1910 — Tip. della Camera dei Deputati.

